

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

181.

SEDUTA DI LUNEDÌ 22 LUGLIO 2002

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **MARIO CLEMENTE MASTELLA**

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	III-VIII
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-68

	PAG.		PAG.
Missioni	1	Siliquini Maria Grazia, <i>Sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>	3
Commissione parlamentare per le questioni regionali (Modifica nella composizione) ..	1	Tocci Walter (DS-U)	7
Disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 107 del 2002: Accesso alle professioni (approvato dal Senato) (A.C. 3030) (Discussione)	1	(<i>Repliche dei relatori e del Governo – A.C. 3030</i>)	13
(<i>Discussione sulle linee generali – A.C. 3030</i>)	1	Presidente	13
Presidente	1	Orsini Andrea Giorgio Felice Maria (FI), <i>Relatore per la VII Commissione</i>	13
Colasio Andrea (MARGH-U)	3	Siliquini Maria Grazia, <i>Sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca</i>	14
Orsini Andrea Giorgio Felice Maria (FI), <i>Relatore per la VII Commissione</i>	1	Mozione Marcora ed altri n. 1-00079: Sede dell'Autorità alimentare europea (Discussione)	17
		(<i>Discussione sulle linee generali</i>)	17
		Presidente	17

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Forza Italia: FI; Democratici di Sinistra-L'Ulivo: DS-U; Alleanza Nazionale: AN; Margherita, DL-L'Ulivo: MARGH-U; UDC (CCD-CDU): UDC; Lega Nord Padania: LNP; Rifondazione comunista: RC; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com.it; Misto-socialisti democratici italiani: Misto-SDI; Misto-Verdi-L'Ulivo: Misto-Verdi-U; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.linguist.; Misto-Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI: Misto-LdRN.PSI; Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa: Misto-UDEUR-PpE.

	PAG.		PAG.
Marcora Luca (MARGH-U)	17	Magnolfi Beatrice Maria (DS-U)	43
Orsini Andrea Giorgio Felice Maria (FI) .	19	Vitali Luigi (FI)	47
Preda Aldo (DS-U)	22		
<i>(Intervento e parere del Governo)</i>	24	<i>(Repliche del relatore e del Governo – A.C. 38)</i>	49
Presidente	24	Presidente	49
Mantica Alfredo Luigi, <i>Sottosegretario per gli affari esteri</i>	24	Fanfani Giuseppe (MARGH-U), <i>Relatore</i> .	49
		Gagliardi Alberto Giorgio, <i>Sottosegretario per gli affari regionali</i>	49
Mozioni Nicola Rossi ed altri n. 1-00088 e De Franciscis ed altri n. 1-00099: Investimenti nelle aree svantaggiate (Discussione)	26	Disegno di legge: Protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio (<i>approvato dal Senato</i>) (A.C. 2297) ed abbinato (A.C. 881-1182-1290-1338-1422-1434) (Discussione)	49
<i>(Discussione sulle linee generali)</i>	26		
Presidente	26	<i>(Annunzio di questioni pregiudiziali e di una questione sospensiva – A.C. 2297)</i>	50
De Franciscis Alessandro (MARGH-U)	31	Presidente	50
Rossi Nicola (DS-U)	26		
<i>(Intervento e parere del Governo)</i>	35	<i>(Discussione sulle linee generali – A.C. 2297)</i>	50
Presidente	35	Presidente	50
Gagliardi Alberto Giorgio, <i>Sottosegretario per gli affari regionali</i>	35	Banti Egidio (MARGH-U)	54
		Gagliardi Alberto Giorgio, <i>Sottosegretario per gli affari regionali</i>	54
Proposta di legge: Nomina componenti supplenti tribunale superiore delle acque pubbliche (A.C. 2786) (Discussione)	36	Romele Giuseppe (FI)	57
		Ruggieri Orlando (MARGH-U)	59
<i>(Contingentamento tempi discussione generale – A.C. 2786)</i>	36	Sedioli Sauro (DS-U)	60
Presidente	36	Vascon Luigino (LNP), <i>Relatore</i>	50
		Zanella Luana (Misto-Verdi-U)	63
<i>(Discussione sulle linee generali – A.C. 2786)</i>	36	<i>(Repliche del relatore e del Governo – A.C. 2297)</i>	65
Presidente	36	Presidente	65
Gagliardi Alberto Giorgio, <i>Sottosegretario per gli affari regionali</i>	37	Gagliardi Alberto Giorgio, <i>Sottosegretario per gli affari regionali</i>	65
Vitali Luigi (FI), <i>Relatore</i>	36	Vascon Luigino (LNP), <i>Relatore</i>	65
Proposta di legge: Tutela diritti patrimoniali acquirenti di immobili da costruire (A.C. 38) ed abbinato (A.C. 2256-1877-2512-2591-2821-2842) (Discussione)	38	Per la risposta a strumenti del sindacato ispettivo e sull'ordine dei lavori	65
		Presidente	66
<i>(Discussione sulle linee generali – A.C. 38)</i> .	38	Pecoraro Scanio Alfonso (Misto-Verdi-U) .	65
Presidente	38		
Duilio Lino (MARGH-U)	40	Proposta di legge (Proposta di trasferimento in sede legislativa)	66
Fanfani Giuseppe (MARGH-U), <i>Relatore</i> .	38		
Gagliardi Alberto Giorgio, <i>Sottosegretario per gli affari regionali</i>	40	Ordine del giorno della seduta di domani .	66
		Considerazioni integrative dell'intervento del deputato Luana Zanella in sede di discussione sulle linee generali (A.C. 2297)	67

N. B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'Allegato A.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'Allegato B.

RESOCONTO SOMMARIO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARIO CLEMENTE MASTELLA

La seduta comincia alle 15.

La Camera approva il processo verbale della seduta dell'8 luglio 2002.

Missioni.

PRESIDENTE comunica che i deputati complessivamente in missione sono quaranta.

Modifica nella composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

(Vedi resoconto stenografico pag. 1).

Discussione del disegno di legge S. 1490, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 107 del 2002: Accesso alle professioni (approvato dal Senato) (3030).

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

ANDREA GIORGIO FELICE MARIA ORSINI, *Relatore per la VII Commissione*, parlando anche a nome del relatore per la II Commissione, rileva la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare ai possessori dei titoli, conseguiti nell'ambito dell'ordinamento previgente alla riforma universitaria, la possibilità di sostenere gli esami di Stato, nonché di garantire il regolare svolgimento delle prove selettive per l'accesso alle scuole di specializzazione

per le professioni legali. Auspica, quindi, la sollecita conversione in legge del provvedimento d'urgenza.

MARIA GRAZIA SILIQUINI, *Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*, avverte che il Governo si riserva di intervenire in replica.

ANDREA COLASIO sottolinea preliminarmente l'opportunità di procedere con sollecitudine ad una riforma complessiva del sistema delle professioni, del quale richiama le auspicabili linee ispiratrici: ritiene in particolare che, nel rispetto del principio di sussidiarietà, si dovrebbe garantire un migliore equilibrio nei rapporti tra professionista ed utente. Nel giudicare, inoltre, lacunoso ed insufficiente il provvedimento d'urgenza in esame, osserva che l'orientamento dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo sul disegno di legge di conversione dipenderà dall'eventuale accoglimento dei numerosi emendamenti presentati.

WALTER TOCCI osserva che il provvedimento d'urgenza in discussione potrebbe essere opportunamente corretto espungendo alcune disposizioni che, se attuate, recherebbero deleterie conseguenze per decine di migliaia di studenti e laureati; occorrerebbe inoltre integrare la normativa con quanto previsto dall'articolo 6 del progetto di legge n. 2238, recante finanziamenti a sostegno dell'università, il cui *iter* parlamentare non è ancora concluso. Sottolinea, inoltre, le discrasie e l'iniquità che sembrano caratterizzare le norme contenute, in particolare, negli articoli 1 e 2 del decreto-legge, in materia di accesso agli esami di Stato per la categoria degli informatici e di pratica professionale per i dottori commercialisti.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

ANDREA GIORGIO FELICE MARIA ORSINI, *Relatore per la VII Commissione*, preso atto con soddisfazione della sostanziale convergenza tra le forze politiche circa la necessità di intervenire nella materia oggetto del decreto-legge in discussione, ribadisce che l'obiettivo prioritario perseguito è quello di garantire la qualità delle prestazioni professionali. Rilevato altresì che le problematiche richiamate dai deputati intervenuti non possono trovare soluzione attraverso modifiche al testo del provvedimento d'urgenza, ne auspica la sollecita conversione in legge.

MARIA GRAZIA SILIQUINI, *Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*, osserva che con il provvedimento d'urgenza in esame si intende porre rimedio alle disfunzioni create dal decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, in attesa del complessivo riordino della normativa in materia di accesso agli ordini professionali e di elezione dei rispettivi consigli; preannunzia altresì la disponibilità ad accettare un ordine del giorno che impegni il Governo a definire una disciplina specifica per la professione di ingegnere informatico.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

**Discussione di una mozione:
Sede dell'Autorità alimentare europea.**

PRESIDENTE avverte che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il dibattito è riprodotto in calce al calendario dei lavori dell'Assemblea.

Avverte altresì che è stata presentata l'ulteriore mozione Bertolini n. 101 che, vertendo sul medesimo argomento del documento di indirizzo iscritto all'ordine del giorno, sarà discussa congiuntamente.

Dichiara quindi aperta la discussione sulle linee generali delle mozioni.

LUCA MARCORA, nell'illustrare la sua mozione n. 79, richiama l'intenso lavoro svolto per promuovere la candidatura di Parma quale sede dell'Autorità alimentare europea, sottolineando, in particolare, che la città presenta tutti i requisiti richiesti dalla Commissione e dal Parlamento dell'Unione europea: ritiene pertanto auspicabile intensificare, anche a livello diplomatico, lo sforzo per assicurare che la richiamata Autorità abbia sede in Italia.

ANDREA GIORGIO FELICE MARIA ORSINI illustra la mozione Bertolini n. 101, di cui è cofirmatario, ricordando preliminarmente la significativa azione politico-diplomatica svolta dal Governo italiano in ambito europeo ed internazionale. Nel giudicare, inoltre, illogica l'eventuale scelta di Bruxelles quale sede definitiva dell'Autorità alimentare europea, ritiene invece naturale, al riguardo, la candidatura di Parma.

ALDO PREDÀ, rilevata l'opportunità che l'intero Parlamento sostenga la candidatura di Parma quale sede dell'Autorità alimentare europea, giudica tuttavia insufficienti le motivazioni addotte in favore di tale candidatura nella mozione Bertolini n. 101; nell'auspicare, quindi, che il Governo promuova le necessarie iniziative politico-diplomatiche, sottolinea l'importanza, ai fini della sicurezza alimentare, dell'attività che la richiamata autorità è chiamata a svolgere in un mercato che assume ormai una connotazione globale.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali delle mozioni.

ALFREDO LUIGI MANTICA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*, nell'esprimere parere favorevole sulle mozioni Marcora n. 79 e Bertolini n. 101, sottolinea l'impegno già profuso dal Governo a sostegno della candidatura di Parma quale sede dell'Autorità alimentare europea; preannunzia inoltre la disponibilità dell'Esecutivo ad appoggiare le ulte-

riori iniziative che saranno assunte dal comitato promotore della medesima candidatura.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Discussione di mozioni: Investimenti nelle aree svantaggiate.

PRESIDENTE avverte che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il dibattito è riprodotto in calce al calendario dei lavori dell'Assemblea.

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali delle mozioni.

NICOLA ROSSI illustra la mozione n. 88 (*Nuova formulazione*), sottolineando, in particolare, la necessità di sostenere gli investimenti, soprattutto privati, nel Mezzogiorno, al fine di superare il divario nella crescita economica tra il Meridione ed il resto del Paese. Paventa, altresì, i rischi che potrebbero derivare dalla fissazione di un tetto di spesa, nonché dall'onerosità delle procedure burocratiche poste a carico delle imprese per avvalersi dei benefici connessi al credito d'imposta. Auspica infine che sia ripristinata la normativa di cui all'articolo 8 della legge n. 388 del 2000.

ALESSANDRO DE FRANCISCIS, nell'illustrare la sua mozione n. 99, richiama i risultati positivi conseguiti nel Mezzogiorno grazie allo strumento del credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate. Rilevata altresì l'opportunità di prevedere l'eventuale cumulabilità tra tale beneficio e quelli recati dalla cosiddetta legge Tremonti-*bis*, paventa le deleterie conseguenze che ritiene deriveranno dall'eccessiva burocratizzazione delle procedure per l'accesso al credito d'imposta da parte delle imprese: invita pertanto il Governo a presentare alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sull'applicazione di tale strumento, anche al fine di valutare la congruità delle risorse finanziarie all'uopo stanziato.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali delle mozioni.

ALBERTO GIORGIO GAGLIARDI, *Sottosegretario di Stato per gli affari regionali*, ricorda che il Governo è intervenuto nella materia oggetto delle mozioni adottando il decreto-legge n. 138 del 2002, il cui disegno di legge di conversione è stato recentemente approvato dalla Camera, con il quale è opportunamente modificato l'articolo 8 della legge finanziaria per il 2001, richiamato negli atti di indirizzo.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge: Nomina componenti supplenti tribunale superiore delle acque pubbliche (2786).

PRESIDENTE comunica l'organizzazione dei tempi per il dibattito (*vedi resoconto stenografico pag. 36*).

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

LUIGI VITALI, *Relatore*, osserva che la proposta di legge tende a sanare una lacuna dell'ordinamento giuridico, rilevata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 305 del 2002, derivante dalla mancata previsione della nomina di membri supplenti del tribunale superiore delle acque pubbliche nei casi di ritardata o mancata nomina dei componenti titolari; auspica, pertanto, la sollecita approvazione del provvedimento.

ALBERTO GIORGIO GAGLIARDI, *Sottosegretario di Stato per gli affari regionali*, manifesta l'orientamento favorevole del Governo sulla proposta di legge in esame.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge: Tutela diritti patrimoniali acquirenti di immobili da costruire (38 ed abbinata).

PRESIDENTE avverte che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il dibattito è riprodotto in calce al calendario dei lavori dell'Assemblea.

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

GIUSEPPE FANFANI, *Relatore*, osserva che la proposta di legge in esame persegue l'obiettivo di evitare ripercussioni negative in capo agli acquirenti ed agli assegnatari di immobili qualora il soggetto cedente sia assoggettato ad una delle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare; nel rilevare che il testo potrà essere eventualmente integrato introducendo una norma volta a sanare gravi situazioni pregresse, auspica la sollecita approvazione del provvedimento.

ALBERTO GIORGIO GAGLIARDI, *Sottosegretario di Stato per gli affari regionali*, esprime un orientamento favorevole alla proposta di legge in esame.

LINO DUILIO sottolinea l'estrema necessità di definire un nuovo e più organico assetto normativo per la tutela dei cittadini che affidano ingenti risorse finanziarie ad imprese o a cooperative edilizie per la costruzione di immobili da adibire ad abitazione principale; richiamate inoltre le proposte innovative prospettate dal provvedimento in esame, auspica una sollecita approvazione della proposta di legge.

BEATRICE MARIA MAGNOLFI sottolinea l'assoluta necessità di individuare soluzioni legislative idonee a garantire la tutela degli acquirenti di immobili da costruire, anche attraverso meccanismi di fidejussione bancaria o assicurativa. Rileva, quindi, che l'eventuale approvazione della proposta di legge in discussione, nel testo della Commissione, rappresenterebbe un'adeguata risposta per tutti coloro che acquisiscono unità immobiliari sottoposte

a procedure fallimentari: auspica, al riguardo, l'approvazione di una proposta emendativa volta ad istituire un apposito fondo di solidarietà.

LUIGI VITALI, osservato che alla proposta di legge in discussione deve essere riconosciuto il merito di affrontare l'annoso problema della tutela degli acquirenti di immobili da costruire, giudica assolutamente prioritario l'adeguamento delle norme concernenti le procedure fallimentari. Nel manifestare, inoltre, disponibilità a prendere in considerazione proposte emendative volte a migliorare il testo della Commissione, riterrebbe inopportuno prevedere norme con effetto retroattivo dirette ad individuare forme di risarcimento in assenza di una preventiva definizione dei periodi di riferimento e degli eventuali oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali e prende atto che il relatore ed il rappresentante del Governo rinunziano alla replica.

Rinvia pertanto il seguito del dibattito ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge S. 628: Protezione della fauna selvatica e prelievo venatorio (approvato dal Senato) (2297 ed abbinata).

PRESIDENTE avverte che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il dibattito è riprodotto in calce al calendario dei lavori dell'Assemblea.

Avverte che sono state presentate la questione pregiudiziale per motivi di costituzionalità Boato ed altri, la questione pregiudiziale per motivi di merito Zanella ed altri e la questione sospensiva Pecoraro Scanio ed altri, che, non essendo state preannunciate in Conferenza dei presidenti di gruppo, saranno discusse in altra seduta.

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

LUIGINO VASCON, *Relatore*, osserva che il disegno di legge in discussione, del quale richiama il contenuto, mira a colmare un vuoto normativo riscontrabile nella legge n. 157 del 1992, individuando i principi ai quali le regioni dovranno attenersi nel disciplinare la potestà di deroga al divieto di prelievo venatorio: si darebbe così attuazione all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE. Ricordato, inoltre, che la materia è stata oggetto di contenzioso in ambito comunitario, nonché dinanzi alla Corte costituzionale, rileva che l'urgenza di approvare definitivamente il provvedimento è connessa anche ai tempi previsti dal calendario venatorio.

ALBERTO GIORGIO GAGLIARDI, *Sottosegretario di Stato per gli affari regionali*, auspica la sollecita approvazione del disegno di legge in esame, volto a dare attuazione, sia pure con notevole ritardo, ad una direttiva comunitaria.

EGIDIO BANTI, ricordato che il Senato ha approvato il disegno di legge in discussione ad ampia maggioranza, sottolinea la necessità di definire i principi generali ai quali le regioni dovranno attenersi nella disciplina delle deroghe previste dalla normativa comunitaria in materia di conservazione degli uccelli selvatici; rileva inoltre l'opportunità di attribuire il dovuto rilievo all'attività dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

GIUSEPPE ROMELE osserva che il provvedimento in esame è volto a garantire la corretta applicazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, colmando il vuoto normativo determinatosi anche a seguito delle diverse sentenze della Corte costituzionale intervenute in materia.

ORLANDO RUGGIERI, osservato preliminarmente che il mondo venatorio deve essere considerato un interlocutore responsabile relativamente alle iniziative da assumere a tutela dell'ambiente e del territorio, lamenta l'atteggiamento di precon-

certa chiusura assunto da alcuni gruppi nel corso dell'esame in Commissione del disegno di legge. Pur ritenendo auspicabile l'approvazione di talune proposte emendative, esprime un orientamento favorevole al provvedimento in esame.

SAURO SEDIOLI, nel manifestare netta contrarietà a logiche di liberalizzazione indiscriminata dell'attività venatoria, invita il Governo ad un attento monitoraggio sull'attuazione della legge n. 157 del 1992. Nel condividere, inoltre, le finalità sottese al disegno di legge in discussione, volto ad armonizzare la disciplina nazionale della materia alla normativa comunitaria, esprime un orientamento favorevole alla sua approvazione, con alcune modifiche migliorative del testo.

LUANA ZANELLA, richiamata la giurisprudenza della Corte costituzionale sulla questione concernente l'attuazione delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, esprime forti perplessità sulla pertinenza, l'utilità e l'efficacia del disegno di legge in discussione; ritiene necessario, in particolare, adottare, a livello sovranazionale, una disciplina organica della materia.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione sulle linee generali e prende atto che il relatore ed il rappresentante del Governo rinunziano alla replica.

Rinvia pertanto il seguito del dibattito ad altra seduta.

Per la risposta a strumenti del sindacato ispettivo e sull'ordine dei lavori.

ALFONSO PECORARO SCANIO, sollecitata la risposta ad atti di sindacato ispettivo presentati dai deputati Verdi-L'Ulivo, chiede che il Governo riferisca sollecitamente alla Camera sul grave incidente ferroviario verificatosi sabato scorso in Sicilia.

PRESIDENTE assicura che riferirà al Presidente della Camera perché interessi il Governo.

Proposta di trasferimento in sede legislativa di una proposta di legge.

PRESIDENTE comunica che sarà iscritto all'ordine del giorno della seduta di domani il trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 2308 ed abbinata.

**Ordine del giorno
della seduta di domani.**

PRESIDENTE comunica l'ordine del giorno della seduta di domani:

Martedì 23 luglio 2002, alle 9,30.

(Vedi resoconto stenografico pag. 66).

La seduta termina alle 20.

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARIO CLEMENTE MASTELLA

La seduta comincia alle 15.

LUCIANO DUSSIN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta dell'8 luglio 2002.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Alemanno, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bono, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Dozzo, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Manzini, Maroni, Martinat, Martusciello, Matteoli, Pisanu, Polledri, Possa, Prestigiaco, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte e Vietti sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono quaranta, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Modifica nella composizione della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato, in data 18 luglio 2002,

ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per le questioni regionali il senatore Ettore Pirovano in sostituzione del senatore Cesarino Monti, dimissionario.

Discussione del disegno di legge: S. 1490 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, recante disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni (approvato dal Senato) (3030) (ore 15,05).

PRESIDENTE. L'ordine giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, recante disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni.

**(Discussione sulle linee generali
– A.C. 3030)**

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto che le Commissioni II (Giustizia) e VII (Cultura) si intendono autorizzate a riferire oralmente.

Il relatore per la VII Commissione, onorevole Orsini, ha facoltà di svolgere la relazione, anche in sostituzione del relatore per la II Commissione.

ANDREA GIORGIO FELICE MARIA ORSINI, *Relatore per la VII Commissione.*

Signor Presidente, il decreto-legge che siamo chiamati a convertire serve a regolamentare l'accesso alle professioni in una fase transitoria nella quale abbiamo ancora i titolari di diplomi di laurea che si sono laureati prima dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 328, relativo alla riforma universitaria. Tra l'altro, siamo anche in una fase in qualche modo transitoria per quanto riguarda l'ordinamento delle professioni, in relazione al quale — come è noto — sono in atto una serie di provvedimenti di modifica che il Governo e il Parlamento stanno affrontando.

L'urgenza e la necessità di questo decreto-legge nascevano dal fatto che era già in previsione una sessione di esami di Stato per il giugno 2002 che, nel frattempo, si è svolta. Da un lato, quindi, si sono prospettate la necessità e l'urgenza di procedere con lo strumento del decreto-legge proprio per ottenere normative necessarie e funzionali a consentire ai laureati — prima della riforma — di partecipare agli esami di Stato, dall'altro si è palesata la rilevante necessità di convertire il decreto-legge in tempi utili perché, evidentemente, essendosi già svolti gli esami, si creerebbe — nel caso in cui questo decreto-legge non fosse convertito — una situazione anomala ed insostenibile per coloro che hanno sostenuto gli esami sulla base di queste normative. Vi è anche la necessità di evitare ulteriori modifiche a questo decreto-legge visti i tempi limitati. Infatti, al di là del merito delle singole richieste emendative, credo sia troppo elevato il rischio di far decadere questa normativa.

Il decreto-legge in esame consiste in quattro articoli, il primo dei quali prevede la possibilità per i titolari di diploma e di laurea conseguiti prima della riforma di sostenere gli esami di Stato per il 2002 e per il 2003, secondo l'ordinamento vigente: in pratica, con i criteri ed i requisiti per l'abilitazione previsti prima del decreto-legge. Inoltre, vi è il secondo comma dell'articolo 1 che colma una lacuna del

decreto del Presidente della Repubblica n. 328 per quanto riguarda l'albo degli assistenti sociali.

La questione è abbastanza complessa e di dettaglio. Basti dire che l'albo degli assistenti sociali è diviso in due sezioni: la sezione A e la sezione B, alle quali si accede con il possesso di titoli diversi (in un caso, occorre la laurea specialistica, mentre nell'altro la laurea triennale). Per il passaggio da una sezione all'altra dell'albo, il regolamento prevede che gli aspiranti siano esonerati da una delle prove scritte, ma non specifica quale. Il provvedimento coglie l'occasione per colmare la suddetta lacuna, precisando la prova scritta dalla quale alcuni aspiranti sono esentati.

L'articolo 2 riguarda l'ammissione alle scuole di specializzazione per le professioni legali. Come è noto, la cosiddetta legge Bassanini 2 ha previsto l'istituzione delle scuole di specializzazione per l'accesso alle professioni legali cui sono preliminari il tirocinio e l'esame di Stato.

L'ammissione avviene a numero chiuso, sulla base della prova d'esame costituita da 50 quesiti a risposta multipla, di contenuto identico su tutto il territorio nazionale.

Anche a parere del Governo, le modalità esecutive di questi esami con lo strumento dei quiz appaiono del tutto inadeguate a selezionare efficacemente l'accesso ad una scuola giuridica. Nonostante sia in atto — cito la relazione — un ripensamento sulla struttura delle scuole e sull'articolazione dei percorsi formativi, anche in relazione al valore dei diplomi rilasciati, essendo le prove di esame imminenti (avverranno nel novembre 2002) e, quindi, presumibilmente non in tempo utile perché tale ripensamento e tale articolazione possano essere compiute, con il provvedimento si stabilisce il mantenimento del sistema a quiz, disciplina transitoria già utilizzata per gli esami del 2001.

All'articolo 3 si unifica l'accesso al tirocinio per le professioni di dottore e di ragioniere commercialista per i titolari sia di laurea triennale sia di laurea specialistica. Si tratta di una norma che riguarda

una fase di transizione perché il Governo sta lavorando sulla disciplina di riordino delle professioni di dottore, di ragioniere commercialista e di perito commerciale che comporta, di fatto, una sostanziale omogeneità delle attribuzioni di tali professionisti; di conseguenza, non vi è ragione di mantenere questa differenziazione.

L'articolo 3 prevede, inoltre, l'iscrizione nel registro dei praticanti per l'esercizio della professione di dottore commercialista, di ragioniere e di perito commerciale per tutti coloro che abbiano ottenuto la laurea in economia e commercio, secondo l'ordinamento previgente alla riforma universitaria. Il terzo comma, introdotto dal Senato, fissa in tre anni la durata del tirocinio per l'esercizio della professione di dottore commercialista, di ragioniere e di perito commerciale. Ricordo che la durata dei tre anni del periodo di tirocinio, che corrisponde ad una normativa europea, a criteri europei, è funzionale alla possibilità di esercitare la professione in ambito europeo.

L'articolo 4 proroga la durata degli organi collegiali, provinciali, regionali e nazionali di numerosi ordini professionali fino alla data dell'entrata in vigore del nuovo regolamento con cui verranno definite le procedure elettorali ed il funzionamento degli organi in sede disciplinare. Anche in questo caso si sta lavorando su un altro degli aspetti delle riforme in atto degli ordini professionali. Si tratta di una riforma dei regolamenti per l'elezione degli organi. In attesa della riforma e onde evitare disparità fra consigli eletti prima della riforma e quelli eletti successivamente, aventi, quindi, regolamenti diversi e quant'altro, con il provvedimento si prorogano e si mantengono in essere, fino al compimento della riforma o comunque non oltre il giugno del 2004, i consigli degli organi collegiali attualmente costituiti. Si tratta degli ordini di dottore agronomo e forestale, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, ingegnere e psicologo.

Su tale materia vi è una forte richiesta, razionale e comprensibile, da parte di

molti ordini professionali (ripresa in Commissione da diversi colleghi), di consentire, in qualche modo, il completamento delle operazioni elettorali già avviate per il rinnovo di alcuni consigli di organi.

Va osservato però che, se il problema è reale, la soluzione non può essere questa. Valuteremo meglio la questione nel corso dell'esame di eventuali proposte emendative, ove venissero ripresentate, anche in aula, anche se mi sento di anticipare che la materia ha una sua sostenibilità logica, ma penso che, da un lato, sia difficilmente ipotizzabile emendare il decreto-legge proprio per una questione di tempi, cui facevo riferimento prima, che metterebbero a grave rischio la conversione, e, dall'altro, sia comunque opportuno evitare una disparità di concetti e criteri. Dobbiamo infatti mantenere un concetto di certezza del diritto e quindi di omogeneità del diritto, per cui non è opportuno che si proceda ad alcuni rinnovi oggi, stante il regime di una disciplina, mentre se ne sta predisponendo una nuova che di fatto delegittimerebbe coloro che venissero eletti da oggi con questa normativa.

È dunque preferibile attendere e mantenere in essere un regime di *prorogatio* e successivamente procedere con serenità, in tempi ragionevoli, anche perché ritengo che il Governo intenda garantire una tempestiva ragionevole per la disciplina di tali questioni, al fine di procedere al rinnovo in termini omogenei su tutto il territorio nazionale.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MARIA GRAZIA SILIQUINI, *Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Colasio. Ne ha facoltà.

ANDREA COLASIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento oggi in discussione, la conversione in legge del decreto-legge n. 107, è sicuramente un

atto di rilievo, la cui necessità e la cui urgenza, a monte, rinviano all'esigenza di governare gli effetti che la riforma del nostro sistema universitario ha prodotto rispetto al sistema delle professioni e ai suoi canali di accesso e selezione. La riforma, avendo prodotto significative innovazioni degli ordinamenti universitari, ha comportato la necessità di produrre innovazioni legislative che meglio la raccordino al mondo del lavoro e all'universo delle professioni.

Sistema universitario e sistema delle professioni sono del resto attraversati da profondi processi di trasformazione congruenti con il definitivo mutamento di scenario che vede la società italiana sempre più lontana dal vecchio modello fordista, incentrato sulla tradizionale linea di frattura fra capitale e lavoro, sempre più attratta nell'orbita della società post-tayloristica, della società della conoscenza dove il ruolo delle libere professioni viene ad acquisire *status* e funzioni sempre più centrali e strategiche.

Da tale intreccio, ovvero fra riforma del sistema universitario, mondo delle professioni e loro ordinamenti, può nascere un profondo processo di modernizzazione del paese e qui occorre operare con intelligenza politica, superando inerzialità burocratiche a lungo sedimentatesi, nonché le vischiosità e le tentazioni corporative, aprendo alla competizione le attività professionali che sempre più si situano in un contesto globale e devono fornire nuove risposte, in termini di qualità e responsabilità, ai cittadini e al sistema delle imprese.

Con la società cambiano infatti anche il ruolo, la funzione e la stessa fisionomia delle professioni. Se si considera che oltre al milione e mezzo di professionisti iscritti ad ordini e collegi, si possono individuare, stando ad un'analisi del CNEL, almeno 200 nuove figure professionali prive di specifica disciplina professionale, si comprende come se gli interventi-tampone sono necessari, non sia meno improrogabile una riforma globale del mondo delle professioni che non può essere normato

da una legislazione e da regole che affondano le loro radici nella storia del novecento.

Non meno importante è sottolineare come già del 1994, secondo i dati ISTAT ed INPS, il contributo dei servizi professionali rispetto al PIL fosse pari al 3,3 per cento ed oggi si situi, secondo alcune analisi, su valori intorno al 10 per cento.

Va ancora precisato come la categoria « servizi professionali », utilizzata in sede comunitaria e internazionale, sia denotativa di un universo estremamente variegato ed articolato di attività diverse, nonché bisognosa, a tutela dei cittadini, di legislazioni, regolamenti e codici deontologici specifici.

Si va, infatti, dalle figure più tradizionali del medico e dell'avvocato al comunicatore d'impresa ed al grafico pubblicitario per finire con quelle, prodotte e innestatesi sulla rete di Internet, del progettatore di siti e portali fino al gestore di rete. Il settore, in sintesi, rappresenta una parte di tutto rilievo del nostro mercato del lavoro ed è oggi, in continuità con l'operato dei precedenti Governi, suscettibile di una riforma organica le cui profonde implicazioni, anche di natura concettuale, devono essere chiare.

Diversi sono i punti di rilievo: le professioni intellettuali esprimono, infatti, una specificità di valori cognitivi tecnici non assimilabili e riducibili alla realtà delle ordinarie imprese commerciali. È fondamentale, infatti, la distinzione che incorre, per il cittadino-utente, tra l'acquisto di una prestazione professionale e l'acquisto di una merce o di un prodotto: nel primo caso, ci si confronta con un rapporto fiduciario, i cui risultati sono correlati alla qualità, alla correttezza ed alla responsabilità del professionista; nel secondo caso, invece si acquistano merci, vale a dire oggetti esistenti, definiti e definibili, misurabili nella quantità, nelle caratteristiche, nei requisiti e nel prezzo, e la possibilità per l'utente-acquirente di procedere, ai fini della scelta, a processi comparativi è più marcata.

Molto più accentuata è poi la relazione di asimmetria informativa che permea il

rapporto intercorrente tra l'utente e il prestatore di servizi professionali, depositario di competenze e di saperi tecnico-specialistici non privi di una certa aurea di sacralità. Tale naturale asimmetria relazionale tra utente e professionista (medico, avvocato o tributarista che sia) impone un suo bilanciamento tramite regole deontologiche, requisiti di qualità, controlli e responsabilità non intesi quali privilegi di natura corporativa — sia chiaro —, ma nell'interesse del cittadino-utente. A ciò si aggiunga che, in sintonia con i principi di sussidiarietà orizzontale e verticale, la più recente legislazione ha riconosciuto in più campi il ruolo ausiliare dei professionisti nell'espletamento di servizi pubblici; ciò rende persino superfluo il dibattito sviluppatosi, anche in sede comunitaria, circa l'inquadramento dei servizi professionali all'interno della nozione di impresa.

Precisata la specificità della prestazione professionale rispetto all'oggetto prodotto dall'impresa, va detto come siamo convinti che l'esigenza di tutelare i saperi ed i valori professionali sia compatibile con gli ordinamenti specifici dei mercati, nonché un imperativo sempre più sentito nella società della conoscenza. Ne consegue che, nel contesto del nuovo mondo del lavoro, va riconosciuto al sistema delle professioni tutta la sua dignità, il suo ruolo ed il suo *status*, nella consapevolezza che le professioni autonome ed intellettuali sono una grande risorsa (anche politica) del paese, a condizione, però, che vi sia uno statuto moderno di esse, con regole e principi nuovi, introdotti da una legge generale di principi.

Tale esigenza, peraltro, è sollecitata anche dalla riforma costituzionale, che al nuovo articolo 117 della Costituzione prevede, come è noto, le professioni tra le materie oggetto di legislazione concorrente. Sarebbe assurdo, tuttavia, immaginare nel mercato europeo dei servizi e nel mondo dei mercati globali ordinamenti professionali differenziati per regioni, come in qualche caso sta avvenendo, con il rischio di innalzare barriere normative e burocratiche. Sarebbe sbagliato, ovviamente, escludere l'esercizio di potestà re-

gionali su vari temi di natura organizzativa, di collaborazione ai servizi, di formazione ed anche di strutturazione su base regionale. Tuttavia, proprio a questi fini è indispensabile la sollecita approvazione di una legge di principi — non di una legge delega — che fissi i punti fondamentali validi sull'intero territorio nazionale, delineando un quadro certo e moderno di riferimento per l'intera materia, senza provvedimenti parziali, stralci o altre misure che rischiano di disperdere il bene prezioso di soluzioni condivise sia dalle professioni tradizionali, sia dal mondo delle nuove professioni del lavoro autonomo. D'altronde, lo Stato ha un dovere preciso di intervento, poiché (è bene non dimenticarlo) la materia della concorrenza è di competenza esclusiva del livello nazionale, e quindi del Parlamento.

Per questo, noi deputati del gruppo della Margherita, vogliamo una riforma delle professioni che, muovendo da un modello, peraltro condiviso dall'OCSE, affermi i seguenti principi: la creazione di un sistema duale che legittimi, accanto agli ordini e ai collegi professionali, anche il mondo delle nuove professioni, basato sulle libere associazioni riconosciute tramite requisiti statutari previsti per legge; l'iscrizione ad un albo presso il dipartimento delle professioni da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il rilascio dell'attestato di competenza degli iscritti, secondo il modello previsto dalle direttive comunitarie (il nuovo sistema duale costituirà un incentivo notevole all'autorganizzazione nel mondo del lavoro, con forme di garanzia per i cittadini; si tratta di un modello che dischiude potenzialità notevoli, soprattutto per i giovani, liberando e legittimando spazi per la creatività, l'innovazione e la nuova occupazione); il pieno riconoscimento dell'esercizio professionale tramite società di professionisti con esclusione del socio terzo di puro capitale per le attività riconosciute e società commerciali per le nuove attività (si tratta di un progresso enorme e decisivo che consentirà maggiore competitività anche sul piano internazionale, attuando in concreto la riforma del 1997 e supe-

rando la vecchia legge del 1939 che impediva l'esercizio professionale in forma societaria); la revisione dei minimi tariffari che vanno mantenuti per l'attività di pubblico interesse, privilegiando i meccanismi negoziali con la gestione di essi da parte di un organo aperto alla partecipazione di rappresentanze di tutela dei consumatori e degli utenti; il riconoscimento per i giovani praticanti del diritto all'equo compenso e comunque ad un minimo riconosciuto e la possibilità di svolgere il tirocinio che non dovrà comunque essere superiore ad un anno, all'interno della formazione universitaria, in alternativa al praticantato oggi svolto quasi esclusivamente negli studi professionali che spesso genera un ingiustificato sfruttamento dei giovani subito dopo la laurea; la riforma dell'esame di Stato secondo criteri di oggettività, imparzialità e semplificazione, prevedendo la possibilità di valutazione abilitante direttamente collegata al tirocinio; il riconoscimento della pubblicità del contenuto informativo in grado di promuovere meglio l'offerta e di stimolare la concorrenza, senza cadere, tuttavia, in eccessi dannosi; il riconoscimento dell'ordine professionale come ente pubblico non economico ma limitatamente a precise funzioni pubblicitiche, tenuta degli albi, deontologia, tutela dei soli interessi generali, senza pericolose sovrapposizioni con il libero associazionismo sindacale; la promozione della formazione continua e obbligatoria e di crediti d'imposta per la ricerca di elevato contenuto scientifico e tecnico disciplinare; l'obbligo di copertura assicurativa per tutti i professionisti per meglio garantire i cittadini utenti dai rischi e dagli eventuali danni derivanti da errori o adempimenti professionali; l'aggancio dei profili professionali al nuovo assetto delle lauree brevi e specialistiche, incentivando le nuove forme di organizzazione del lavoro; il riconoscimento del principio della libera scelta dell'iscrizione a più albi professionali nell'ambito di equipollenze di percorsi formativi, dichiarate sulla base di intese cioè di ordini e di collegi strettamente interessati.

Naturalmente, una legge generale di principi deve riservare ampio spazio regolamentare per l'attuazione alle organizzazioni professionali, nell'ambito di un progetto condiviso e concertato dell'interesse generale del paese.

Nell'ambito di questa nostra visione delle professioni, riteniamo che il provvedimento in esame, espressamente dedicato all'accesso alle professioni, abbia il pregio di far fronte alle seguenti esigenze: evitare che i possessori di titoli, rilasciati ai sensi dei vecchi ordinamenti, siano costretti a sostenere prove d'esame basate su nuovi percorsi; assicurare uno sbocco professionale ai possessori dei nuovi titoli in materie economiche; assicurare il regolare svolgimento delle prove selettive per l'accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali nell'anno 2002-2003.

Tuttavia, il decreto-legge proposto per la conversione contiene numerosi errori, insufficienze ed omissioni. In particolare, viene escluso ogni riconoscimento alla categoria professionale degli informatici, sia laureati in scienze dell'informazione sia in informatica senza che tale problema ben noto sia affrontato né con proposte di accesso al settore degli ingegneri dell'informatica né con altre soluzioni. Inoltre, vengono omesse fondamentali decisioni nell'ambito della disciplina delle scuole di specializzazione per le professioni legali ove è del tutto evidente che il conseguimento del titolo di specializzazione non può avere effetto solo sulla durata del tirocinio ma anche sulle modalità di svolgimento dell'esame di Stato nel senso di sostituire almeno la prova scritta secondo un ragionevole principio di semplificazione all'accesso nel rispetto sempre dell'attualità del percorso formativo.

Vengono parimenti aggravati, nell'ambito del giusto processo di omogeneizzazione delle professioni di commercialista, ragioniere e perito commerciale, i percorsi di accesso, con l'innalzamento del tirocinio a tre anni, senza precisare che ciò debba valere soltanto per i titolari di laurea triennale e non per tutti. Viceversa, è omessa la disposizione, anch'essa espressione del ragionevole principio di sempli-

ficazione dell'accesso, secondo cui i titolari di lauree specialistiche che abbiano compiuto *stage* formativi attestati da università ed ordini competenti per un monte ore determinato debbano essere ammessi agli esami di Stato.

Vengono, altresì, omesse – e sprecate – altre preziose opportunità: ad esempio, quella di riconoscere, finalmente, il diritto dei giornalisti all'esame di Stato sulla base di una disciplina moderna che premi la professionalità e la consapevolezza deontologica, elementi essenziali nell'attuale società dell'informazione ed affranchi il riconoscimento professionale dalla mera soggezione al contratto con gli editori. È un tema, questo, su cui il gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo presenterà una specifica proposta di legge.

Anche l'articolo 4 del decreto-legge – che congela, in un certo qual modo, gli attuali consigli degli ordini fino al 30 giugno 2004, in attesa della riforma – è il segno di una non volontà del Governo di provvedere in via organica, con l'effetto di acuire le critiche nei confronti degli organismi delle professioni, che sono in tal modo sottratti, sia pure in via del tutto transitoria, all'ordinaria dialettica democratica.

Su questo e sugli altri temi enunciati abbiamo presentato numerosi emendamenti, che auspichiamo vivamente siano accolti, per migliorare un provvedimento importante, che può e deve essere migliorato.

Sulla base del confronto parlamentare e delle modalità con le quali verranno recepiti o meno i nostri emendamenti, ci riserviamo, come gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo, di esprimere in sede di dichiarazioni di voto un definitivo parere in merito.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Tocci. Ne ha facoltà.

WALTER TOCCI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, è, tutto sommato, un piccolo provvedimento composto di pochi articoli; eppure, in questi pochi articoli, il

Governo è riuscito a scontentare tante persone. Ho fatto un calcolo: gli articoli sono appena cinque, ma sono almeno cinquantamila le persone scontentate da questo testo legislativo!

Infatti, con questo decreto-legge, avete impedito a tanti italiani, a tanti laureati, di partecipare agli esami di Stato, di accedere ai tirocini per dottore commercialista ed avete anche impedito, in alcune situazioni, la libera partecipazione alle elezioni per il rinnovo degli organi degli ordini professionali.

Sarà cura dell'opposizione spiegare a tutte queste persone scontente come stiano davvero le cose. Credo che tra questi (più o meno) cinquantamila scontenti vi siano anche tanti elettori della Casa delle libertà, ai quali cercheremo di aprire gli occhi anche tramite la discussione di questo disegno di legge di conversione. I casi sono due: o cambiate questo decreto-legge oppure vi faremo perdere migliaia di voti tra queste cinquantamila persone che non hanno gradito norme così restrittive.

E non vale, onorevole relatore, l'alibi dei tempi: se anche voi vi siete accorti che ci sono errori, cose da modificare – e mi sembra di capire dalle sue parole che questa coscienza dell'errore sta maturando – si può benissimo pensare di correggerle.

Quando il Parlamento ha piena conoscenza che un testo legislativo merita una correzione, deve farlo; ci sono i tempi per tornare al Senato nei prossimi giorni e, se domani in sede di votazione, ci fosse da parte vostra la volontà di modificare in questa Assemblea alcune cose, non mancherà da parte dell'opposizione una piena disponibilità ad accelerare i tempi, sia nella discussione alla Camera sia nella discussione al Senato.

D'altro canto, già nella discussione al Senato, la nostra parte politica ha dimostrato ampia disponibilità ad accelerare i tempi, a non fare ostruzionismo, a non impedire l'esame del provvedimento. Quindi, non nascondetevi dietro questo alibi; è possibile correggere il testo, e, se correggerete qualcosa – ciò che è necessario, evidentemente – , dall'opposizione avrete la massima disponibilità a fare un

nuovo passaggio al Senato prima della scadenza del decreto stesso. Altrimenti, noi spiegheremo a questi 50 mila italiani che vi siete pervicacemente attestati su una linea di chiusura e che, pur avendo preso coscienza, in seguito alle nostre denunce e alle nostre proposte, dei limiti ed errori di questo decreto, non avete voluto modificarlo.

Mi scuserete se, per argomentare la nostra posizione, non ricorro ad argomenti molto aulici, ma vi ricordo che è possibile che voi perdiate voti, perché il fatto di perdere voti è quello che vi allarma di più; questo — non certo la razionalità legislativa e neppure il buon Governo — può convincervi a modificare la vostra posizione.

Prendiamo, ad esempio, i ragazzi che sono iscritti all'università nell'ultimo anno del vecchio ordinamento, quindi nell'anno accademico 2000-2001. Voi dite a questi studenti, a questi ragazzi, che potranno fare l'esame di Stato con le vecchie regole, quindi con il vecchio ordinamento secondo il quale si sono iscritti, entro il 2003. Che cosa significa? Qual è la *ratio* di questa norma? Voi dite ad uno studente, per esempio di ingegneria, che si è iscritto nel 2000, che deve chiudere gli studi entro il 2003, cioè in tre anni, per poter utilizzare le norme del vecchio ordinamento. Oppure state dicendo a quello studente che deve immediatamente scegliere il nuovo ordinamento. Questo è curioso perché tutti i giorni sulla stampa, nei convegni, parlate contro la riforma universitaria proposta e approvata dall'Ulivo e poi, con questa norma, costringete migliaia di studenti ad iscriversi secondo il nuovo ordinamento, a passare dal vecchio ordinamento, in base al quale si sono iscritti, al nuovo ordinamento. È curiosa questa forzatura, questo voler obbligare quei ragazzi.

Noi riteniamo che bisogna lasciare liberi quei ragazzi; se vogliono continuare con il vecchio ordinamento, possono farlo sino alla scadenza del tempo congruo — cinque anni, la durata di un corso di laurea — secondo le vecchie regole di accesso all'esame di Stato.

Ho l'impressione — anche in questo caso non so se ho interpretato male, sottosegretario di Stato — che la senatrice Siliquini in Commissione si sia accorta di questa discrasia e abbia risposto: prima che quei ragazzi arrivino alla laurea, noi presenteremo un nuovo disegno di legge che prolungherà i tempi. Quindi, anche in questo caso, siete consapevoli che avete scritto una norma fallace e, sostanzialmente, dite a questi ragazzi: cominciate a studiare; mentre voi studiate cambieremo la legge.

È sconcertante questo modo di affrontare le questioni, perché significa che voi dite a questi studenti che, mentre studiano, mentre si concentrano sui libri di testo, nello stesso periodo, debbono tenere d'occhio la *Gazzetta Ufficiale*, aspettando che il Governo proponga un disegno di legge, un decreto-legge, che allunghi sino alla data congrua il tempo a disposizione per sostenere l'esame di Stato secondo le vecchie regole, così come ci si è iscritti al vecchio ordinamento.

Questa è la lotta alla burocrazia che avevate promesso in campagna elettorale? Costringere uno studente, mentre svolge il suo programma di studi, a controllare, giorno per giorno, la *Gazzetta Ufficiale* per decidere cosa fare del suo futuro? Questa è la liberazione, che avevate promesso ai cittadini, dalle norme burocratiche? Penso sia un palese errore di questo testo legislativo ed è colpevole, avendolo visto come errore, non correggerlo in tempo.

Ma ancora più grave è la situazione dei laureati in scienza dell'informazione. Voi negate a questi informatici, circa 25.000 informatici italiani, di accedere all'esame di Stato. Sono 25.000 informatici che hanno iniziato, i più anziani, nel 1969, quando fu introdotta in Italia la facoltà di scienze dell'informazione e voglio ricordare che, fino al 1992, quando fu istituito il corso di laurea in ingegneria informatica, questi laureati erano anche gli unici laureati in informatica nel nostro paese. Si tratta quindi di 25.000 professionisti che hanno introdotto l'informatica in Italia, che sono stati i pionieri di questa importantissima disciplina e voi, con questa

norma, dite a questi 25.000 informatici che non possono partecipare all'esame di Stato. È una cosa enorme ed è una cosa che non ha alcuna giustificazione. Se infatti poteva averla in passato, quando l'ordine degli ingegneri era un ordine complessivo che comprendeva tutte le diverse professionalità, oggi questa negazione, questa discriminazione, questo divieto di accesso non ha più alcun senso. Con la riforma, infatti, l'ordine degli ingegneri è stato diviso in tre settori tra i quali anche quello dell'informatica. Tanto è vero che i nuovi laureati in scienza dell'informazione possono benissimo accedere a questa sezione dell'ordine degli ingegneri e non solo, anche un vecchio ingegnere, magari con una laurea in un ramo molto diverso dall'informatica (un ingegnere edile o meccanico) può benissimo sostenere l'esame di Stato per la sezione informatica dell'ordine degli ingegneri. Non può farlo, invece, un professionista laureato in scienze dell'informazione negli anni settanta, da pioniere in questo settore e che, quindi, ha sviluppato un'esperienza professionale di grande livello. Voi state dicendo a questi 25.000 professionisti che non potranno mai firmare un progetto di un sistema informativo mentre può firmarlo un ingegnere edile o un ingegnere meccanico. Voi state dicendo a questi 25.000 informatici che non possono partecipare all'esame di Stato, cioè voi state dicendo che, a prescindere dalle valutazioni dell'esame di Stato, questi informatici non sono all'altezza, non hanno la professionalità adeguata per firmare un progetto di un sistema informativo. State dicendo una cosa enorme. Andiamo a valutare le singole professionalità di queste persone! Noi non diciamo, ovviamente, che tutti debbano entrare nell'ordine degli ingegneri; noi chiediamo di dare la possibilità a questi venticinquemila informatici italiani di partecipare all'esame di Stato che è un esame rigoroso, severo, e in quella sede si vedrà chi ha le capacità e le competenze specifiche per firmare progetti e per svolgere quelle attività tipiche correlate all'iscrizione ad un ordine professionale. Voi negate alla radice questa possibilità e dite,

alla radice, che questi 25.000 informatici non sono capaci di svolgere lavori che, probabilmente, svolgono già da tanti anni in attività equivalenti.

Ecco, quindi, che siamo in presenza, anche in questo caso, di una negazione della libera professione: voi impedito, totalmente, a questi 25.000 liberi professionisti di esercitare la libera professione. E la chiamate Casa delle libertà! Devo dire che è una Casa delle libertà molto stretta ed angusta: chi è dentro è dentro, chi sta fuori rimane fuori.

Secondo questa norma, anche i diplomati universitari in economia e commercio non potranno più svolgere il tirocinio. Anche in questo caso la norma riguarda direttamente migliaia di persone, studenti che hanno creduto nella riforma del diploma universitario del 1992, una delle prime innovazioni introdotte nel sistema universitario italiano. Anche se complessivamente tale riforma non ha riscosso grande successo (tant'è vero che alla fine degli anni 90 è maturata una riforma più organica, quella di cui appunto siamo qui a discutere), in quasi un decennio molte persone hanno creduto al nuovo strumento del diploma universitario, studiando proprio per questo ed ottenendo tale titolo. Oggi, chi ha il diploma universitario in economia e commercio non può più partecipare al tirocinio. Francamente, non penso — voglio credere alla vostra buona fede — che ci sia perfidia nell'esclusione di questi diplomati. Penso piuttosto che si sia trattato di una svista: nel redigere tale norma avete citato tutte le lauree coerenti con quella data posizione, dimenticandovi però del diploma universitario. Si tratterebbe di un errore, che può sempre capitare. Ebbene, se si tratta di un errore, siamo qui per correggerlo.

Ritorno a quanto detto all'inizio del mio intervento: se, da parte vostra, vi è la volontà di apportare correzioni al testo laddove necessario, laddove cioè oggi vi sono norme veramente assurde, incongrue, irrazionali, capaci di produrre danni per migliaia di persone; se, ripeto, ci fosse da parte vostra questa volontà, noi saremmo qui pronti a corrispondervi con la piena

disponibilità ad accelerare i tempi di esame per concludere l'iter del provvedimento entro il termine per la sua conversione in legge.

Il fatto più clamoroso, più illogico e perfino un po' persecutorio è la pretesa di stabilire un triennio di tirocinio per chi abbia conseguito la laurea in economia e commercio. Per diventare dottore commercialista un nostro laureato dovrà svolgere tre anni di tirocinio. Non so se abbiate fatto bene i conti: un ragazzo che ha terminato le scuole medie superiori, secondo il nuovo ordinamento, dovrà studiare tre anni per conseguire la laurea breve, poi altri due per ottenere la laurea specialistica in economia e commercio ed infine, voi prevedete, altri tre anni di tirocinio. Si tratta, in totale, di otto anni di formazione superiore per poter diventare dottore commercialista; otto anni se questo giovane è un fenomeno, che rispetta tutte le tappe, che non perde una sessione di esami, che fa subito il tirocinio; insomma, se si tratta di uno studente che raggiunge il pieno successo durante la sua carriera universitaria, altrimenti questi otto anni potrebbero diventare 9,10 e così via.

Voi dite perciò che un giovane, per diventare dottore commercialista, deve stare circa dieci anni nell'alta formazione. È questo ciò che state dicendo ai nostri ragazzi. È assurdo! Abbiamo tanto bisogno di professionisti, di laureati che entrano nel mercato del lavoro, e voi dite invece ad un ragazzo di rimanere otto, dieci anni nella fase di formazione.

È sbagliato il riferimento che fate alla direttiva europea. Vi invito a leggerla bene. La direttiva europea fa riferimento alla laurea breve di tre anni. Pertanto, i tre anni di tirocinio rappresentano, in quel caso, una durata logica e congruente, perché con tre anni di formazione universitaria e tre di tirocinio abbiamo un totale di sei anni per il ciclo di formazione. Quando però pretendete di stabilire tre anni di tirocinio per il laureato che ha conseguito la laurea di specializzazione di cinque anni, arrivate al paradosso che ho appena ricordato.

Vi ricordo che nel nostro paese la legislazione vigente, non a caso, con specifico riferimento ai laureati in giurisprudenza ed in economia, già stabilisce che il tirocinio abbia una durata di due anni (mi riferisco alla legge n. 1068 del 1953). Pertanto, peggiorate la situazione, facendo una cosa che, lungi dall'essere coerente con le direttive europee, in realtà le smentisce; soprattutto, anche in questo caso, rendete molto più difficile il cammino dei nostri giovani per giungere ad esercitare la libera professione.

Vi è poi l'articolo 4, che blocca le elezioni per il rinnovo degli organi degli ordini professionali. Francamente, ho cercato di capire (e mi sforzerò ancora di farlo) la *ratio* di questo articolo, ma non riesco a comprenderla. Che bisogno c'è di bloccare le elezioni per il rinnovo degli organi dirigenti degli ordini professionali? Certamente, vi è una legislazione *in itinere*, ma ciò è sempre vero, perché, magari, fra un anno vi saranno altre norme; del resto, voi stessi avete annunciato un disegno di legge organico di riordino del settore.

Ciò significa che, quando verrà approvato il disegno di legge che avete annunciato, vi sarà un'altra proroga della scadenza dei termini con riferimento alle elezioni degli ordini professionali? È evidente che la materia in questione, dal punto di vista normativo, è in una fase di *work in progress* e ciò significa che nei prossimi anni vi saranno diverse occasioni per ritornare su questi aspetti. Tuttavia, secondo il vostro criterio, ogni anno si dovrebbe stabilire un rinvio delle elezioni; in altri termini, state dicendo che, con riferimento agli organi degli ordini professionali, non vi saranno più elezioni.

Ritengo che soprattutto chi si definisce Casa delle libertà debba stare molto attento quando blocca un procedimento elettorale. Infatti, per fare ciò bisogna avere ragioni forti ed ineccepibili, che non occorre neanche spiegare, considerata la loro evidenza ed il loro carattere cristallino.

Al contrario, francamente, si fatica a capire il motivo che sta alla base di questa disposizione, così come si fatica a com-

prendere la durata spropositata di questo rinvio: si parla addirittura di due anni, nel corso dei quali — lo ripeto — interverranno ulteriori norme. Pertanto, seguendo la *ratio* (si fa per dire!) di questa vostra norma, saremo sempre in una fase di cambiamento normativo e, quindi, sempre in una fase di rinvio.

E che dire a proposito di coloro per i quali sono già iniziate le procedure elettorali? Che cosa bisogna dire a quelle migliaia di ingegneri che hanno partecipato al voto, che hanno stilato le liste elettorali e che, magari, hanno speso anche soldi per fare le campagne elettorali? Dobbiamo dire loro che abbiamo scherzato e che ci rivediamo fra due anni?

Ritengo che questa norma sia veramente incredibile e che sia veramente triste che, con un decreto-legge, senza motivazioni, venga bloccata l'attività principale della democrazia, ossia l'elezione degli organi rappresentativi, in questo caso, con riferimento ad una categoria così importante, quale l'ordine degli ingegneri.

Infine, il decreto-legge in discussione si occupa dell'accesso alle professioni, ma è evidente che gran parte di queste norme funzionano se il motore principale che le anima gode di buona efficienza e di buona salute. In questo caso, il motore principale che le anima sono le università e, pertanto, la situazione in cui versano queste ultime è materia connessa al decreto-legge.

Voi state mostrando un grande impegno volto a convertire il decreto-legge in discussione ed anche noi — lo ripeto — siamo d'accordo ad accelerare i tempi. Tuttavia, è abbastanza curioso che non abbiate dimostrato la stessa tempestività, lo stesso attaccamento e la stessa passione per accelerare i tempi di un altro provvedimento: mi riferisco al disegno di legge n. 2238, anch'esso delicato ai problemi dell'università e della ricerca scientifica. Quest'ultimo provvedimento, all'articolo 6, finanzia le nostre università: si tratta di un finanziamento importante, molto atteso dalle nostre università, che con la vostra legge finanziaria hanno subito un pesante taglio nei loro bilanci. A quei rettori

avevate promesso che con il disegno di legge n. 2238 si sarebbe potuti tornare almeno alla situazione di equilibrio.

Si riconoscevano, almeno, le spese derivate dai rinnovi contrattuali. Tuttavia, vi siete dimenticati del disegno di legge n. 2238. Capisco che per voi sia diventata una materia molto complicata perché, a forza di dare retta a Tremonti, vi siete imbarcati in una complicata legislazione sui brevetti. Ricordo che l'anno scorso siete venuti in questa sede baldanzosi: avete fatto una legge come le fate voi, tipo volantini di propaganda, sull'invenzione agli inventori. Appena approvata vi siete accorti che quella legge era una buona propaganda ma assolutamente inefficiente, tant'è vero che siete tornati in questa sede dopo pochi mesi, con la coda tra le gambe, dicendo che forse tali norme avrebbero dovuto essere modificate ed avete presentato un altro disegno di legge. Tuttavia, poiché si tratta ancora di un disegno di legge che ha il *vulnus* di essere un ciclostile, un volantino, è evidente che avete predisposto altre norme. Probabilmente, nessuno di voi ha il coraggio di prendere il toro per le corna e di dire al ministro Tremonti che si occupi del buco di bilancio, un problema difficile, e non faccia il ministro dell'università perché, ogni volta che interviene « a gamba tesa » in questo settore, propone sfracelli che ci costringono ad affrontare tanti articoli di leggi per cercare di metterci delle pezze.

Dunque, poiché vi siete « incartati », come si dice nella mia città, sulle norme dei brevetti avete pensato bene che tutto il disegno di legge n. 2238 si potesse benissimo rinviare a settembre-ottobre senza porre attenzione al fatto che tale disegno di legge, oltre alle norme sui brevetti, contiene al suo interno la linfa vitale per le nostre università per continuare a svolgere i programmi, per respirare, per riprendere i bilanci così come erano stati programmati l'anno scorso. Questo abbandono del disegno di legge n. 2238 sta creando sconcerto in tutte le università italiane. Penso sia a voi nota la grande preoccupazione che la CRUI sta esprimendo in queste ore. Si possono lasciare

le università italiane in una situazione di incertezza di bilancio in un momento così delicato?

Voi stessi — mi riferisco ai deputati che operano in questo campo e che hanno a cuore i problemi delle università, a cominciare dal relatore Orsini — sapete benissimo che, se lasciate tali fondi non impegnati, quando, a settembre-ottobre, il vero ministro dell'istruzione, il ministro Tremonti, troverà quel capitolo di spesa non impegnato, è molto probabile che, avendo grandi buchi di bilancio da coprire, sottrarrà tali fondi. Dunque, per il bene dell'università, per il bene degli studenti che stanno affrontando questa nuova riforma con grande impegno, cerchiamo di apportare una correzione. Inseriamo in questo decreto-legge quanto previsto all'articolo 6 del disegno di legge n. 2238, diamo la sicurezza e la certezza di finanziamenti alle nostre università. Si può fare: se avete la voglia di correggere e di fare norme di garanzia per tutti, di buon senso, che diano certezza a tanti soggetti che in questo momento la chiedono, i problemi potranno essere risolti in poche ore.

Non siamo qui per fare ostruzionismo e per ritardare i tempi, ma per chiedervi di correggere i vostri errori. Soprattutto, lo chiediamo ai deputati perché è legittimo che un Governo commetta alcuni errori: è una cosa che capita lavorando. Tuttavia, per questo c'è un Parlamento: per correggere gli errori. Se anche i deputati rinunciano all'elementare funzione di correggere laddove c'è da correggere, non aiutano il Governo, oltre a non aiutare il paese.

Sono queste le ragioni che ci spingono a chiedervi di prendere coraggio, di intervenire in diversi punti di questo decreto-legge con la celerità necessaria per fare una legge decente che risolva i problemi e dia certezza agli ordini professionali, che per noi sono istituti molto importanti.

Gli ordini professionali sono, a nostro avviso, delle sedi « partecipate », che hanno il compito di valorizzare le professioni e non quello di impedirle. Gli ordini professionali sono molto importanti proprio

perché danno valore ad una professione; per fare ciò occorre certamente selezionare e attribuire qualità, ma non bisogna — come invece fate voi — bloccare *a priori* l'accesso ad una determinata professione, perché così facendo non si fa il bene di quella professione.

Gli ordini professionali sono molto importanti perché sono la casa delle professioni, ma non devono diventare dei fortini inaccessibili, nei quali si vieta per legge ad altri laureati, i quali pure hanno le competenze per svolgere quelle attività, di entrarvi. Gli ordini professionali sono luoghi di partecipazione e di libertà e quindi essi non meritano di vedere bloccate le loro procedure elettorali. Non si fa l'interesse degli ordini professionali italiani se si blocca, senza alcun motivo, la partecipazione democratica all'interno di essi.

Si tratta quindi di un aspetto molto importante e oggi siamo di fronte ad un piccolo decreto-legge, contenente cinque articoli, ma che rende scontenti cinquantamila cittadini italiani. La scontentezza nasce dal fatto che si tratta di norme tutte tese ad impedire la libertà di esercizio della professione a chi lo merita e a chi ne ha le competenze per farlo. L'Italia...

PRESIDENTE. Onorevole Tocci, la invito a concludere.

WALTER TOCCI. ...ha bisogno (concludo, Presidente), di libertà, mentre voi con questo provvedimento la negate a tanti cittadini italiani. L'Italia ha bisogno di innovazione, ha bisogno di laureati, ha bisogno di professionisti, ha bisogno di informatici e voi invece mortificate queste professionalità. L'Italia ha bisogno di giovani che entrino nel mercato del lavoro, mentre voi li tenete bloccati per circa dieci anni, come fate con i commercialisti,...

PRESIDENTE. Se può concludere, per cortesia, onorevole Tocci.

WALTER TOCCI. ... bloccando quindi l'accesso al mondo del lavoro (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche dei relatori e del Governo
— A.C. 3030)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore per la VII Commissione, onorevole Orsini.

ANDREA GIORGIO FELICE MARIA ORSINI, *Relatore per la VII Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei svolgere solo poche considerazioni. Mi fa piacere constatare dalla discussione sulle linee generali che, al di là di osservazioni specifiche, vi sia anche da parte dei colleghi dell'opposizione una convergenza sulle esigenze di fondo, sulla base delle quali è nata la decisione del Governo di presentare questo decreto-legge per la sua conversione, e quindi evidentemente anche sull'importanza di una sua conversione nei tempi e nelle forme possibili. È una convergenza sulle esigenze di fondo, che forse è anche una convergenza sui principi, perché — come ricordava poco fa l'onorevole Tocci — la valorizzazione degli ordini professionali e delle loro funzioni è anche e soprattutto — se mi è consentito dirlo — una priorità di questa maggioranza e del Governo Berlusconi. La materia degli ordini professionali è stata oggetto, anche nella scorsa legislatura, di duri scontri e ricordo che furono i precedenti governi a creare situazioni di difficoltà e a formulare ipotesi, se non di smantellamento, quanto meno di forte indebolimento del ruolo degli ordini professionali.

Naturalmente non si tratta da parte nostra di voler limitare la possibilità di accesso alle professioni, bensì di attenersi al criterio che ha sempre ispirato la nostra politica in materia di libere professioni, cioè il criterio di garantire la qualità del professionista e della prestazione professionale da lui erogata. Tale tipo di prestazione non è un lavoro qualsiasi — anche se ovviamente qualsiasi lavoro ha grande dignità e grande importanza —, bensì ri-

chiede una competenza molto specifica e un rapporto fiduciario fra il cliente ed il prestatore della prestazione intellettuale: un rapporto fiduciario che deve essere garantito e certificato sulla base di un rigoroso criterio qualitativo.

Ricordo che — e lo rammento anche all'onorevole Colasio il quale, d'altro canto, faceva riferimento al problema delle società di professionisti (ma tralascio l'argomento perché esula dalla materia oggetto delle previsioni recate dal provvedimento in esame) — l'Europa (che spesso evochiamo), vale a dire il quadro europeo in materia di accesso alle professioni, rivela molti aspetti degni di considerazione, ivi inclusa la circostanza che molti paesi europei esercitano un meccanismo di selezione all'ingresso ancora più rigoroso del nostro. Lo fanno giustamente; tutt'altro che illiberale, è, anzi, un principio profondamente liberale nel senso della garanzia che, rispetto alle prestazioni d'opera, si appresta a tutela del cittadino e contro gli abusi in settori e in materie estremamente specialistiche. In queste ultime, infatti, sono in gioco anche valori fondamentali per la convivenza civile e per la tutela degli interessi del cittadino. È questa l'unica logica che ci ha ispirato e ci ispira.

Ogni intervento, onorevole Tocci, naturalmente, è migliorabile ed il relatore, nella premessa, ha evidenziato l'esistenza di alcuni problemi; il decreto non risolve tutte le questioni esistenti in materia di libere professioni né in materia di accesso alle stesse né in materia di attuazione del nuovo ordinamento universitario. Quest'ultimo, da noi non voluto e sul quale si dovrà ancora riflettere in futuro, è, però, oggi, legge dello Stato. Qualunque Governo, evidentemente, è chiamato, non soltanto ad applicare tale normativa ma anche ad adoperarsi perché venga applicata nel modo più funzionale e più utile per la collettività. Sarebbe curioso immaginare che, trattandosi di provvedimento a suo tempo non condiviso da parte dell'attuale maggioranza di governo, il Governo stesso, oggi, agisca in modo tale da renderne difficile o difficoltosa l'applicazione. E sarebbe, altresì, curioso immaginare, per

esempio, di potere prorogare all'infinito l'applicazione del vecchio ordinamento senza fissare un termine temporale. Certo, qualunque termine — 2002, 2003, 2004 — sarebbe sempre arbitrario per definizione; ma sarebbe altrettanto arbitrario — e ancora più grave — immaginare che un termine non vi sia.

Riconoscere l'esistenza di alcuni problemi, onorevole Tocci, non vuol dire riconoscere l'esigenza di intervenire sul testo in esame; non significa neanche ipotizzare che si possano risolvere problemi estremamente complessi come quelli cui lei ha accennato: per esempio, quello degli informatici, un problema reale, che deve trovare una soluzione ma nei modi, nelle forme e nei tempi necessari e non attraverso un emendamento presentato ad un decreto che disciplina una materia eterogenea il quale non potrebbe sciogliere un nodo che è invece estremamente complesso e che richiede un provvedimento a sé stante (peraltro, il Governo ha annunciato che se ne sta occupando). Al riguardo, una tale intenzione manca da parte del relatore e credo non sarebbe utile una sua maturazione in Parlamento.

Ciò vale anche per le altre materie cui lei ha accennato, ma ne riparleremo in sede di emendamenti; mi limito a considerare che la garanzia democratica è evidentemente la prima delle preoccupazioni, non solo del Governo, non solo della maggioranza, ma di un Parlamento democratico.

Nel rinvio delle elezioni degli organi degli ordini professionali, tuttavia, non è in gioco una questione di democrazia; ovvero, se è in gioco una questione funzionale e se è in gioco anche una questione di garanzia democratica — e in qualche modo lo è —, lo è esattamente in senso opposto a quello cui lei, onorevole Tocci, fa riferimento; lo è proprio perché nulla sarebbe di più anomalo che immaginare di svolgere delle elezioni in base ad una normativa che è in corso di trasformazione e immaginare che organi analoghi di ordine diverso — addirittura, nell'ambito dello stesso ordine, in aree territoriali diverse — vengano eletti secondo leggi

diverse e secondo criteri diversi, per esempio tenendo conto dell'ipotesi che si potrebbero costituire, in base alla riforma dei regolamenti in atto, sezioni apposite di albi o di ordini in relazione a specifiche competenze e a specifiche professionalità.

Quindi, si creerebbe una grande confusione e non una situazione di certezza e di garanzia; situazione di certezza e di garanzia che sarebbe utile, non solo per la chiarezza funzionale ma anche per la chiarezza democratica.

Ritengo la conversione di questo decreto-legge un atto dovuto; noi non abbiamo preoccupazioni elettorali riguardanti il numero di cittadini che, così facendo, si scontenteranno o si accontenteranno, perché ritengo che questa sia obiettivamente una contabilità — me lo consenta, onorevoli Tocci — di piccolo respiro. Noi abbiamo invece la preoccupazione di garantire a migliaia, non so quanti siano e non interessa saperlo, di aspiranti professionisti la possibilità di accedere a professioni in condizioni di chiarezza e in condizioni coerenti con la formazione che hanno ricevuto e, soprattutto, di garantire ai cittadini che si rivolgeranno ai professionisti di poter contare su un apporto professionale qualificato e di alto livello evitando scorciatoie ed improvvisazioni che sarebbero pericolose e dannose per tutti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

MARIA GRAZIA SILIQUINI, *Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, mi sembra doveroso svolgere alcune precisazioni sui punti più salienti della questione.

Come è stato ripetuto dai vari parlamentari, il dibattito sul tema in questione tiene conto di problemi molto importanti; richiamando anche quanto è stato detto ora dal relatore, quello alla nostra attenzione è un provvedimento che deve intervenire su delle problematiche urgenti e, quindi, necessariamente non può avere né il respiro né la volontà di disciplinare parti più ampie della materia, quali ad esempio

la disciplina degli ordini professionali, come detto dal collega del gruppo della Margherita, o altre discipline.

Desidero precisare che noi ci siamo fatti carico di prendere delle decisioni immediate nell'interesse di tutti coloro i quali ricevevano un danno da una mancata regolamentazione della materia. Chi erano costoro? Ad esempio coloro — i laureati del vecchio corso — che dovevano sostenere gli esami di Stato il 25 giugno secondo la nuova disciplina; ciò avveniva a causa di una previsione normativa non dipendente da questo Governo o da provvedimenti normativi adottati dalla Casa delle libertà, ma dipendente da leggi approvate in precedenza; mi riferisco, in particolare alla legge n. 328 del 2001 che prevede l'accesso dall'università alle professioni e la riforma universitaria.

Si tratta, quindi, di riforme che abbiamo ereditato; senza scendere nel merito di questa disciplina, occorre tuttavia evidenziare che abbiamo ereditato molte controversie, molto contenzioso, molti ricorsi presentati dai chimici, dagli ingegneri, dai biologi, dagli psicologi, dagli architetti e così via. Ciò perché la legge n. 328 del 2001, approvata nella precedente legislatura, ha creato delle ampie zone d'ombra, prevedendo delle competenze non chiare tra i professionisti; questo ha determinato il sorgere di una serie innumerevole di conflittualità; cosicché la legge n. 328 del 2001 oggi si trova sotto il vaglio dell'autorità amministrativa, il TAR.

Poiché esiste un contenzioso ampio, questo Governo si è fatto carico degli errori commessi nella legislatura precedente e si accinge ora a correggerli; ciò avverrà innanzitutto con il decreto-legge alla nostra attenzione che consentirà ai giovani laureati del vecchio corso di sostenere un esame idoneo al corso di studi svolto, e non, come aveva deciso il precedente Governo, sulla base di un nuovo esame di Stato che essi, evidentemente, non erano in grado di sostenere. Sono circa trentamila i laureati che hanno, in tal modo, potuto usufruire di un esame di

Stato corretto, congruo e idoneo; giovani laureati che ritengo ci siano veramente molto grati.

Un'altra circostanza, su cui vi era massima urgenza, era quella di consentire la realizzazione delle scuole di specializzazione legali; al riguardo, noi non siamo d'accordo sulla previsione, per gli avvocati, di esami svolti a quiz. Ci rendiamo conto che questo esame, che non abbiamo voluto noi, previsto a seguito di una scelta effettuata nella scorsa legislatura, non va bene. Ovviamente, trovandoci nella situazione di dover prendere una decisione, proprio nel momento in cui erano in scadenza gli esami, abbiamo deciso di mantenere questo tipo di esame per un anno, sebbene, ripeto, non riteniamo che vada assolutamente bene.

Noi ci faremo carico, pertanto, nei tempi giusti e non con un decreto-legge di rivedere la materia.

Voglio ancora dire che nelle materie commerciali, riguardanti i commercialisti e i ragionieri, con l'articolo 3 abbiamo creato una previsione di portata storica, epocale, perché abbiamo detto che i giovani laureati di nuove università (quindi, in materie economico-contabili) non sono più né aspiranti commercialisti né aspiranti ragionieri, ma studiano le loro materie con un corso di laurea triennale (poi, chi vuole, altri due) e, in questo anno, costoro hanno diritto di iscriversi al tirocinio presso il registro dei praticanti ove vogliono, commercialisti o ragionieri, perché non ci saranno più né i commercialisti né i ragionieri.

Quindi, si tratta di una massima liberalizzazione. Ho sentito più volte dire che noi abbiamo tolto o togliamo la libertà a qualcuno. Su questo emendamento invito a leggere i comunicati stampa della scorsa settimana in cui si riporta il plauso comune dei presidenti dell'ordine nazionale dei commercialisti e dell'ordine nazionale dei ragionieri. Infatti, per la prima volta il Governo ha fatto un atto concreto sulla strada dell'unificazione che andremo a realizzare in questi mesi (e per ottobre o novembre sarà realizzata); tuttavia, il primo passo vero è stato di consentire a

tutti i nuovi laureati di cominciare una strada nuova, indistintamente iscrivendosi a un albo o all'altro. Quindi, non è solo un atto di grande libertà ma anche un massimo riconoscimento del lavoro che andranno a fare.

Sulla questione del tirocinio triennale, saranno studiate le formule per valutare se un anno dei tre servirà, a seconda delle scuole di specializzazione che si andranno a fare, per una possibile integrazione, ma questa è materia in corso di esame. Tuttavia, ricordo che con il triennale si può entrare nel mondo del lavoro subito: non esiste la necessità per tutti di arrivare fino agli otto anni. Questo in base alla riforma universitaria voluta nella scorsa legislatura, che noi applichiamo in maniera molto precisa. In questo senso, vogliamo che ci siano figure di rango europeo, ossia il « triennale », più il tirocinio se lo vogliono, o un immediato inserimento nel mondo del lavoro, se lo vogliono, oppure, ancora, uno studio superiore (ossia, il « più 2 ») con possibilità di procedere nel tirocinio. Ho sentito dire che otto anni sono troppi; in realtà, otto anni sono la norma per una serie di professioni: basti pensare che il corso di laurea in medicina dura sei anni. Quello in materia economico-contabile, sulla base della riforma universitaria che nella scorsa legislatura è stata adottata, è di tre più altri due anni: quindi, si parte già da cinque; scienze giuridiche è di tre più altri due anni, per cui si arriva a cinque. Quindi, la rivisitazione del tirocinio, che sarà oggetto del lavoro dei prossimi mesi, non può prescindere da un « più tre » che è conforme a tutte le altre posizioni europee.

Ancora, sul fronte delle procedure elettorali, quella che abbiamo introdotto è una norma di garanzia. Infatti, nella scorsa legislatura il passato Governo non si è fatto carico di dare esecuzione al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, che prevedeva di stabilire le procedure elettorali per i nuovi consigli dell'ordine, e, visto che oggi esistono i « triennali » e i « quinquennali » e, quindi, i consigli dell'ordine dovrebbero tener conto di questa novità e rappresentarli

democraticamente, e poiché chi ci ha preceduto non lo ha fatto, lo dobbiamo fare noi e per poterlo fare — e farlo bene — non ci vogliono certo quindici giorni, ma ci vorranno sei mesi. Allora, per dar vita alle nuove procedure elettorali che noi dovremo al più presto prevedere con un disegno di legge, dovremmo necessariamente lasciare in piedi quelle procedure già in corso secondo la legge precedente. A questo punto, l'unica soluzione è stata quella di sospendere il rinnovo per due anni in modo che tutte le procedure siano innovate e si potranno eleggere dei consigli dell'ordine che rispecchiano il « triennale » e il « quinquennale » che una volta non c'erano, altrimenti sarebbero stati eletti dei consigli dell'ordine non rappresentativi sul piano democratico. Ripeto, è una norma che dobbiamo adottare perché non è stata fatta prima, non perché ce la vogliamo inventare noi.

Voglio rispondere ancora sui giornalisti e sugli informatici, perché sono argomenti di estrema importanza. Quello relativo agli informatici è un argomento talmente importante che il Governo si è fatto carico di presentare al Senato un ordine del giorno che ha proposto alla maggioranza e all'opposizione. Mi auguro e auspico che, su questa particolare questione, vi sia un'identica visione nell'interesse della collettività e dei nostri giovani.

Attraverso questo ordine del giorno il Governo ha preso atto che nella precedente legislatura per gli informatici non si è previsto un chiaro inserimento. Vi è, quindi, un problema di rapporti tra i laureati in scienza informatica e i laureati in ingegneria informatica: si tratta, infatti, di due cose diverse. Bisogna capire se si tratti di due realtà compatibili, quali siano le rispettive competenze e dove e come debbano essere inseriti i laureati in scienza informatica. È un altro problema che il Governo ha ereditato. In questo caso, non si tratta di agire tramite decreto-legge, ma di istituire una commissione di studio che rivisiti e aggiorni il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, laddove siano presenti quei problemi che hanno dato vita al contenzioso. Bis-

gna, cioè, stabilire cosa fanno gli informatici, gli ingegneri, se gli stessi rientrano nella sezione B o nella sezione A. Per fare tutto questo con la massima coscienza e consapevolezza del nostro lavoro non possiamo usufruire di un decreto-legge a casaccio; ciò mi sembrerebbe veramente una cosa poco seria.

Proprio per risolvere questi problemi abbiamo presentato un ordine del giorno che impegna il Governo a procedere con la massima urgenza per capire quale sia la posizione degli informatici e, di conseguenza, inserirli regolarmente e valutarne le competenze in rapporto alla laurea in ingegneria. Ricordo che l'ordine del giorno presentato è stato accolto dal Governo e sottoscritto anche dai gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo e dai Verdi, i quali hanno convenuto sulla sua bontà. Questo ordine del giorno effettivamente riconosce l'esistenza di un problema e si propone di affrontarlo, ma non attraverso un decreto-legge.

Ribadisco, quindi, che il Governo ri presenterà questo ordine del giorno. Inoltre, ricordo che gli iscritti agli albi sono un milione e mezzo e i giovani sono centinaia di migliaia; il Governo si è preoccupato di loro e, ovviamente, se vi è un settore che è rimasto scoperto a causa di un precedente provvedimento, non si può pretendere che il Governo prenda provvedimenti immediati relativamente ad una questione della quale, in precedenza, ci si è totalmente disinteressati.

Da ultimo, per quanto riguarda i giornalisti, ci siamo fatti carico della necessità di un corso di laurea. I giornalisti, così come i commercialisti, i ragionieri e gli informatici, non sono stati presi in considerazione dal decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001. Si tratta di problemi che abbiamo ereditato. Vogliamo disciplinare tutti questi casi attraverso commissioni di studio che sappiano esattamente come rivedere il decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, alla luce di tutti i problemi che il Governo si è trovato ad affrontare.

Ho voluto fare queste precisazioni per dar contezza di una volontà di disciplina ampia; l'urgenza che oggi stiamo affrontando deve riguardare questi pochi, isolati casi.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione della mozione Marcora ed altri n. 1-00079 sulla sede dell'Autorità alimentare europea (ore 16,20).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della mozione Marcora ed altri n. 1-00079, sulla sede dell'Autorità alimentare europea (vedi l'allegato A — *Mozioni sezione 1*).

Avverto che è stata altresì presentata la mozione Bertolini ed altri n. 1-00101 che verte sullo stesso argomento della mozione all'ordine del giorno (vedi l'allegato A — *Mozioni sezione 1*). La discussione, pertanto, si svolgerà anche su tale mozione.

La ripartizione dei tempi riservati alla discussione delle mozioni è pubblicata nel vigente calendario dei lavori.

(Discussione sulle linee generali)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle mozioni.

È iscritto a parlare l'onorevole Marcora, che illustrerà anche la sua mozione n. 1-00079. Ne ha facoltà.

LUCA MARCORA. Signor Presidente, come tutti sanno, il libro bianco della Comunità europea sulla sicurezza alimentare prevede l'istituzione di un'Autorità alimentare europea, che deve risultare uno dei mezzi per garantire la sicurezza alimentare all'interno dell'Unione europea.

L'autorità deve fornire un parere scientifico indipendente su tutti gli aspetti relativi alla sicurezza alimentare, comunicare e dialogare con i consumatori, mantenere i contatti con le agenzie alimentari

nazionali e, infine, intervenire in casi di emergenza causata da problemi sulla sicurezza alimentare.

Parma si è candidata a diventare sede dell'Autorità alimentare europea già nel 1999.

Si è costituito un comitato promotore, presieduto dal presidente della provincia di Parma, Borri, (ne è copresidente anche il sindaco di Parma, Ubaldi) che riveste le caratteristiche di trasversalità rispetto ai partiti politici. Lo sforzo per ottenere che Parma diventasse sede dell'Autorità alimentare europea risponde ad un interesse che deve coinvolgere tutti, non solo il primo promotore del suddetto comitato.

Parma riveste tutte le caratteristiche per poter essere un'ottima sede dell'Autorità alimentare europea: è, storicamente, un punto di riferimento nello scenario agroalimentare nazionale, ma anche in quello europeo ed internazionale, caratterizzato dalla presenza della grande impresa agroalimentare (anche di carattere multinazionale), nonché da un diffuso tessuto di piccole e medie imprese che producono prodotti di qualità, molto spesso prodotti DOC (il parmigiano reggiano ed il prosciutto di Parma fanno sicuramente di tale città la capitale del settore agroalimentare europeo).

La vicenda della candidatura di Parma è lunga perché il comitato promotore si è insediato nel 1999. Riteniamo che a Parma vi siano le strutture scientifiche necessarie (ricordiamo l'istituto di ricerca sull'industria conserviera, l'università di Parma, le strutture produttive, come ricordato, quali la grande impresa multinazionale e, soprattutto, la piccola impresa di trasformazione dei prodotti tipici legati al territorio), nonché strutture sicuramente idonee dal punto di vista logistico (all'interno del parco Ducale vi è la possibilità di localizzare la sede).

Infine, vi è sicuramente la possibilità di rispettare entrambi i criteri di sicurezza alimentare: quello più tipicamente anglosassone, nordeuropeo, che concepisce la sicurezza alimentare come un problema di controllo igienico-sanitario delle produzioni agroalimentari e quello più tipica-

mente mediterraneo che, oltre al controllo igienico-sanitario, individua nella tracciabilità della filiera corta, soprattutto nella tipicità e nel legame con il territorio (codificati in disciplinari di produzione dei prodotti DOC), quindi, nella suddetta tipologia di produzione agroalimentare, la maggiore garanzia della sicurezza alimentare per i consumatori.

Detto ciò, non possiamo che constatare come la candidatura di Parma abbia seguito un iter in crescita, in termini di probabilità di successo, fino al termine dell'ultimo Governo del centrosinistra dove era arrivata ad una « incollatura » dal traguardo (affiancata dalla candidatura di Helsinki). Da quel momento in poi non possiamo che constatare progressivi arretramenti della possibilità di successo della candidatura di Parma sotto il Governo Berlusconi che, in campagna elettorale, l'aveva presentata come una delle armi propagandistiche più sbandierate.

Abbiamo avuto problemi sicuramente grandi con la Presidenza belga di turno; il Primo ministro belga ha presentato un pacchetto di misure di compromesso in merito alla localizzazione di tutte le sedi delle *authority*, non solo quelle della sicurezza alimentare (mi riferisco anche all'agenzia marittima, a quella delle telecomunicazioni e via seguitando).

Abbiamo vissuto sotto la Presidenza belga un sensibile arretramento della posizione di Parma. Il Presidente belga infatti aveva predisposto un « pacchetto di compromesso » che stabiliva che la sede dell'Autorità alimentare europea fosse Helsinki; esercitando il diritto di veto, il Presidente del Consiglio Berlusconi è riuscito ad impedire questo disegno. Ai più questo è sembrato un atto di coraggio, addirittura di forza per impedire che l'Autorità alimentare europea avesse quale sede Helsinki. È stato invece un segno di grande debolezza perché non si poteva permettere che la Presidenza belga predisponesse « un pacchetto di compromesso » sulla sede dell'*authority* nel quale la città di Parma veniva esclusa. Ricordiamoci che quando si pone il diritto di veto nelle modalità in cui è stato posto dal Presi-

dente del Consiglio Berlusconi, il rischio è che, nel corso delle successive trattative, il veto venga posto da qualcun altro e, in questo caso, dai finlandesi.

Non è soltanto l'insuccesso del vertice di Laeken a preoccuparci: ci preoccupa anche che nel corso dell'intero semestre di Presidenza spagnola, il tema della sede dell'Autorità alimentare sia stato completamente accantonato all'interno dei vertici di Siviglia e di Barcellona.

Il Primo ministro spagnolo Aznar affermò chiaramente che non avrebbe avanzato alcuna proposta di compromesso sulla sede dell'Autorità alimentare europea se non vi fosse stato un accordo fra i governi degli Stati membri. Questo evidentemente non è avvenuto ed il tema è stato completamente accantonato.

Tutto ciò è sicuramente preoccupante, nel momento in cui, come tutti sanno, il Libro bianco stabilisce che l'Autorità debba comunque essere operativa nel 2003. Si è quindi trovata una sede transitoria nella città di Bruxelles. Questo è stato deciso lo scorso anno, ma sicuramente l'incapacità e l'impossibilità di addivenire ad un accordo sulla sede dell'Autorità alimentare europea fanno sì che questa sede provvisoria di Bruxelles possa candidarsi ad essere la sede definitiva.

In questo senso si è espresso il Commissario europeo alla sanità David Byrne, avanzando la possibilità che la sede dell'Autorità alimentare europea possa stabilirsi a Bruxelles per almeno tre anni. Ciò sicuramente rappresenta una penalizzazione rispetto alla candidatura della città di Parma; vi è tuttavia anche qualche aspetto favorevole: il fatto, in particolare, che sia stata nominata direttrice generale della direzione generale sanità europea una rappresentante finlandese.

Si tratta di una nomina che spetta direttamente al Presidente della Commissione e sicuramente ben altri sono stati i motivi che l'hanno determinata, ovvero quelli legati sicuramente all'esigenza di nominare una persona dotata e capace, rispetto alla volontà di aiutare la città di Parma; sicuramente tuttavia questa nomina rappresenta un punto a favore per la

candidatura della città di Parma perché sarà difficile che ci possa essere una sede dell'Autorità alimentare europea in Finlandia e contemporaneamente una direttrice generale della direzione generale sanità sempre finlandese.

Rispetto a tutto ciò, ci chiediamo quale sia l'azione del Governo e dove siano finite le grandi promesse di Berlusconi nel corso della campagna elettorale e successivamente nel grande *forum* tenutosi a Parma sui temi del settore agroalimentare durante questo inverno.

Vorremmo sapere cosa sta facendo il Governo ed auspiciamo che le trattative e i rapporti diplomatici si stiano intensificando nel momento in cui, come ricordavo, la nomina della direttrice generale della direzione generale sanità riapre le porte alla candidatura di Parma. Siamo qui a dire che sicuramente non è nostra intenzione utilizzare tale vicenda per scopi di polemica politica, essendo disponibili a forme di accordo, anche su questa mozione in particolare, perché riteniamo che la partita relativa alla sede dell'Autorità sulla sicurezza alimentare, da affidarsi a Parma, rivesta un interesse nazionale che deve vedere tutti uniti nel compiere gli sforzi necessari perché questa candidatura possa essere avanzata.

Non possiamo, tuttavia, non constatare come, da sei mesi a questa parte, il nostro Governo non abbia più parlato di Parma come sede dell'*authority* per la sicurezza alimentare (*Applausi dei deputati del gruppo Margherita, DL-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Orsini, che illustrerà anche la mozione Bertolini ed altri n. 1-00101, di cui è cofirmatario. Ne ha facoltà.

ANDREA GIORGIO FELICE MARIA ORSINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi pare che siano in molti non solo in quest'Aula, ma anche e soprattutto tra i commentatori e gli osservatori di diverso orientamento politico (naturalmente, con l'autorevole eccezione dell'oratore che mi ha preceduto) a riconoscere che uno degli aspetti più qualificanti della politica del

Governo Berlusconi sia proprio la capacità di affermare nel campo della politica estera, forse per la prima volta da molti anni, un ruolo di iniziativa politica italiana in Europa e nel mondo.

Essere davvero europei — come è nel nostro DNA, nella nostra tradizione, nella nostra cultura, nei valori fondanti dai quali nasce il nostro Stato e la nostra Repubblica, ma anche nei valori fondanti delle culture alle quali ci ispiriamo (la tradizione laico-liberale, quella cattolica, quella socialista-riformista) — sulla base di tutti questi valori (che oggi, fortunatamente, anche la sinistra ha scoperto, dopo averli avversati per molto tempo) significa agire in Europa da protagonisti, e non praticare un falso europeismo, vale a dire l'europeismo puramente acquiescente e puramente ratificante. A mio avviso, infatti, è un falso concetto di europeismo quello secondo il quale stare in Europa significa semplicemente dire di sì a decisioni assunte da altri, e non credo di fare polemica con nessuno affermando che questa sia stata oggettivamente una costante della politica estera italiana per diversi anni che ha portato, tra l'altro, al fatto che l'Italia sia l'unico Stato europeo a non essere sede di nessuna importante agenzia europea. Si tratta, infatti, di una politica che ha portato a gravi discriminazioni in molte altre materie (penso, ad esempio, all'agricoltura) e che proprio nel settore agroalimentare ha procurato danni nei confronti dei produttori e dei prodotti italiani (si è discusso migliaia di volte di queste cose).

Credo che questa tradizione di europeismo di maniera o di facciata, e non di europeismo da protagonisti, sia anche una conseguenza della marginalità in cui per molti anni si è trovata la politica estera e la politica europea. Infatti, al di là delle dichiarazioni di principio di assenso all'idea di Europa che progressivamente è maturata nelle coscienze e nelle culture di molti di cui molti si sono serviti, se non altro, come « clausola di stile » da inserire nella affermazioni, nei discorsi e nei pro-

grammi, essa in realtà non è stata per molto tempo al centro dell'attenzione della classe dirigente di questo paese.

Pertanto, mi sembra un po' curioso affermare che le difficoltà della candidatura di Parma ad ospitare l'autorità alimentare europea nascano dall'unico Governo che ha fatto di questa materia una battaglia centrale e forte fino ad adoperare uno strumento estremo, enormemente spiacevole e negativo quale il diritto di veto, che, tuttavia, è stato indispensabile usare e che ha rappresentato un atto di responsabilità, di forza e di coraggio politico a tutela non solo di un oggettivo interesse nazionale, ma anche di un oggettivo concetto di equità in ambito europeo. Esiste, infatti, una logica alla quale l'Europa si è sempre giustamente ispirata, vale a dire quella per cui le agenzie comunitarie debbano essere collocate nelle zone più specificatamente confacenti alla natura ed alle competenze delle agenzie stesse.

È un concetto valido per tutti; in tal senso la Finlandia è la candidata naturale ad ospitare agenzie operanti in altri campi, come quello delle telecomunicazioni, nell'ambito del quale la Finlandia, è, oggettivamente, a livello europeo, all'avanguardia. Sarebbe ovviamente ridicolo se, attorno a questo tema, si sviluppasse una sorta di competizione nazionalistica tra Italia e Finlandia. Non sono questi i termini con cui il problema deve essere affrontato. Infatti, da una competizione nazionalistica o di principio, probabilmente, si otterrebbe soltanto una soluzione di stallo che, in parte, si è già affacciata, consistente nella provvisoria collocazione a Bruxelles dell'agenzia alimentare. Evidentemente, tale soluzione non può essere definitiva perché ciò non corrisponderebbe ad alcuna logica, meno che mai ad una logica europea.

È altrettanto evidente che, per quanto riguarda il nostro paese, la città di Parma rappresenta la candidata naturale ad ospitare un'agenzia che si occupa di materia alimentare, non soltanto per i ben noti motivi legati alla qualità, al pregio, alle sue tradizioni, alle produzioni di qualità (e

anche di nicchia che, quindi, devono essere tutelate ma che forse, in passato, non lo sono state sufficientemente), ma anche e soprattutto perché Parma è sede — lo ricordava, e sono d'accordo, il relatore che è intervenuto prima di me — di un'università di livello europeo; è dotata di attrezzature scientifiche d'avanguardia ed è in grado di fornire figure professionali altamente qualificate nei settori giuridici, scientifici, umanistici. Parma è una città di facili collegamenti: dispone di un aeroporto che sta crescendo, di infrastrutture viarie e ferroviarie di primo ordine. È una delle sedi e dei simboli di quel tessuto di produzione di grande, ma soprattutto di media e piccola produzione in molti settori, prioritariamente quello agroalimentare, vale a dire uno dei punti di forza del nostro sistema economico, un settore trainante per tutto il paese.

In questo senso, la battaglia che il Governo Berlusconi sta portando avanti e che continuerà a condurre, in coerenza con gli impegni presi e con la profonda convinzione che ci caratterizza sulla giustezza di questa tesi e del nostro modo di stare in Europa (un modo che tutela le esigenze dell'Italia, dei cittadini italiani e di un'Europa fatta di compartecipi e non di ratificanti) è una battaglia che merita il sostegno, il coinvolgimento e la partecipazione attiva di tutto questo Parlamento.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, uno statista tra i più illustri del secolo scorso, Henry Kissinger, con riferimento alla politica estera italiana, nelle sue memorie ricordava che i politici italiani erano così saggiamente consapevoli del fatto di non poter incidere, in alcun modo, nei processi internazionali che ritenevano un'autentica perdita di tempo il fatto di occuparsene. A proposito di un autorevole uomo politico italiano, dopo averne lodato l'intelligenza, la capacità, la finezza intellettuale, Henry Kissinger scriveva: durante la metà degli incontri che tenne con me, mi si addormentava di fronte. Cominciai a considerare un successo il semplice fatto di tenerlo desto. Non si poteva talora — scriveva ancora Kissinger — evitare l'impressione che a discutere con il ministro

degli esteri italiano di problemi internazionali si corresse il rischio di annoiarlo.

Questi tempi sono cambiati definitivamente. Al nostro ministro degli esteri, al Governo italiano, la politica estera non solo non annoia, ma rappresenta una priorità assoluta, proprio perché non è più una scelta di civiltà rispetto alla quale è sufficiente stare da una parte o dall'altra e delegare la soluzione dei problemi ad altri.

È una realtà estremamente complessa, nella quale, ogni giorno di più, soprattutto in Europa, si giocano non soltanto l'integrazione di uomini, di culture e di valori, ma anche lo sviluppo economico, la tutela dei nostri produttori e di interessi concreti e legittimi (non parlo mai di interessi biechi, corporativi e nazionalistici, ma di interessi legittimi, giusti), di un mondo — nel caso di specie, agroalimentare — estremamente vivace e capace, eppure troppo penalizzato.

Spesso si abusa del termine *bipartisan*, ma questo è uno dei casi in cui si può essere veramente *bipartisan*. Per farlo, però, bisogna evitare inutili distinguo, bisogna evitare di andare a cercare ragioni capziose di differenziazione ed occorre, invece, ricercare le ragioni di uno sforzo unitario, nell'interesse di Parma e del nostro paese, ma anche di un'idea di Europa nella quale, penso, tutti crediamo.

PRESIDENTE. Onorevole Orsini, non come Presidente *pro tempore* della Camera, ma come persona che ha avuto confidenza con l'onorevole Moro, le debbo dire che il racconto di Kissinger riporta, naturalmente, la versione kissingeriana; la versione di Moro era diversa: vi era una sorta di diffidenza istintiva di Kissinger, sia pure molto scherzosa, nei confronti del ministro degli esteri italiano.

Ho voluto fare questa precisazione per dovere, certamente non per entrare nel merito delle vicende attuali: essendo stato testimone di alcune confidenze dell'onorevole Moro, sono in grado di affermare che le circostanze alle quali lei ha fatto riferimento rispecchiano le memorie di Kissinger, non quelle di Moro.

È iscritto a parlare l'onorevole Preda. Ne ha facoltà.

ALDO PREDÀ. Signor Presidente, non ho preoccupazioni nell'affermare, anche per tranquillizzare tutti, che siamo disponibili affinché l'intero Parlamento rivendichi Parma come sede dell'*authority* per la sicurezza alimentare, siano prese le opportune iniziative diplomatiche, siano rilanciate le relative motivazioni (mi sembra che quelle espresse nella mozione presentata dalla maggioranza siano insufficienti) e venga nuovamente affermata tale necessità.

Oggi, l'*authority* per la sicurezza alimentare ha sede provvisoria a Bruxelles, ma dobbiamo rilanciare con decisione le motivazioni che inducono a fissare la sede definitiva in Italia, a Parma. Nessun dubbio su questo! A Parma è stata avviata un'azione unitaria di tutte le forze politiche e degli enti locali ed altrettanto deve avvenire a livello nazionale.

Però, ritengo necessari alcuni chiarimenti e specificazioni. È stato detto anche dal primo firmatario della mozione, onorevole Marcora, che l'autorità per la sicurezza alimentare ha compiti estremamente importanti, legati alla tradizione del nostro paese: offre consulenza scientifica, assistenza scientifica e tecnica, istruzioni, suggerimenti ed approfondimenti relativi alla normativa ed alle politiche comunitarie in tutti quei campi che hanno un'incidenza diretta o indiretta sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi e, quindi, sulla salute della gente; contribuisce alla tutela della vita e della salute umana ed a tal fine tiene conto della salute e del benessere degli animali, della salute dei vegetali e dell'ambiente; ha compiti di monitoraggio, coordina la definizione di metodi uniformi di valutazione del rischio, individua e definisce i rischi emergenti e fa in modo che i cittadini abbiano tutte le informazioni ed abbiano regole, istruzioni rapide ed affidabili, obbiettive e comprensibili.

I predetti compiti sono stati codificati nel Libro bianco per la sicurezza alimentare e sono stati conferiti all'*authority* per

rispondere a una necessità dei cittadini europei, dei consumatori, i quali avvertono con ansia il problema della salute alimentare e della genuinità di ciò che consumano. Tale ansia rientra, credo, in un nuovo diritto di cittadinanza poiché, molte volte, anche sulla produzione alimentare e sui prodotti alimentari, si è giocato molto sui differenziali sociali, non solo in Europa ma, a volte, anche in altri paesi non europei.

Le sedi delle multinazionali sono state influenzate, talvolta, da forti differenziali sociali: il costo della manodopera, il lavoro nero, il lavoro dei bambini, dell'infanzia, e così via. Oggi, io credo che il consumatore europeo, ma non solo, abbia rivendicato ai parlamenti ed agli stessi organismi comunitari che c'è questo nuovo diritto alla salute, all'ambiente, al piacere del cibo, alla complicità con il cibo.

Non è più possibile oggi tenere separata la figura del consumatore dal suo rapporto con il prodotto agricolo ed alimentare, non è più possibile che ci sia un cittadino che abbia l'ansia del consumo del prodotto agricolo, del prodotto alimentare. Ci sono problemi che vanno individuati, che rientrano, soprattutto in questi ultimi tempi, in un nuovo diritto, conseguente all'ansia dei cittadini. Credo che alcuni problemi relativi ai controlli alimentari, anche in base agli ultimi eventi accaduti non solo in Italia, ma anche in altri paesi europei — lo stesso problema della tracciabilità nelle produzioni alimentari, quello della salute dei cittadini —, siano di rilevanza mondiale.

C'è un'altra riflessione da fare legata a questa *authority*. Oggi il produttore agricolo, quello che produce la materia prima che noi poi consumiamo, corre un nuovo rischio, oltre a quelli passati della produzione e del mercato: il rischio biologico. Egli ha il problema dei costi alti, ha il problema della qualità, avrà il problema della tracciabilità, ha il problema del rinnovamento e del ricambio generazionale, ma oggi ha anche questo ulteriore problema: quello del rischio biologico e dei controlli in ordine a tale rischio. Perché pensiamo al nostro paese? Credo che

questa domanda ce la dobbiamo porre fino in fondo perché così possiamo pensare anche a quale azione promozionale intraprendere. Infatti, noi andiamo verso un'*authority* indipendente, che non dipende dai governi nazionali, non dipende dal Parlamento europeo, non risponde alla Commissione europea; questa *authority* è essenziale per raggiungere delle regole globali, è essenziale per raggiungere alcuni obiettivi legati alla salute della gente, del consumatore; è essenziale in un mercato globalizzato, per controllare e dare trasparenza; è anche essenziale per scoprire — come molte volte è avvenuto, anche in anni abbastanza recenti, in Europa — la sottovalutazione del rischio alimentare oppure per scoprire quegli Stati, quei paesi che nascondono il rischio alimentare. Alcuni fatti abbastanza eclatanti legati ai rischi alimentari sono riconducibili anche ai comportamenti dei governi che molte volte hanno nascosto, hanno sottovalutato il rischio alimentare. Credo che davanti a tale situazione noi ci dobbiamo porre alcuni problemi.

Vorrei sottolineare alcuni aspetti. Il primo: recentemente, alla presentazione delle proposte relative alla revisione della politica agricola europea, il commissario Fischler ha parlato di condizionalità ecologica. Questo è un tema importante. Egli, in altre parole, dice di favorire l'applicazione di buone pratiche agricole. Quindi, nelle buone pratiche agricole rientrano la lotta guidata, l'organizzazione dei produttori, il fatto di pensare verso che tipo di agricoltura andare, confermando tutto questo con norme obbligatorie.

Sempre il commissario Fischler parla dei consumatori e dice che tali proposte rappresentano un importante passo avanti verso l'integrazione nella PAC delle preoccupazioni riguardanti la sicurezza e la qualità alimentare, la salute ed il benessere animale. Il disaccoppiamento — dice Fischler — incoraggerà gli agricoltori a rispondere ai segnali del mercato generati dalla domanda dei consumatori. Non so se le ultime valutazioni negative da parte di alcuni sottosegretari di Stato in merito al documento del commissario Fischler ri-

guardino questo capitolo V, penso di no, anche se credo che un dibattito sul rapporto e sulle proposte presentate da Fischler vada fatto, perché anche questo è strettamente legato all'*authority* e alla nostra richiesta di fissare a Parma la sede dell'*authority*.

Vorrei anche ricordare che secondo l'INRA di Parigi, un importante istituto che si occupa di ricerca sulla sicurezza alimentare, in futuro le imprese del settore agricolo dell'agricoltura di base si avvieranno, sempre più, verso forme di azione collettiva che, rispetto alle azioni individuali, possono garantire meglio i consumatori soprattutto per quanto riguarda la salubrità delle produzioni alimentari stesse.

Allora c'è da chiedersi, ed è la domanda che poniamo con questa mozione, perché l'Italia? Perché l'Emilia-Romagna? Perché Parma? Perché il nostro paese? E perché questa richiesta viene dall'Emilia-Romagna e da Parma?

Credo che il nostro paese abbia un'agricoltura abbastanza strana, credo che il valore dell'agricoltura del nostro paese sia quello della diversità. Non vi è soltanto una grande diversità tra *commodity* (85 per cento della produzione agricola del nostro paese) e produzione di qualità (15 per cento di prodotti tipici e tradizionali); vi è anche una grande diversità nell'ambito delle varie produzioni agricole. Inoltre, credo che il nostro paese sia all'avanguardia su alcune cose: l'Emilia-Romagna, ad esempio, è stata l'avanguardia nella lotta guidata; le prime sperimentazioni sono state condotte in Emilia-Romagna e poi estese ad altre regioni e la lotta guidata è un primo elemento, un primo passo verso la salubrità, verso la salute, verso un consumo sicuro dei prodotti alimentari.

Nel nostro paese abbiamo, poi, le DOP più famose del mondo: sui mercati asiatici, secondo dati recenti, ci sono aumenti fino al 48 per cento delle vendite e della commercializzazione dei nostri prodotti DOP, cosa abbastanza straordinaria. In alcuni settori abbiamo più DOP noi che i francesi. De Gaulle diceva che si faceva fatica a mettere d'accordo i francesi che

hanno 200 tipi di formaggi; noi ne abbiamo 400, tipici e di qualità! Pensiamo poi alle filiere agricole, quasi tutte localizzate in Emilia-Romagna, ma non solo: filiere corte e filiere lunghe, filiere che arrivano alla grande distribuzione, ma anche filiere lunghe, che partono dalla produzione agricola ed arrivano fino al consumatore per la strada, non solo per la conservazione dei prodotti agricoli, ma anche per la trasformazione degli stessi. Vi sono poi i produttori organizzati, sia del fresco sia del trasformato: noi riteniamo siano insufficienti, però c'è una buona presenza di produttori organizzati sia nel fresco sia nel trasformato, nelle produzioni DOP e nelle lavorazioni dei prodotti tipici e dei prodotti tradizionali. Le denominazioni italiane, inoltre, stanno occupando spazi a livello internazionale: sono le più copiate nel mondo perché sono le più note nel mondo. Non dimentico poi, anche se non è nella mia tradizione, che la nostra industria alimentare è all'avanguardia: i marchi della nostra industria alimentare sono in tutte le maggiori catene distributive del mondo. Parma è la capitale riconosciuta, è il distretto alimentare che incrementa con maggior forza ed è riconosciuta nel mondo per queste caratteristiche. Credo che abbiamo saputo sfruttare queste diversità dell'agricoltura italiana ed abbiamo saputo organizzarle. Ritengo, pertanto, che dobbiamo avere ulteriori possibilità per sfruttare le diversità della nostra agricoltura.

Noi chiediamo al Governo una cosa molto semplice: di non rimanere passivo di fronte all'assegnazione provvisoria della sede dell'Autorità alimentare europea perché c'è il forte rischio che questa assegnazione da provvisoria divenga definitiva.

Crediamo ci debba essere una forte ripresa dell'iniziativa diplomatica da parte del Governo e riteniamo anche che ci debba essere una mobilitazione di tutto ciò che ruota intorno al mondo agricolo italiano (cioè l'associazionismo, le filiere, le industrie, gli stessi organismi europei in cui queste organizzazioni sono presenti) per richiedere con forza Parma quale sede

dell'Autorità alimentare europea. Oggi, alcuni settori stanno già conducendo una battaglia per difendere la tipicità delle produzioni agricole italiane. Facciamoci aiutare da chi conduce questa battaglia per richiedere nuovamente Parma quale sede di questa autorità. Tale autorità può fornire risposte non solo alle esigenze delle produzioni agricole del nostro paese, bensì al nuovo diritto di cittadinanza, invocato dai consumatori, alla salute ed a consumare cibi sani e gustosi. Credo che vi debba essere unanimità nel Parlamento per sostenere tale iniziativa e, quindi, richiedere una riapertura delle scelte a livello europeo (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle mozioni.

(Intervento e parere del Governo)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ALFREDO LUIGI MANTICA, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, il Governo ringrazia tutti gli intervenuti, soprattutto perché vede possibile una risposta unanime del Parlamento a tale questione. Anticipo che il Governo accoglie le due mozioni. Nello specifico, per quanto riguarda il primo punto del dispositivo della mozione Marcora ed altri n. 1-00079, confermo che la nostra rete diplomatica, in questo periodo, è fortemente impegnata, attraverso una serie di visite promozionali finalizzate in alcune capitali europee, a ribadire ad autorità locali ed *opinion maker* la scelta effettuata dal nostro Governo circa l'idoneità di Parma ad ospitare un'agenzia che operi al settore agroalimentare. La rappresentanza d'Italia a Bruxelles, tra l'altro, ha organizzato più conferenze stampa alla presenza di numerosi giornalisti delle principali testate straniere al fine di promuovere la candidatura di Parma. Per

quanto riguarda l'andamento delle vicende, dal Consiglio europeo di Laeken alla presidenza belga e spagnola, devo solo anticipare che il Governo è intervenuto in modo consistente perché fosse inserita in agenda la scelta riguardante Parma. A tal proposito il Governo non ha comunque alcun problema a riferire al Parlamento sullo sviluppo della situazione.

Per quanto riguarda il secondo punto del dispositivo, l'ottenimento della sede per l'agenzia alimentare rappresenta un obiettivo prioritario del Governo nel quadro del negoziato, in corso, per l'assegnazione delle sedi delle agenzie comunitarie di prossima istituzione. Lo ha ribadito anche recentemente il Presidente del Consiglio dei ministri durante un convegno di Confindustria. Da parte del Governo vi è quindi anche la più ampia disponibilità ad appoggiare tutte le nuove iniziative che il comitato promotore della candidatura di Parma vorrà intraprendere. Per quanto riguarda il proseguimento, con determinazione, delle azioni intraprese, ricordo che in questo momento la presidenza danese ha manifestato una serie di perplessità circa la possibilità di includere il dossier in uno dei prossimi vertici europei. Come è stato ribadito anche dagli oratori, non vi è, tra gli Stati membri dell'Unione europea, un accordo globale circa l'assegnazione del pacchetto delle agenzie. Pertanto, in questo momento l'impegno del Governo italiano è quello di convincere la presidenza danese a presentare questo ordine del giorno in un dossier dei prossimi vertici europei; ricordo però che è prassi normale la richiesta preventiva di una posizione unitaria dei paesi membri sul pacchetto delle iniziative.

Per quanto riguarda la mozione Bertolini ed altri n. 1-00101, il Governo la accoglie. Precisamente, per quanto riguarda il primo punto del dispositivo (nel testo giunto al Ministero, che impegna il Governo a far sì che la scelta operata dalla Commissione europea di localizzare la sede dell'Agenzia alimentare a Bruxelles sia solo temporanea), faccio presente che esso incorpora un preciso impegno del Governo.

Abbiamo già ribadito più volte che la decisione di Laeken di localizzare la sede dell'agenzia a Bruxelles deve essere assolutamente temporanea ed il Governo italiano si sta anche impegnando affinché tale assegnazione non diventi definitiva, impedendo con forza il consolidamento della sede provvisoria dell'agenzia a Bruxelles.

Per quanto riguarda il secondo punto del dispositivo della mozione Bertolini ed altri n. 1-00101, riteniamo — come peraltro è stato detto anche dall'onorevole Marcora — che la scelta operata recentemente dalla Commissione di nominare come direttore aggiunto della Sanco una persona di nazionalità finlandese sia un segnale di apertura verso una forte riproposizione della concessione della sede dell'*authority* a Parma. Lo ripeto: è un piccolo segnale, ma verrà comunque fortemente utilizzato dal Governo per riproporre nuovamente la questione concernente Parma all'agenda della Presidenza danese.

Per quanto riguarda il terzo paragrafo del dispositivo, che impegna il Governo a sostenere con la massima determinazione la candidatura di Parma, ribadiamo che questa resta la priorità assoluta dello stesso Governo; peraltro, vi è anche un forte impegno da parte di quest'ultimo con l'autorità e con il comitato promotore parmense.

Da parte nostra, insistiamo sul fatto che l'autorità alimentare sia localizzata a Parma, principalmente perché quest'ultima rappresenta la sede ideale — anche per i molti motivi illustrati dall'onorevole Preda — e anche perché, in termini di centralità geografica, di presenza di istituzioni scientifiche nonché di offerta logistica, risponde pienamente ai requisiti suggeriti dalla Commissione europea.

Dopo i fatti, anche recenti, riguardanti la BSE e la mucca pazza, l'opinione pubblica europea segue con particolare attenzione le questioni relative alla sicurezza ed alla qualità dei cibi. Appare, quindi, opportuno per il Governo scegliere come sede dell'*authority* una località come Parma, che si qualifica come centro di

eccellenza agroalimentare europeo ed è emblematico del rispetto dei criteri di qualità più rigidi.

Con questa dichiarazione, praticamente, il Governo accoglie le due mozioni Bertolini ed altri n. 1-00101 e Marcora ed altri n. 1-00079.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione delle mozioni Nicola Rossi ed altri n. 1-00088 e De Franciscis ed altri n. 1-00099 sugli investimenti nelle aree svantaggiate (ore 17,05).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle mozioni Nicola Rossi ed altri n. 1-00088 e De Franciscis ed altri n. 1-00099 sugli investimenti nelle aree svantaggiate (vedi l'allegato A — Mozioni sezione 2).

La ripartizione dei tempi riservati alla discussione delle mozioni è pubblicata nel vigente calendario dei lavori.

(Discussione sulle linee generali)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle mozioni.

È iscritto a parlare l'onorevole Nicola Rossi, che illustrerà anche la sua mozione n. 1-00088. Ne ha facoltà.

NICOLA ROSSI. Signor Presidente, qualche giorno fa la Svimez ha reso noto il suo rapporto per l'anno 2001 e, come ogni anno, ci ha fornito un quadro abbastanza preciso sulla situazione del nostro Mezzogiorno. Se tutto può essere ridotto ad una formula, il messaggio che emerge, tanto dal rapporto della Svimez quanto — bisogna dirlo — da una serie di analisi recentemente condotte anche da altri istituti, è sostanzialmente uno solo: il cosiddetto allineamento senza riduzione del divario. Per essere chiari, il Mezzogiorno tende a crescere come le altre parti del paese, ma la distanza tra il Mezzogiorno e

le altre parti del paese non tende a ridursi. Anzi, sotto alcuni profili particolarmente rilevanti, ad esempio, sotto l'aspetto sociale, con riferimento ai fenomeni di marginalità, il divario fra il Mezzogiorno ed il resto del paese tende, purtroppo, ad allargarsi.

Questa è un po' la storia non solo dell'ultimo anno, ma — occorre dire la verità — anche degli anni novanta: vi è un Mezzogiorno che, faticosamente, è riuscito a raggiungere i livelli medi del paese, ma che non riesce ad andare oltre. Non essendo in grado di fare ciò, non riesce nemmeno a ridurre la distanza che, ormai da decenni, lo separa dal resto del paese.

Il punto di fondo sta nel fatto che il documento di programmazione economico-finanziaria presentato dal Governo — ne discuteremo nei prossimi giorni — giustamente dedica una parte importante alle questioni del Mezzogiorno ed a ragione.

Infatti, se si vogliono effettivamente sostenere tassi di crescita non lontani dal 3 per cento, come il Governo immagina di fare per il prossimo quadriennio, questo è possibile se e solo se il Mezzogiorno cresce considerevolmente più della media nazionale. Non è un caso che nel documento di programmazione economico-finanziaria si immagini il Mezzogiorno crescere all'incirca a tassi del 4 per cento quando la media nazionale si attesterebbe intorno al 3 per cento. Anche questa non è una novità: era esattamente la traiettoria di crescita che per il Mezzogiorno avevano immaginato i documenti di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2000 e 2001. Sotto questo profilo colpisce l'assoluta continuità con cui la parte relativa al Mezzogiorno del documento di programmazione economico-finanziaria per il 2003 riprende, punto per punto, quanto era stato fatto negli ultimi anni della precedente legislatura.

L'Italia può crescere come e più della media europea se e solo se il Mezzogiorno riprenderà a crescere come e più della media italiana. È evidente che il Mezzogiorno può arrivare ad un risultato ambizioso di questo tipo solo se il processo di accumulazione di capitale all'interno del

Mezzogiorno prende il volo. Si può avere un processo di accumulazione di capitale sostenuto sotto due profili: quello pubblico e quello privato. In larga misura il Governo sembra immaginare che il processo di crescita del Mezzogiorno possa poggiare solo ed esclusivamente su quello pubblico, cioè sulle infrastrutture, sui fondi europei che possono essere spesi nel Mezzogiorno, e così via.

La mia impressione è che si tratti, se è vero, di un'ipotesi illusoria. Infatti, il processo di spesa dei fondi europei incontra qualche difficoltà che speriamo possa essere superata. Non piace a nessuno che il Mezzogiorno perda fondi che gli spettano, ma leggere, come abbiamo letto sulle agenzie di qualche giorno fa, che il Tesoro sta preparando un piano straordinario per evitare che si perdano qualche migliaio di miliardi di vecchie lire, qualche miliardo di nuovi euro, è certo un segnale preoccupante. Tuttavia, quello che ci preoccupa non è solo questo, ma anche l'idea che si possa spingere la crescita del Mezzogiorno solo attraverso l'investimento pubblico.

Un'illusione di questo genere il Mezzogiorno l'ha già vissuta in anni peraltro molto importanti sotto altri punti di vista come gli anni cinquanta ed i primi anni sessanta, quando l'investimento pubblico spingeva la crescita meridionale. Chi ricorda quegli anni ricorderà come, una volta esauritasi la fase dell'investimento pubblico, nel Mezzogiorno rimase poco e niente proprio perché non si era creato l'humus, il terreno e non si era innestato sull'investimento pubblico quel processo di accumulazione di capitale privato di cui il Mezzogiorno ha necessità per costruire il tessuto imprenditoriale che, in parte, ancora gli manca. È questo il problema sul quale la mozione che discutiamo oggi si concentra in particolare.

Come è possibile che il Governo, rendendosi perfettamente conto che la crescita del Mezzogiorno è il punto centrale per sostenere i suoi obiettivi, non faccia quanto è nelle sue possibilità per sostenere il processo di investimento soprattutto nel settore privato? Questo è quanto il Governo ha sostanzialmente fatto la scorsa

settimana approvando, con il contributo della sua maggioranza, all'interno del decreto-legge *omnibus* norme che stravolgono in maniera pesante e del tutto ingiustificata quanto era stato previsto nella legge finanziaria per il 2001 e, cioè, il cosiddetto credito di imposta per i nuovi investimenti nelle aree svantaggiate. Nei sette mesi dell'anno scorso in cui la norma della legge finanziaria era stata in vigore quel credito di imposta per i nuovi investimenti era costato 570 milioni di euro.

Il credito d'imposta per i nuovi investimenti era stato utilizzato da circa 100.000 imprese, per lo più di dimensione piccola o media; vi erano anche grandi imprese, ma la stragrande maggioranza era rappresentata da piccole (a volte piccolissime) e medie imprese, che erano state in particolare attratte dal completo automatismo e dall'assoluta generalità del provvedimento. Esso infatti non chiedeva loro di spendere risorse, in termini di tempo e di denaro, per presentare le domande, per accedere agli uffici pubblici e dunque per avviare tutte quelle pratiche burocratiche, che spesso e volentieri scoraggiano proprio il mondo delle imprese artigiane e più in generale delle piccolissime imprese.

Dunque, si parla di 100.000 imprese che avevano attivato investimenti pari al doppio del gettito stimato perso (pari a circa 1 miliardo di euro); si tratta di 100.000 imprese che quindi avevano avviato un processo di investimento nel Mezzogiorno, che certamente ne aveva un estremo bisogno.

Non ho bisogno in questa sede di sottolineare con quanto favore quel provvedimento era stato accolto in tutto il Mezzogiorno.

Sono state invece opposte, da parte del Governo, le seguenti motivazioni per innovare rispetto a tale normativa: una riguardante le questioni di copertura; l'altra invece i possibili abusi cui quella norma andava incontro. Dal punto di vista della copertura — lo ricordo a tutti, ma non credo sia molto difficile verificarlo, perché basta guardare gli atti della Camera per ritrovare la relazione tecnica che accom-

pagnava quel provvedimento — essa era prevista fino al 2006. In questo caso l'aspetto molto strano è che il Governo, non più tardi di qualche giorno fa, nel cosiddetto decreto *omnibus*, ha previsto un tetto di spesa di importo largamente superiore a quello che è stato il costo del credito d'imposta nei sette mesi dello scorso anno. Da questo punto di vista saggiamente e correttamente la norma della finanziaria per il 2001 aveva in realtà previsto una copertura, con modalità che ora cercherò di descrivere, ma senza porre un tetto di spesa, perché in effetti non ce ne era bisogno e infatti alla fine si è speso anche meno di quanto si immaginava inizialmente.

Il problema della copertura merita infatti una piccola annotazione, perché stupisce che il Governo non si sia reso conto dell'abbaglio contabile cui è andato incontro. Per fare un esempio, il Governo si appresta — lo ha detto a più riprese — a ridurre l'IRPEG di due punti percentuali. Nel determinare le esigenze di copertura di tale riduzione di imposta, il Governo naturalmente valuta lo stock di imprese esistenti, valuta quale potrebbe essere il gettito dell'IRPEG a legislazione vigente e successivamente valuta il gettito dell'IRPEG in base alla nuova normativa, fermo restando lo stock di imprese esistenti. Naturalmente il Governo non si pone il problema — e non sarebbe logico che se lo ponesse — del numero di imprese che potrebbero essere create in seguito alla revisione della normativa, in particolare in seguito alla riduzione di due punti percentuali dell'aliquota dell'IRPEG. Pertanto la copertura del provvedimento viene identificata facendo riferimento allo *stock* di imprese esistenti.

Ebbene, esattamente la stessa cosa accadeva per il credito di imposta per i nuovi investimenti. La copertura necessaria era la copertura solo relativa agli investimenti che in ogni caso si sarebbero effettuati e non quindi relativa invece agli investimenti che sarebbero stati attivati dalla presenza del credito d'imposta. Questa parentesi tecnica mi è servita per sottolineare che non c'era bisogno di un

tetto di spesa, così come definito dal cosiddetto decreto *omnibus* e che dunque il Governo è incorso in uno straordinario abbaglio di carattere contabile. Mi meraviglio che gli uffici abbiano potuto suggerire — presumibilmente gli stessi uffici che hanno invece avallato la decisione di due anni fa — o comunque abbiano potuto sottoscrivere una decisione di questo tipo, che si traduce sostanzialmente in un'unica conseguenza: fissando un tetto di spesa si impedisce che nuovi investimenti, che sarebbero stati attivati dal credito di imposta, possano poi effettivamente avere luogo.

È evidente quindi la limitata potenzialità che lo strumento incentivante, così come modificato dal Governo, finirà per avere.

Ma vi sono altri punti in cui il Governo ha inciso, in maniera molto grave, sulla normativa preesistente; uno riguarda il cosiddetto intervento burocratico. Siccome gli errori, come le ciliegie, seguono l'uno all'altro, il Governo, avendo fissato il tetto di spesa, si è posto la questione, successiva, di come controllare che detto tetto venga rispettato. Ebbene, la risposta che si è dato è anch'essa vecchia come il cucco, consistendo nell'introdurre un principio di istanza alla pubblica amministrazione in maniera tale da potere avere un controllo preciso di chi sta facendo che cosa e di quanto costi all'erario. Apparentemente, come ho detto, tutto è ragionevole; ma è irragionevole e sbagliata la premessa, vale a dire la modalità di copertura. Però, una volta che si accetti l'idea che è necessario un intervento burocratico, ebbene, poi, si deve compierlo ma lo si può fare in molte maniere. Anche a tale proposito, il Governo straordinariamente ha scelto una strada inutilmente onerosa per le imprese. Infatti, nello stesso decreto *omnibus* approvato la scorsa settimana, si prevede, all'articolo 5, una procedura molto semplice. Nel momento in cui il tetto di spesa è esaurito, l'amministrazione lo comunica e da quell'istante in poi non possono più pervenire istanze di alcun genere. Per essere precisi, non possono più essere fatti investimenti a valere sul credito di im-

sta. Ma ciò non basta, tant'è che nell'articolo 10 dello stesso decreto *omnibus* si contengono previsioni ulteriori. L'idea immediata è quella di appesantire ulteriormente le pratiche; sembra quasi — chissà per quale motivo — che, quando si parla di Mezzogiorno, scatti un riflesso condizionato. Non basta semplicemente che l'amministrazione dichiari esaurite le risorse e, quindi, non più applicabile l'istituto; no, occorre l'istanza e, poi, l'amministrazione può accettare o meno l'istanza e, quindi, arbitrariamente stabilire che esistano o meno i requisiti e via dicendo. Se poi si passa da una serie di settori ad altri quali l'agricoltura, l'onere burocratico è esteso in maniera raramente riscontrata, addirittura fino ad includere la necessità che vi sia una istruttoria delle domande e che questa venga svolta dagli uffici regionali. Ora, perché il Governo abbia deciso di optare per una burocratizzazione così pesante e di abbattere un principio così ovvio, quale quello contenuto nello *slogan* «nessuna burocrazia per il Mezzogiorno», è un aspetto che, francamente, ci è difficile comprendere. Ma, evidentemente, ciò si spiega solo in una maniera, con la necessità e la volontà di ripristinare, nel Mezzogiorno, l'intermediazione burocratica sulla quale, evidentemente, il Governo e la maggioranza pensano di poter fare leva per riuscire a conquistare il consenso del meridionali. In tale caso, più che conquistare, bisognerebbe utilizzare altri termini; ma è meglio sorvolare.

Un'altra questione, altrettanto grave come le precedenti, riguarda l'aspetto seguente. Laddove il credito di imposta per i nuovi investimenti era generale ovvero riferito a tutti i settori, nel caso di specie, invece, si introducono criteri di selettività molto precisi. Nella prima stesura del decreto-legge *omnibus*, la selettività era riferita ad alcuni settori; quindi, col maxiemendamento, la selettività è stata ottenuta semplicemente assimilando il credito di imposta per i nuovi investimenti alla legge n. 488 del 1992. Anche in tal caso, veramente, compiuto un errore all'inizio, poi se ne fanno a catena. Le ragioni del problema nascono dalla seguente circo-

stanza. Un numero considerevole di imprese che avevano utilizzato il credito di imposta erano imprese di servizi; ciò, evidentemente, ha fatto insorgere il Governo e, in particolare, i membri che hanno responsabilità per il Mezzogiorno, i quali ritengono che, in realtà, non è attraverso i servizi che si possano creare ricchezza nel Mezzogiorno e buoni posti di lavoro. Francamente, da dove venga tale idea, è difficile arguire; lo stesso processo di adeguamento del Mezzogiorno alla media italiana significa che esso si deve terziarizzare rispetto alla situazione attuale. È quindi ovvio che lo sforzo maggiore venga fatto proprio sul settore dei servizi.

Ma, c'è di più; c'è un qualcosa che colpisce da parte di questa maggioranza. In particolare, c'è una pulsione pianificatrice che francamente non vedevamo da prima del crollo del muro. Il fatto che una maggioranza ed un Governo si arroghino il diritto di dire che questo posto di lavoro va bene solo se fatto in questo settore costituisce, a mio modo di vedere, una cosa che lascia assolutamente esterrefatti. L'idea che un posto di lavoro non sia buono se creato in uno studio dentistico mentre lo sia se creato in un'impresa manifatturiera meriterebbe da parte del Governo e da parte della maggioranza una spiegazione, ammesso e non concesso che questa esista.

Ma poiché gli errori si sommano, il Governo nel maxiemendamento ha deciso di fare una cosa molto semplice: ha assimilato il credito d'imposta alla legge n. 488. A questo punto, possiamo osservare che più di uno strumento, relativo al Mezzogiorno, è concentrato sullo stesso bacino di utenza (quello della legge n. 488) e cambia soltanto la modalità. Naturalmente, qualcuno poi ci spiegherà il perché; difatti, mi chiedo che necessità vi sia di avere più strumenti relativi ad un unico bacino di utenza (quello della legge n. 488).

Giungiamo ora alla questione forse più penosa, dal punto di vista della valutazione dell'attività di Governo; dico ciò perché questo intervento, in tema di decreto *om-*

nibus, nasceva da una richiesta che le opposizioni, ma anche alcuni colleghi della maggioranza, avevano fatto l'anno scorso quando, nell'approvare il provvedimento dei cosiddetti 100 giorni, era stata introdotta la non cumulabilità tra credito di imposta, per i nuovi investimenti, e la legge Tremonti-*bis* (appena varata). Un po' spinto dalle richieste, come detto, provenienti dall'opposizione e da alcuni colleghi della maggioranza, con il decreto *omnibus* il ministro dell'economia e delle finanze ed il Governo hanno deciso di accettare l'ipotesi della cumulabilità fra il credito d'imposta, per i nuovi investimenti, e la legge Tremonti-*bis*.

Al riguardo, sottolineo due questioni, una di carattere generale ed una di carattere più specifico che, a mio modo di vedere, è particolarmente grave; la prima riguarda il fatto che, quando questa operazione si effettua, a sei mesi dalla scadenza della legge Tremonti-*bis*, è palese che tale legge sarà prorogata; a questo punto, è evidente che chi pensava di anticipare i propri investimenti all'ultima parte dell'anno, non li anticiperà più; in tal modo, ancora una volta, il Governo ottiene il brillantissimo risultato di usare gli annunci della legge Tremonti-*bis* per scoraggiare gli investimenti. Il risultato sarà che noi avremo un tasso di crescita dell'economia per l'anno 2002 più basso di quello che avremmo potuto ottenere. Questo rappresenta un altro esempio della straordinaria insipienza tempistica che, dal punto di vista economico, il Governo mostra.

Consideriamo adesso l'altra questione che, come dicevo poc'anzi, è, a mio parere, ancora più grave. Quando si parla di cumulabilità, sulla base delle mie conoscenze della lingua italiana, intendo la sommatoria di due provvedimenti. Quello che il Governo sta facendo rappresenta invece un gioco piuttosto brutto in quanto si riverbera sulla pelle dei meridionali; in particolare, consideriamo il credito di imposta per i nuovi investimenti supponendo di investire 100 lire in Calabria (regione in cui massima era l'intensità di aiuto da parte dello Stato); questo investimento

restituiva all'imprenditore, sotto forma di minori imposte e contributi, 65 lire. La legge Tremonti-*bis* per un identico investimento di 100 lire restituisce all'imprenditore, sotto forma di riduzione del carico fiscale, solo circa 15 lire. La cumulabilità, per come la intendo, doveva invece comportare per quello stesso investimento un ritorno per l'imprenditore, dal punto di vista del minor carico fiscale e contributivo, pari a 80 lire (65 più 15). Che cosa fa allora il Governo? Fa una cosa assolutamente brillante dal suo punto di vista e cioè dal punto di vista di chi in realtà la cumulabilità non la vuole: in pratica, stabilisce che il credito d'imposta si può utilizzare solo fino all'85 per cento del massimale previsto dall'Unione europea, il che significa, ritornando all'esempio poc'anzi fatto, che su 100 lire di investimento, effettuato in Calabria, il credito d'imposta non sarà pari a 65 lire ma solo all'85 per cento di quelle 65 lire, cioè circa 50 lire.

Cumulando alla legge Tremonti-*bis* avremo 50, più 15 di Tremonti-*bis*, totale 65: esattamente, quello che il credito di imposta, da solo, dava prima. In altre parole, si sono cumulati i due strumenti, ma la cumulabilità non esiste. Francamente, trovo questo veramente molto grave, perché è una presa in giro di proporzioni colossali che si perpetra nei confronti degli imprenditori meridionali e, guardate bene, degli imprenditori settentrionali che investono nel Mezzogiorno: a questi, sostanzialmente, non si dà ciò che si sta dicendo di voler dare. Ma c'è di più: per dagli, esattamente, quello che questi imprenditori ottenevano con il solo credito di imposta, fino qualche giorno fa, li si costringe ad usare due strumenti. Quindi, l'imprenditore che vuole investire nel Mezzogiorno ottiene la stessa cosa che otteneva prima, ma con un raddoppio del carico burocratico. Francamente, non riesco a comprendere perché il Governo abbia questa volontà persecutoria nei confronti del Mezzogiorno, soprattutto nel momento in cui, come ho detto all'inizio, il Governo ha assoluto bisogno di un Mezzogiorno che cresca e in maniera sana,

anche attraverso investimenti privati e non solo attraverso la spesa pubblica, per venire fuori sotto il profilo di crescita del paese.

Naturalmente, la mozione chiede che venga ripristinata la normativa iniziale (e su questo credo vi siano motivi a sufficienza); oppure, quanto meno, in subordine, che al credito di imposta vengano appostate cifre tali per tutti gli anni fino al 2006 da non consentire nessuno scorgimento degli investimenti privati.

In ogni caso, consentitemi di chiudere con un paio di osservazioni. La prima è che questo ministro dell'economia e questo Governo sono molto attenti alle questioni di immagine e io mi domando come abbiano potuto accettare l'idea che, in realtà, nel passaggio del decreto *omnibus*, quella che era la Visco-sud sia diventata la Tremonti-sud. Questo significa, molto semplicemente, che per molti cittadini meridionali il nome del ministro Tremonti sarà associato, da oggi in poi, a meno risorse, più burocrazia, più pianificazione, più selettività. Francamente, se questo è il messaggio che volevate lanciare al Mezzogiorno, a noi non può fare assolutamente che piacere, visto che il provvedimento varato dai governi di centrosinistra, a questo punto, per il Mezzogiorno sarà associato, esattamente, alle cose opposte: più risorse, meno burocrazia, meno selettività.

Ma non c'è solo questo, perché il punto è quale obiettivo che ci si ponga e dove si voglia arrivare. Per quanto riguarda noi, credo che la Tremonti-sud — se così posso chiamarla — sarà per questo Governo, all'inverso, un po' quello che la Tremonti è stata per i governi di centrosinistra. Se voi ricordate gli ultimi anni della passata legislatura, la promessa della Tremonti, o della Tremonti-*bis*, era un'arma fondamentale nelle mani della propaganda del centrodestra. Credo che voi non vi rendiate conto che, a partire dal decreto *omnibus* e a partire dalla mozione che discutiamo oggi, sta iniziando a formarsi, a mettersi insieme i pezzi di un progetto di governo per il centrosinistra per il 2006,

che inizierà, credo inevitabilmente, nei giorni di giugno del 2006 con il ripristino integrale della Visco-sud.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole De Franciscis, che illustrerà la sua mozione n. 1-00099. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO DE FRANCISCIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il mio compito è facilitato dalla relazione che l'onorevole Rossi ha testé sviluppato, devo dire con molta precisione e molto garbo, evidenziando una preoccupazione ormai costante da circa un anno — dalla discussione sul precedente Documento di programmazione economica e finanziaria e dalla sessione di bilancio che ne seguì — che con insistenza (e lui lo ha ricordato nel breve ma completo *excursus* storico che ha fatto di questo argomento in questa legislatura) è venuta sul tema del credito d'imposta da parte dell'opposizione e da parte di alcuni colleghi prevalentemente meridionali, sia nelle Commissioni di merito, che in quest'aula.

Si tratta di una questione della quale si chiedeva la permanenza e, in maniera subordinata — come, peraltro, fecero i numerosissimi emendamenti alla legge finanziaria per il 2002 che le forze dell'Ulivo unificarono in una proposta organica ed unitaria — la cumulabilità con la legge Tremonti-*bis*.

Trovare di nuovo il rifinanziamento, il riutilizzo del credito di imposta è una cosa che, ovviamente, ci fa piacere. Nella mozione che sto illustrando vi è una valutazione positiva riguardo al ritorno di uno strumento che, a nostro giudizio, negli anni del governo di centrosinistra è stato forse il principale strumento di sostegno per lo sviluppo dell'imprenditoria meridionale.

Vi era bisogno di un passaggio logico da parte del Governo per quanto riguarda la possibilità di recuperare il credito d'imposta. A me è parso di individuarlo nella fin troppo discussa vicenda del patto per l'Italia. Coloro che hanno letto il testo del « contratto per il lavoro e dell'intesa per la competitività e l'inclusione sociale »

avranno notato che nel terzo capitolo di questo documento — siglato da alcune organizzazioni sindacali pochi giorni fa e prima che venisse in discussione il già citato decreto *omnibus* (ossia la conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2002) —, dedicato a investimenti e occupazione nel Mezzogiorno, ricompare la questione del credito di imposta. Se posso abusare della pazienza dei non molti presenti, vorrei ricordare due cose di questo documento che mi hanno colpito. In primo luogo il Governo e le parti sociali adottano come obiettivo della loro intesa quello di conseguire coerentemente con il programma comunitario obiettivo 1 un tasso di crescita del Mezzogiorno significativamente, stabilmente superiore a quello medio dell'Unione europea e del resto del paese. In sostanza, viene posto come obiettivo quello che nei fatti — i numeri sono inequivocabili, lo stesso ministro dell'economia e delle finanze ha dovuto fare riferimento a questi numeri, a queste cifre nella sua relazione in Commissione bilancio e nella presentazione del DPEF che tra qualche giorno sarà esaminato dall'Assemblea — già rappresenta uno sviluppo significativamente superiore — naturalmente, non si può ancora dire stabilmente superiore — al resto del paese, una tappa che il Mezzogiorno aveva già conquistato in questi ultimi due, tre anni.

In questo patto con le parti sociali vengono poi enunciate le priorità dell'azione del Governo. Naturalmente, vi è la mai desueta diminuzione sostanziale del *gap* infrastrutturale e, più avanti, l'attrazione di investimenti nell'area, anche attraverso l'utilizzo dei contratti di programma. Ciò non rappresenta una novità poiché il ministro Marzano — anche in alcune audizioni nelle Commissioni bilancio e finanze — ha più volte detto che si tratta di uno strumento che lui trova particolarmente efficace.

Comunque — è questa la seconda cosa che volevo segnalare —, si pone come obiettivo una cosa che, in parte, è già stata conquistata; ad un certo punto, infatti, si fa riferimento a risorse aggiuntive. Per quanto riguarda le « risorse aggiuntive »

rivolte al Mezzogiorno, il Governo si impegna ad assicurare, in linea con gli impegni di addizionalità del programma comunitario 2000-2006, che le quote di risorse ordinarie destinate agli investimenti nel Mezzogiorno siano inferiori, eccetera eccetera. Nell'ambito di una generale semplificazione degli strumenti di incentivazione, il Governo sta procedendo a concentrare nel Mezzogiorno lo strumento del credito di imposta, *ex* articolo 8 della legge n. 388 del 2000 per dare certezza finanziaria e renderlo cumulabile con la Tremonti-*bis* (legge n. 383 del 2001). In questo modo — continua il documento che è stato ed è all'attenzione di tutto il paese — il credito di imposta cumulato con la Tremonti-*bis* per un congruo periodo di tempo diviene così strumento di compensazione per i maggiori costi del capitale nel Mezzogiorno.

In questo quadro, poi, come ha riferito il collega Nicola Rossi, anche gli incentivi *ex* legge n. 488 del 1992 e n. 181 del 1989 e quelli rivolti all'imprenditorialità e all'autoimpiego svolgono un ruolo importante. Pertanto, nella categoria degli « strumenti aggiuntivi » ritorna, a mio avviso secondo una logica che doveva prevedere un qualche passaggio politico, lo strumento del credito di imposta che avevamo in tutti i modi, peraltro in maniera sempre equilibrata e documentata, chiesto di reintrodurre perché ci sembrava, numeri alla mano, che fosse stato efficace.

Le modifiche apportate dal Governo alla disciplina del credito d'imposta, alle quali ha fatto riferimento l'onorevole Nicola Rossi, per le complicazioni che ne sono derivate ha, di fatto, determinato la riduzione dei meccanismi automatici, come egli ha molto limpidamente spiegato, che, invece, hanno rappresentato il punto di forza del suddetto strumento. L'automatismo del credito di imposta, per le imprese del Mezzogiorno, ha, infatti, rappresentato la forma incentivante più alta, anche più intuibile, più facile da comprendere e percorribile dagli imprenditori.

La decisione di rendere più difficile il ricorso al credito di imposta, attraverso una serie di vincoli burocratici, previsti,

peraltro, dal decreto *omnibus* approvato pochi giorni fa, ci sembra incoerente con la politica di sviluppo del Governo che, invece, con la Tremonti-*bis*, ha adottato strumenti di incentivo automatici.

Ritengo, pertanto, che si apportino modifiche (lo ritengono anche tutti i deputati meridionali del gruppo al quale mi onoro di appartenere che hanno sottoscritto la mozione) che, di fatto, determinano una nuova burocratizzazione e quindi l'accesso delle imprese al credito di imposta, di fatto, diventa più difficile. Dunque, se da una parte il Governo sottoscrive con alcune forze sindacali e propaganda alla pubblica opinione, come prima ricordato, il ricorso ad uno strumento che, adesso, cumulato nei fatti, determina un incentivo inferiore, peraltro esprimendo un giudizio politico perché lo ritiene, seppur tardivamente, una manovra « aggiuntiva », non vi è dubbio che siamo di fronte ad una situazione oggettivamente non vantaggiosa per il Mezzogiorno, per le imprese meridionali e per quanti vogliono investire nel meridione.

Per il Mezzogiorno, peraltro, con il documento di programmazione economico-finanziaria (allo studio delle Commissioni e, tra poche ore, anche in quest'aula) si immagina un'accelerazione e una qualificazione degli investimenti pubblici. Vi è inserita una serie di espressioni dietro alle quali, però, vi è scarsa sostanza di incentivi reali, per altro autopropulsivi, sotto forma di impegni finanziari aggiuntivi che il documento — quelli di voi che avranno la pazienza di studiarlo se ne renderanno conto — non quantifica.

Eccoci dunque al meccanismo tecnico, al quale si è fatto riferimento nella mozione che reca la prima firma dell'onorevole Nicola Rossi, per il quale la cumulabilità tra i due strumenti, che avevamo chiesto lo scorso anno, sia pure subordinatamente alla sua considerazione come risorsa di incentivo allo sviluppo del Mezzogiorno, rischia, allo stato dei fatti, di essere totalmente vanificata dall'inserimento, come è stato già spiegato, di un tetto di spesa.

Noi temiamo che ciò possa determinare addirittura un effetto perverso perché, da una parte, gli imprenditori che per la prima volta volessero accedere ai benefici della Tremonti-*bis* potrebbero non poterlo fare perché privi di una media di riferimento, ma, nello stesso tempo, gli stessi imprenditori potrebbero restare esclusi dal beneficio del credito di imposta per una mancanza di fondi. Riteniamo che il Governo possa fare una valutazione aggiuntiva sulle questioni illustrate quest'oggi.

In aggiunta a quanto ho già affermato, vorrei rilevare il fatto che gli stanziamenti previsti nella tabella D) della legge n. 388 del 2000, che si riferiscono alla legge n. 208 del 1998, vengono di fatto addirittura ridotti; la suddetta riduzione viene prevista per far fronte alla copertura degli oneri per l'anno 2004, derivanti dalle modifiche apportate nel medesimo articolo, relative al cumulo tra la Tremonti-*bis* ed il credito di imposta.

Pertanto, come già diceva l'onorevole Nicola Rossi, siamo dinanzi ad una beffa che deve essere in qualche modo spiegata ed energicamente corretta. Inoltre, la disposizione normativa che abbiamo discusso in quest'aula pochi giorni or sono, oltre a rappresentare una violazione del principio di annualità del bilancio — come qualcuno di noi ha provato a ribadire nel corso della discussione stessa — si traduce, in sostanza, in una reale sottrazione di risorse previste in bilancio per l'anno 2003, ai fini di copertura di un onere relativo all'esercizio successivo, non rispettando nemmeno la disposizione dell'articolo 11-*ter*, comma 1, lettera *b*), della legge n. 468 del 1978 che prevede la copertura di oneri attraverso la riduzione dell'autorizzazione di spesa e non, come in questo caso, attraverso la diretta imputazione ad un capitolo di bilancio.

D'altra parte, mi sembra che la discussione sul decreto-legge *omnibus* abbia registrato significativi interventi e testimonianze da parte di colleghi non meridionali. Mi ha molto colpito, nel corso del dibattito, l'intervento del collega Pinza che, pur non essendo meridionale, riconosce,

nella questione degli incentivi e dello sviluppo del Mezzogiorno d'Italia, la questione centrale che questo Governo continua ad eludere, ritenendo di poterla risolvere attraverso una politica di sola incentivazione dei lavori pubblici e, peraltro, nella maniera poco controllata che abbiamo già imparato a riconoscere. Egli diceva infatti, nel corso del dibattito, che bisognerebbe fortemente monitorare i crediti di imposta.

Questa richiesta, nonostante le equilibrate e documentate richieste contenute in diversi emendamenti discussi da quest'Assemblea pochi giorni or sono, non ha trovato accoglimento, rimanendo senza risposta.

In altre parole, nel momento in cui si creano procedure che in qualche modo determinano un regime di credito di imposta, come veniva spiegato poc'anzi, ma non si creano procedure per mettere a regime, in qualche modo ordinando, la disciplina della legge Tremonti, è evidente, come ricordava il collega Pinza, che la scelta dello strumento fiscale attraverso il quale agire è compiuta. Lo strumento fiscale che il Governo preferisce adottare è quello previsto dalla legge Tremonti-*bis*. In questo modo si dice in sostanza alla platea di imprenditori del Mezzogiorno d'Italia ed a quanti auspicano la stabilizzazione di quel tasso di sviluppo superiore rispetto al resto del paese — cui facevo riferimento all'inizio di questo intervento —, che lo strumento del credito di imposta contiene meccanismi di contingentamento. Tuttavia gli strumenti che operano in automatico, come il meccanismo previsto nella legge Tremonti, non hanno al loro interno meccanismi di contingentamento.

Dico allora al rappresentante del Governo che segue questo dibattito: diciamo la verità e cioè che, ancora una volta, al di là delle intenzioni scritte e dei documenti e quindi delle chiacchiere, si tratta di un'operazione che è attuata ai danni del Mezzogiorno d'Italia.

Un'operazione che si gioverà pochissimo della legge Tremonti-*bis*, laddove invece nel credito di imposta si era trovato uno dei pochi e reali strumenti di inter-

vento. Quelli di noi che, per natali e per formazione, si riconoscono e sono meridionali, ma percepiscono anche che tale questione non è meramente campanilistica, ma è la questione politica centrale di questo paese, se vogliamo avere, da una parte una piena e compiuta utilizzazione delle provvidenze che la Comunità europea rende disponibili per gli ultimi anni, e, dall'altra, se ancora vogliamo inserire quella marcia in più che possa continuare un *trend*, da tutti, maggioranza e opposizione, apprezzato e ritenuto positivo per le regioni meridionali, si augurano che la discussione di queste due mozioni presentate in questo pomeriggio consenta al Governo di accogliere i suggerimenti e le proposte avanzate. Il primo, per quello che riguarda la mozione a mia firma, è rappresentato dal destinare uno stanziamento annuo per il credito di imposta, perlomeno, pari — e faccio riferimento anche alla proposta formulata dal collega Nicola Rossi, in parte diversa, ma che in sostanza va in questa direzione, — a quello medio dell'ultimo triennio, ovviamente esercitando scelte che sono legislative ed in qualche modo intervenendo anche sulla tabella D della legge finanziaria per il 2001.

Purtroppo, invece, siamo subissati dalle informazioni ad effetto di quella che forse, con qualche mancanza di rispetto, qualcuno nella pubblica opinione ha definito la « finanza creativa », e che mi sembra solo dieci giorni fa il Presidente del Consiglio nel corso di una trasmissione televisiva in qualche modo correggeva — ovviamente a favore del suo ministro dell'economia e delle finanze. Probabilmente, questa definizione era sbagliata e poco rispettosa delle istituzioni, ma in qualche modo, onorevole sottosegretario, rappresenta « plasticamente » il fatto che ormai da un anno siamo abituati a vedere lucidi, trasparenze, diapositive e scene ad effetto.

Pur avendolo richiesto, vale la pena ricordare che ancora questa sera, per quanto mi è dato sapere, è invaso l'obbligo di legge della scorsa finanziaria (articolo 1 della legge finanziaria per il 2002) di avere notizie al 30 giugno sul credito di

imposta per quanto concerne la questione delle coperture cui accennava precedentemente l'onorevole Nicola Rossi. Chiediamo, allora, di potere avere, al 31 marzo 2003, almeno in sede di Commissioni parlamentari una relazione sull'applicazione del credito d'imposta, così come modificato dal decreto-legge 8 luglio 2002. Chiediamo, altresì, che questa relazione contenga una valutazione sulla congruità della copertura amministrativa del provvedimento rispetto a quella domanda potenziale di investimento che, per quanto mi è dato sapere, posso assicurare essere forte e viva così come, peraltro, si può facilmente dedurre dagli uffici periferici e centrali del Ministero dell'economia e delle finanze dal numero di domande presentate per accedere ai benefici del credito di imposta, e ciò onde evitare conseguenze negative sul volume degli investimenti nel Mezzogiorno. Chiediamo al Governo, infine, che questa relazione possa contenere uno studio tecnico sull'impatto che la burocratizzazione delle modalità di ricorso al credito d'imposta, così come questa sera abbiamo ricordato, avrà avuto sul volume degli investimenti.

Il collega Rossi, io — molto più modestamente, naturalmente — e tanti altri riteniamo che non si facciano battaglie per il meridione per logiche di campanile o per pietire un aiuto che altre coalizioni, evidentemente, negano in maniera manifesta e pregiudiziale. Qui si pone al centro del dibattito politico del paese l'attenzione a quella che rappresenta la più grande risorsa a disposizione della nazione, vale a dire l'inespressa potenzialità che dalle regioni del Mezzogiorno, se aiutate e guidate da una saggia politica economica a livello centrale, questo paese può ancora trarre. Sta alla maggioranza che sostiene il Governo in carica dimostrare di avere intelligenza, e se ha intelligenza, di recepire i suggerimenti buoni — ma, per piacere, fino in fondo, e non per provare a fare notizia su questo o su quell'altro telegiornale (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo*).

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle mozioni.

(Intervento e parere del Governo)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ALBERTO GIORGIO GAGLIARDI, Sottosegretario di Stato per gli affari regionali. Signor Presidente, intervengo in merito alle problematiche segnalate dalle due mozioni Nicola Rossi ed altri n. 1-00088 e De Francis ed altri n. 1-00099 per dire che il Governo ha già varato il decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, recentemente approvato dalla Camera dei deputati e trasmesso al Senato. Tale decreto prevede interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazione, di contenimento della spesa farmaceutica ed anche per il sostegno dell'economia nelle aree svantaggiate.

Questo decreto apporta sostanziali e mirate modifiche alla disciplina recata dal citato articolo 8 della legge finanziaria per il 2001. Nel corso dell'esame del provvedimento, è stato inoltre presentato e votato in Assemblea un emendamento, riferito all'articolo 10 del decreto-legge, che, tra l'altro, disciplina più dettagliatamente la procedura per l'esame delle istanze, nonché il sistema di divulgazione (tramite il sito ufficiale Internet e l'agenzia delle entrate) dei dati relativi alle istanze presentate, ai contributi concessi e alle risorse finanziarie residue. Conseguentemente, si reputa che, alla luce delle modifiche apportate al provvedimento nel corso del dibattito parlamentare, non vi possa essere altro da aggiungere, in risposta agli atti di indirizzo, rispetto a quanto non sia già emerso nel corso dei recentissimi lavori in quest'aula.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge: Pecorella ed altri: Introduzione dell'articolo 139-bis del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in materia di nomina dei componenti supplenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche (2786) (ore 17,55).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Pecorella ed altri: Introduzione dell'articolo 139-bis del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in materia di nomina dei componenti supplenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

(Contingentamento tempi discussione generale - A.C. 2786)

PRESIDENTE. Il contingentamento dei tempi della discussione sulle linee generali è il seguente:

relatore: 20 minuti;

Governo: 20 minuti;

richiami al regolamento: 5 minuti;

interventi a titolo personale: 55 minuti (con il limite massimo di 15 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato).

Il tempo a disposizione dei gruppi è ripartito nel modo seguente:

Forza Italia: 35 minuti;

Democratici di sinistra-l'Ulivo: 34 minuti;

Alleanza nazionale: 33 minuti;

Margherita, DL-l'Ulivo: 32 minuti;

UDC (CCD-CDU): 31 minuti;

Lega nord Padania: 30 minuti;

Rifondazione comunista: 30 minuti.

Il tempo a disposizione del gruppo Misto, è ripartito tra le componenti politiche costituite al suo interno nel modo seguente:

Comunisti italiani: 8 minuti; Socialisti democratici italiani: 7 minuti; Verdi-l'Ulivo: 6 minuti; UDEUR-Popolari per l'Europa: 6 minuti; Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI: 5 minuti; Minoranze linguistiche: 3 minuti.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 2786)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che la II Commissione (Giustizia) è autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Vitali, ha facoltà di svolgere la relazione.

LUIGI VITALI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevole colleghi, la proposta di legge in esame mira a sanare una lacuna nell'ordinamento giuridico derivante dalla mancata previsione della nomina di componenti supplenti del tribunale superiore delle acque nel caso di assenza o di ritardo nella nomina dei componenti titolari.

In buona sostanza, nasce dalla sentenza della Corte costituzionale, la n. 305 del 2002, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 139 e 143, terzo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nella parte in cui non prevede meccanismi di sostituzione del componente astenuto, recusato o legittimamente impedito del Tribunale superiore delle acque pubbliche.

Tale mancata previsione ha comportato difficoltà di funzionamento dell'organo giurisdizionale e, in alcuni casi, quando lo stesso sia stato chiamato a giudicare in sede di rinvio operato dalla Suprema Corte di cassazione, addirittura l'impossibilità di funzionamento.

In tali ipotesi, infatti, il tribunale superiore giudica in composizione di sette membri, tre magistrati di Cassazione, tre consiglieri di Stato, un tecnico, e avendo

un organico di soli 12 componenti, non potrebbe deliberare se non con la partecipazione al collegio di componenti che abbiano già integrato l'organo giudicante in sede di adozione della decisione annullata con rinvio della Suprema corte.

Tale ipotesi, tuttavia, può ritenersi in contrasto con la previsione di cui all'articolo 51, primo comma, n. 4, del codice di procedura civile che richiede al giudice di astenersi quando abbia già conosciuto del processo in altro grado e dall'articolo 111, secondo comma, della Costituzione. Per quanto riguarda le competenze dell'organo in questione, il tribunale superiore delle acque, oltre a costituire giudice di secondo grado rispetto alle sentenze dei tribunali regionali, è investito di una giurisdizione di unico grado per i ricorsi con cui deduce l'illegittimità dei provvedimenti concernenti l'autorizzazione delle acque. In questo secondo caso, rientrano nella competenza del tribunale sia i ricorsi contro i provvedimenti lesivi di interessi legittimi che incidano sul regime delle acque pubbliche o su quelle delle sue acque superficiali e sotterranee sia i ricorsi relativi alle contravvenzioni alle norme di polizia demaniale, alla riduzione in pristino dello Stato delle cose del demanio idrico, ai ricorsi contro i provvedimenti di revoca e di decadenza dei diritti esclusivi di pesca.

Per quanto riguarda il procedimento davanti al tribunale superiore delle acque, si applicano le norme che regolano il procedimento dinanzi al Consiglio di Stato, e ciò in virtù dell'espresso richiamo contenuto dell'articolo 208 del testo unico delle acque pubbliche del 1933. Al riguardo, occorre però osservare che, trovando applicazione nel rito innanzi al tribunale superiore istituti tipici del processo civile, le disposizioni del citato testo unico devono essere integrate con le norme del vigente codice di procedura civile.

Nel merito del provvedimento, l'articolo 1 prevede che, nelle stesse forme previste per i titolari, sono nominati, in pari numero, componenti supplente del tribunale superiore delle acque pubbliche. Si precisa, inoltre, che i componenti supplenti

del Tribunale superiore sono retribuiti per il servizio effettivamente prestato nella misura prevista all'articolo 1 della legge 1 agosto 1959, n. 704.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria del provvedimento, l'articolo 2 prevede che all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, ammontante a 2.715 euro a decorrere dall'anno 2002, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente fondo speciale dello stato di previsione del Ministero dell'economia delle finanze per l'anno 2002, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al ministero della giustizia.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, si tratta di un provvedimento assolutamente necessario e di semplice formulazione, tant'è vero che in Commissione si era arrivati alla determinazione di chiederne il trasferimento in sede legislativa (era stata espressa una volontà unanime in tal senso); sennonché, l'opposizione, non per questioni di merito, ma esclusivamente per valutazioni politiche, ad un certo punto, ha revocato il consenso alla sede legislativa.

Credo che ogni altro commento ed ogni altro riferimento siano assolutamente ultronei per giustificare l'approvazione di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ALBERTO GIORGIO GAGLIARDI, Sottosegretario di Stato per gli affari regionali. Il Governo concorda con il relatore, signor Presidente: si tratta di colmare una grave lacuna del nostro ordinamento.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge: Duilio ed altri: Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (38) e delle abbinare proposte di legge: Carli ed altri; Vendola e Russo Spena; Paolo Russo; Carli ed altri; Agostini ed altri; Bondi (2256-1877-2512-2591-2821-2842) (ore 17,58).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Duilio ed altri: Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire; e delle abbinare proposte di legge d'iniziativa dei deputati Carli ed altri; Vendola e Russo Spena; Paolo Russo; Carli ed altri, Agostini ed altri, Bondi.

La ripartizione dei tempi è pubblicata nel vigente calendario dei lavori.

(Discussione sulle linee generali – A.C. 38)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento.

Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Fanfani, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIUSEPPE FANFANI, *Relatore*. Signor Presidente, per semplificare la discussione, richiamo la relazione da me svolta in Commissione e svilupperò il tema in relazione all'evoluzione che l'intera problematica ha avuto nel corso della discussione, evidenziando alcuni aspetti che, in quella sede, sono stati ritenuti maggiormente qualificanti.

Il dovere di tutela dei soggetti vittime dei fallimenti immobiliari, che, in Italia, negli ultimi dieci anni, hanno interessato un numero di famiglie prossimo alle 200.000, assume una rilevanza sociale da tutti riconosciuta e sulla quale anche in

Commissione vi è stata una convergenza sostanzialmente unanime perché, in realtà, le vittime dei fallimenti immobiliari sono i più deboli, coloro che hanno ritenuto di poter acquistare una casa con il frutto dei sacrifici di una vita, talvolta in cooperativa, talaltra affidandosi al libero mercato. Si tratta di coloro che subiscono o hanno subito l'amaro destino di veder fallire o porre in liquidazione coatta, con la dichiarazione dello stato di insolvenza, l'impresa o la cooperativa alla quale si erano affidati per la costruzione della loro casa.

Dalla constatazione del suindicato problema nasce la proposta di legge Duilio ed altri, che è stata assunta come testo base in Commissione e che, insieme ad altre proposte di analogo valore etico e sociale (in quanto tutte tendenti ad affrontare il problema al quale prima ho fatto riferimento), ha costituito la base per la valutazione effettuata dalla Commissione.

In Commissione, il provvedimento ha avuto un'evoluzione che riteniamo positiva e, oltretutto, sostanziale: da un provvedimento originariamente orientato a risolvere il problema nella fase patologica – vale a dire nel momento del fallimento dell'imprenditore costruttore ovvero della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa della cooperativa – si è passati ad affrontare il problema nella fase iniziale, fin dalla costituzione del rapporto tra promittente acquirente ed impresa costruttrice ovvero tra socio e società cooperativa che con quello ha convenuto la futura assegnazione di un alloggio da edificare, in tal modo modificando sostanzialmente il provvedimento originario e trasformandolo in un fatto di garanzia multipla nei confronti dell'acquirente di immobile da costruire.

La garanzia è stata realizzata con un sistema sostanzialmente semplice, ma estremamente efficace. Il primo fattore è quello della formazione progressiva della proprietà. Questo significa che colui che si accinge ad acquistare un immobile ancora da costruire non soffre il rischio delle vicende del costruttore perché il terreno, prima di tutto, e l'immobile che sopra viene costruito, fin dall'inizio e progressi-

vamente all'edificazione dell'immobile, diventano automaticamente di proprietà del costruttore. Ci sono già altri esempi in Europa di una legislazione che affronta il problema in questi termini, e noi abbiamo ritenuto in Commissione che fosse il modo migliore per rendere fattiva la garanzia che immaginavamo.

Accanto a questo primo strumento, se ne è immaginato un secondo: quello della prestazione di una fideiussione, che potremmo definire fideiussione *de residuo*, volta a coprire eventualmente quella parte di costo di costruzione che sia rimasta scoperta a seguito dell'evento negativo al quale prima facevamo riferimento; fideiussione prestata da un ente bancario o assicurativo, con una disciplina estremamente rigorosa quanto al dovere da parte del garante di pagare immediatamente (salvo poi i regressi previsti dalla legge nei confronti del garantito).

Il terzo strumento di garanzia è la possibilità di intervento sia della curatela sia degli enti pubblici territoriali che possono utilizzare le stesse fonti finanziarie — naturalmente se vi è l'accordo dell'acquirente o dei cooperati — costituite dalla garanzia fideiussoria o assicurativa alla quale prima facevamo riferimento ovvero da un fondo di garanzia, che ha carattere assolutamente sussidiario, volto a tutelare esclusivamente una categoria particolare di soggetti: coloro che acquistano in cooperativa i beni per destinarli alla prima casa di abitazione. In questo modo si è superata totalmente la patologia del fallimento. Infatti, nel momento stesso in cui viene garantita la formazione progressiva della proprietà al soggetto che promette di rendersi acquirente di un bene futuro, si è risolto il problema dell'incidenza del fallimento su questo rapporto immobiliare, perché, ovviamente (quale che sia l'evoluzione patologica della società o della cooperativa che costruisce) comunque, fino al realizzato, la proprietà del soggetto acquirente si è consolidata.

Rimane il problema residuo che abbiamo risolto con l'istituto della fideiussione e con gli interventi finanziati da questo istituto degli enti pubblici ovvero

della curatela, che assicurano sostanzialmente la corretta evoluzione del rapporto fino a completamento dell'opera. Ciò senza aggravii — questa è stata una delle raccomandazioni che abbiamo avuto anche dalla Commissione bilancio — per il bilancio dello Stato e con due effetti che certamente si produrranno e che comunque abbiamo immaginato potersi produrre. In primo luogo, una moralizzazione del settore in termini anche di efficienza, perché, ovviamente, nessuno può immaginare che nel settore della costruzione non si produca, attraverso un sistema di questo tipo, una selezione in termini di serietà. Badi bene, quando parlo di serietà non mi riferisco a requisiti morali o etici dell'imprenditore, ma mi riferisco a requisiti strettamente strutturati alla capacità imprenditoriale. Infatti, poco rileva per chi perde una casa o per chi perde i propri risparmi che ci si sia affidati a persona non moralmente affidabile ovvero a persona moralmente affidabile, qualora si tratti di un imprenditore poco capace.

Il secondo effetto che si produrrà sarà certamente un rapporto più chiaro tra sistema finanziario e sistema imprenditoriale attraverso il finanziamento di quelle opere che offrano garanzie di serietà e di ultimabilità in termini anche di correttezza finanziaria.

Il provvedimento è serio e fin da ora devo dare atto ai membri della Commissione ed alle componenti politiche che vi hanno lavorato di averlo affrontato nell'interesse dei cittadini senza particolari distinzioni di posizioni politiche, con l'intendimento di dare a questo provvedimento la caratteristica di essere comunemente valutato come idoneo a risolvere un problema grave che si pone per la collettività e per il futuro.

Rimaneva e rimane il grave problema di coloro che già hanno sofferto le gogne di questa vicenda. Sotto questo profilo credo siano meritevoli di considerazione da parte dell'Assemblea sia la proposta emendativa presentata dall'onorevole Buemi, che affronta il problema del progresso in termini di solidarietà sociale immaginando la creazione di un fondo di

solidarietà dal quale attingere per sanare complessivamente le vicende che hanno trovato una innegabile situazione patologica nei fallimenti delle società costruttrici, sia la proposta emendativa dell'onorevole Bonito che si propone di affrontare lo stesso problema con una norma transitoria che sospenda la distribuzione dei ricavati dalle esecuzioni immobiliari, ovvero la distribuzione dei ricavati dalle procedure fallimentari, in attesa che venga definito il ruolo che il fondo di garanzia dovrà svolgere in relazione al pregresso.

Do, di questo provvedimento, per quello che personalmente mi riguarda, un giudizio positivo e spero che l'Assemblea saprà affrontare il provvedimento con la stessa serenità e con la stessa disponibilità a trovare soluzioni confacenti che sono state proprie della Commissione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ALBERTO GIORGIO GAGLIARDI, *Sottosegretario di Stato per gli affari regionali*. Signor Presidente, il Governo esprime una posizione favorevole rispetto a questo provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Duilio. Ne ha facoltà.

LINO DUILIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi accingo a svolgere alcune considerazioni in qualità di firmatario di questa proposta di legge che, come peraltro è già stato anticipato dal relatore, onorevole Fanfani, si pone l'obiettivo di definire un nuovo e più organico assetto normativo per la tutela di quei cittadini che si impegnano nella costruzione della loro casa di abitazione ed a tale fine affidano ingenti risorse finanziarie ad un'impresa di costruzione o ad una cooperativa edilizia della quale diventano soci.

Come purtroppo a volte si verifica, a causa del fallimento o di procedure concorsuali a carico dell'impresa, l'iniziativa di costruzione non va a buon fine o non prende addirittura concreto avvio con la

conseguenza che i cittadini che hanno investito il proprio risparmio, o si sono indebitati per realizzare il sogno di una propria casa di abitazione, si vengono a trovare sul lastrico, senza soldi e senza casa. Situazione non dissimile, per non dire ancora più dolorosa, da quella che si verifica allorché l'alloggio è stato realizzato, ovvero risulta addirittura abitato, senza essere stato ancora rogitato allorché subentra il fallimento dell'impresa e/o della cooperativa. In questo caso, infatti, succede che il bene costruito viene inserito nella massa fallimentare con la conseguenza che i numerosi creditori, spesso assistiti da privilegio o, come le banche, garantiti da ipoteca, lasciano ben poche possibilità di recupero al cittadino promissario acquirente.

Può addirittura accadere, in questo caso, che il cittadino acquirente si veda vendere la « sua » casa, peraltro già disponibile anche se non formalmente acquisita in proprietà, con la sola possibilità di recuperarla ricomprandosela di nuovo, cioè pagandola due volte, come a dire che si vive il danno e la beffa. In ogni caso, sul piano più generale, si verifica una evidente ingiustizia: il cittadino acquirente, che non ha nessuna responsabilità nel fallimento dell'impresa, finisce per subirne (spesso unico) le conseguenze più pesanti!

Il fenomeno appena descritto, signor Presidente ed onorevoli colleghi, è molto più diffuso di quanto non si creda, il che non risulta difficile da comprendere se si pensa che nel nostro paese l'acquisto della casa di abitazione interessa quasi l'80 per cento della popolazione. Le dimensioni stimate dello stesso fenomeno conducono taluni ad affermare che negli ultimi dieci anni le famiglie colpite dai crac immobiliari sarebbero state addirittura circa 200 mila, con un giro d'affari di migliaia di miliardi; senza entrare nel merito della veridicità di tali cifre, che talaltro tende a ridimensionare pur senza negarle, certo è che migliaia e migliaia di cittadini, in ogni parte del paese, sono stati e risultano tuttora colpiti nel risparmio faticosamente accumulato durante tutta una vita, a volte vittime di avventurieri o di pseudoimpre-

ditori senza scrupoli che non insolitamente, peraltro, tornano a delinquere dopo esperienze fallimentari: un fenomeno carsico che l'autodisciplina del mercato non è riuscita né a prevenire né ad eliminare.

Volendo dare un'interpretazione « plastica » di quanto accade nella realtà, va detto che, una volta realizzato l'accordo, tra le parti si viene a definire una relazione triangolare, tra il cittadino (singolo o associato), l'impresa ed i terzi coinvolti, in particolare le banche. Verificatosi il dissesto aziendale, i terzi (innanzitutto le banche assistite dall'ipoteca) si rivalgono sui beni dell'impresa, immobile prima di tutto, ed il cittadino si trova inerme, senza alcuna possibilità di ottenere la casa o di recuperare il danaro investito: il triangolo diventa una specie di gabbia che stritola, un vero e proprio « triangolo della disperazione » !

Sul piano giuridico, una situazione siffatta trova la sua possibilità di sussistere in un vuoto di legislazione sulla materia che vede l'Italia del tutto in ritardo nei confronti di altri paesi, anche europei, che sono già da tempo intervenuti con norme di garanzia a salvaguardia del cittadino acquirente. Il ritardo del nostro paese, in questo campo, è ancora più colpevole se si pensa che la stessa nostra Carta costituzionale, oltre a prevedere la « tutela del risparmio in tutte le sue forme », all'articolo 47 recita esplicitamente che la Repubblica « favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione ».

Alla luce di tutto quanto appena detto, credo, signor Presidente ed onorevoli colleghi, che sia necessario intervenire con assoluta urgenza sulla materia, ad evitare che, oltre alle migliaia di cittadini già incorsi nelle disavventure descritte, altri vi possano incorrere a breve. Anche in questo caso, credo possiamo tutti convenire che prevenire è meglio che curare !

È in questa linea che si collocano il contenuto e le finalità della proposta di legge che viene sottoposta al Parlamento e che mira a tutelare gli acquirenti che si associano in cooperativa o si rivolgono direttamente ad un costruttore al fine di

ottenere un alloggio. La legge che si chiede di approvare è volta a consentire, a differenza di quanto avviene attualmente, la soddisfazione dell'interesse manifestato dal cittadino acquirente, elevandolo a livello paritario se non prevalente rispetto ad altre esigenze prese in considerazione dall'ordinamento. In base alla normativa attualmente prevista dal diritto fallimentare, infatti, in caso di fallimento o di procedura concorsuale a carico di una società o di una cooperativa edilizia, al commissario liquidatore deve essere riconosciuta la facoltà di optare per la risoluzione dei rapporti inerenti all'assegnazione di alloggi in favore dei singoli soci, ove non sia ancora avvenuto l'acquisto della proprietà dell'alloggio in capo all'assegnatario. Acquisto che si verifica con la stipulazione del contratto di mutuo individuale, restando in proposito del tutto ininfluenza che il socio, prima dell'apertura della procedura concorsuale, abbia ricevuto la consegna dell'unità abitativa o che sia avvenuta l'assegnazione della stessa o che siano state pagate quote del mutuo, prima del frazionamento individuale di quest'ultimo.

Va ricordato, per completezza, che con la legge n. 30 del 28 febbraio 1997, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 669 del 31 dicembre 1996, è stato reso possibile trascrivere il preliminare di acquisto degli immobili da costruire; va però ricordato che gli effetti di questa tutela si sono rivelati piuttosto deboli, non solo per lo scarso ricorso alla trascrizione del preliminare da parte del promissario acquirente (trascrizione peraltro non proprio « desiderata » dal costruttore), ma soprattutto per il fatto che l'efficacia della tutela si è rivelata significativa solo nei confronti dei terzi e della società costruttrice o della cooperativa che non soffrano problemi di insolvenza. Le conseguenze della trascrizione del preliminare in caso di risoluzione del contratto, infatti, comportano l'inserimento del credito nel passivo fallimentare, senza che al promissario acquirente sia automaticamente dovuto il

risarcimento del danno: il suo diventa, in questo caso, un credito privilegiato in base a quanto previsto nel codice civile.

Rispetto a quell'innovazione, che pure ha costituito un avanzamento nei riguardi della normativa preesistente, ritengo si renda necessario compiere, a questo punto, un decisivo salto di qualità, conducendo il nostro Paese nella stessa condizione di tutela normativa che è prevista altrove in Europa.

In questa linea, nella proposta che è stata presentata, si prefigura una nuova disciplina che, anche grazie alle integrazioni che l'Assemblea vorrà apportare, potrà prevedere diverse misure innovative: dall'obbligo di esecuzione dell'opera, senza che si arrechi pregiudizio ai controinteressati, alla collocazione in sede privilegiata del credito dell'acquirente; dal subentro volontario degli enti pubblici territoriali nelle procedure concorsuali, al fine di eseguire o completare l'opera edilizia, alla previsione di forme immediate di acquisto del suolo edificabile e — come già è stato detto dal relatore — di forme progressive di acquisto della proprietà dell'immobile da costruire man mano che lo stesso venga edificato; dalla previsione, a carico del costruttore, di una fidejussione bancaria o assicurativa per la realizzazione dell'opera alla istituzione di un fondo di garanzia, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da utilizzare in via sussidiaria rispetto alle precedenti misure, al fine di completare l'opera oggetto del contratto di acquisto.

Le modalità di acquisto immediato del suolo ed *in progress* dell'immobile da costruire in alcuni paesi vantano, peraltro, una tradizione giuridica positiva e consolidata. È stata in particolare la Francia ad aver introdotto modifiche al codice civile volte ad accogliere questo principio. In questo paese è stato previsto, infatti, un intero capitolo relativo alla vendita di immobili da costruire, vendita definita come l'atto in cui il venditore si obbliga a costruire un immobile entro un termine prefissato nel contratto. La vendita può essere a termine, nel qual caso il venditore si obbliga a fornire l'immobile al momento

del suo completamento e l'acquirente a pagare il prezzo al momento del completamento stesso (il trasferimento di proprietà, cioè, retroagisce al momento della vendita), oppure la vendita di una futura realizzazione, nel qual caso il venditore trasferisce immediatamente all'acquirente i suoi diritti sul suolo, mentre l'edificio diventa proprietà dell'acquirente *in progress*, vale a dire contemporaneamente all'avanzamento dei lavori.

Una tutela così articolata potrebbe essere introdotta anche in Italia e la sua previsione, a mio parere, non dovrebbe incontrare molte resistenze: infatti, oltre alle ragioni già illustrate inizialmente, sembrerebbe piuttosto paradossale che il nostro ordinamento — tramite il decreto legislativo n. 427, del 9 novembre 1998 — offra un'adeguata tutela all'acquisto di immobili in multiproprietà, finalizzati a periodi di vacanza, ed intenda invece continuare ad ignorare, invece, le più fondate esigenze di chi acquista la casa a scopo di abitazione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il contenuto della proposta che vi viene sottoposta è volto a garantire sia chi acquista l'immobile da costruire tramite le cooperative edilizie, a proprietà divisa o indivisa, sia chi compra una casa in costruzione dal costruttore, impegnandosi a finanziare i lavori di edificazione man mano che si svolgono.

Le sue finalità sociali sono perseguite principalmente attraverso norme di carattere ordinamentale, per cui rimangono fermi i profili fiscali delle cooperative edilizie e delle società immobiliari interessate nonché le relative norme di finanziamento.

La tecnicità della materia ha suggerito al sottoscritto la formulazione di una legge di delega, corredata da una nutrita serie di principi che delineano in maniera compiuta l'obiettivo dell'intervento legislativo e specificano i mezzi attraverso i quali si intende giungere ad una migliore tutela degli acquirenti degli immobili da costruire.

Quanto all'ambito temporale di applicazione, stabilendo l'articolo 11 delle pre-

leggi che la legge non dispone che per il futuro, e dunque sancendo il principio della irretroattività della norma (principio, peraltro, non inderogabile secondo quanto stabilito dalla suprema Corte), la proposta — per come è articolata — non può che riguardare il futuro. Ciò non toglie che, pur senza alimentare illusioni di sanatorie insostenibili, preme richiamare l'attenzione di tutti i colleghi sull'opportunità di definire una misura di solidarietà adeguatamente articolata e che preveda il concerto di livelli istituzionali subnazionali, volta ad assicurare un parziale ristoro a quanti risultino titolari di un danno certo alla data di entrata in vigore della presente legge. La questione, sicuramente complessa e difficile da risolvere, è già stata affrontata, del resto, in sede di discussione in Commissione, pur senza avere trovato per ora soluzioni condivise.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge che si sottopone alla vostra attenzione tratta una questione che, oltre ad essere di giustizia sostanziale, non è esagerato definire drammatica per migliaia di cittadini e di famiglie. La sua consistenza obiettiva, l'esigenza di una tutela costituzionalmente rilevante che ne risulta implicata, l'urgenza dell'intervento che viene reclamata dalle vittime dei dissesti, il carattere oserei dire *bipartisan* della questione evocata (che non può essere definita né di destra né di sinistra), questi e molti altri elementi facilmente ricavabili dalla materia mi inducono a confidare, oltre che in una approfondita discussione, in una celere approvazione della norma da parte della Camera dei Deputati.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Magnolfi. Ne ha facoltà.

BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, all'articolo 47, comma 2, della nostra Costituzione si legge che la Repubblica « favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione ». Dunque, secondo la nostra Carta costituzionale la casa è un bene primario.

La casa fa parte dell'identità dei cittadini che in Italia hanno sempre un legame molto stretto con la propria terra e con i luoghi della residenza familiare. Non per nulla gli italiani hanno un'altissima percentuale di prime case in proprietà. L'ISTAT calcola che l'80 per cento delle famiglie posseda un immobile residenziale. Nelle grandi città la percentuale di famiglie che scelgono di vivere in casa di loro proprietà è del 50-55 per cento. Sono dati che non hanno riscontro in nessun altro paese. Dunque, non solo la casa è un bene primario sancito dalla nostra Costituzione, ma, per una serie di ragioni storiche e sociali peculiari del nostro paese, la casa è anche un vero e proprio diritto di tutti gli italiani.

Proprio per tale motivo la questione dei fallimenti immobiliari è una delle emergenze di maggior rilievo che non possiamo ignorare come legislatori. Purtroppo, il fenomeno dei fallimenti delle ditte costruttrici è drammaticamente in crescita. I dati ISTAT parlano di 1.391 fallimenti di società e cooperative edili nel 1995, 1.591 nel 1996, 1.486 nel 1997, 1.623 nel 1998: si tratta di 6.091 fallimenti in quattro anni. Non sono ancora disponibili i dati riferiti agli ultimi tre anni, ma è perfettamente presumibile una media di oltre 1.500 ogni anno. I conti, dunque, sono semplici. Siamo ad una cifra in che si avvicina alle 10 mila ditte fallite o per cui sono ancora in essere le procedure di fallimento.

I costruttori, privati o cooperative che siano, in mancanza di fondi propri spesso ricorrono al supporto delle banche dando come garanzia l'ipoteca sul terreno e sull'edificio o complesso condominiale anche da costruire o in corso di costruzione. Il dato da cui partire oggi è che le vittime dei fallimenti immobiliari, i promissari acquirenti, tutti coloro che, cioè, hanno sottoscritto un preliminare di vendita o di assegnazione e che si trovano coinvolti nel fallimento della ditta costruttrice, sono di fatto privi di tutela e non hanno la possibilità di accedere al recupero delle somme già erogate e neppure di rivalersi in maniera efficace sull'immobile costruito.

La legislazione fallimentare italiana ruota attorno al regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942. In particolare, la revocatoria fallimentare e la vendita non ancora eseguita da entrambi i contraenti sono regolati dagli articoli 67 e 72. Quest'ultimo articolo prevede che se il venditore è dichiarato fallito o il contratto di vendita è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti, quindi non c'è stato ancora il passaggio dell'immobile dal venditore al promissario acquirente, il curatore del fallimento può scegliere fra l'esecuzione del contratto e lo scioglimento. La stessa norma prevede che in caso di scioglimento del contratto il compratore ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno. Quest'ultima norma prevista dalla legge sembrerebbe a vantaggio della vittima del fallimento, ma nella realtà dei fatti per le vittime dei fallimenti la possibilità di rivalersi sull'immobile è puramente teorica dato che nella procedura del fallimento il promissario acquirente è il soggetto più debole.

Infatti, il decreto-legge n. 669 del 1996, al fine di tutelare i soggetti che concedono mutui edilizi, ha introdotto nel codice civile un articolo, il 2825-*bis*, per il quale l'ipoteca iscritta su edificio o complesso condominiale anche da costruire o in corso di costruzione a garanzia dell'intervento edilizio prevale sulla trascrizione anteriore dei contratti preliminari. Dunque, anche la possibilità di rivalsa da parte del promissario acquirente sulla parte di immobile già edificata decade dato che nella maggior parte dei casi l'immobile da costruire è presentato alla banca da parte della società o cooperativa costruttrice come garanzia del pagamento.

Lo stesso decreto, in realtà, aveva già cercato di sviluppare un primo tentativo di offrire una protezione, sia pure minimale, per i promissari acquirenti prevedendo l'introduzione nel codice civile dell'articolo 2645-*bis* che stabiliva la trascrivibilità dei contratti preliminari, cioè dava ai preliminari di assegnazione o di vendita un'ufficialità che consentiva l'opponibilità a terzi dei contratti anche in sede fallimen-

tare. Se da una parte il promissario acquirente può far valere i propri diritti contro le pretese di altri acquirenti, dall'altra continua a trovarsi in posizione di svantaggio nei confronti delle banche che, nella quasi totalità dei fallimenti immobiliari, hanno posto l'ipoteca sull'immobile da costruire al momento di concedere il prestito.

Quindi, per l'altra norma citata, introdotta dal decreto-legge, continuano ad essere gli istituti di credito, e non i cittadini, i soggetti maggiormente tutelati, che per primi possono far valere i propri diritti sull'immobile nei confronti della ditta costruttrice fallita.

Questa è la realtà dei fatti, ma oggi abbiamo l'occasione di dare una risposta, attesa da moltissime persone. In base ai dati raccolti dalle associazioni dei consumatori, con il supporto dell'ISTAT, si stima che oltre 200.000 sono le famiglie italiane coinvolte in fallimenti immobiliari, ovvero oltre mezzo milione di persone, le quali vivono il disagio di aver perso i loro risparmi, accantonati spesso con grandi sacrifici, e di aver perso il sogno di poter accedere ad una casa di proprietà e in più con l'incubo di vedere venduta all'asta la casa che essi hanno regolarmente acquistato e che ovviamente non possono permettersi di pagare una seconda volta.

I dati forniti da CONAFI e ASSOCOND, le due maggiori associazioni che raccolgono le vittime dei fallimenti immobiliari, ci dicono che a causa di questi fallimenti ogni anno almeno 30.000 famiglie perdono le somme già versate e la possibilità di andare a vivere nella casa da essi acquistata: ciò significa 2.500 famiglie ogni mese, 82 famiglie ogni giorno. Si calcola che la gestione di ogni fallimento, prima di giungere a conclusione, abbia una durata che molto raramente è inferiore ai sei anni: un vero e proprio calvario economico, burocratico e anche psicologico, alla fine del quale le vittime del fallimento vedono molto spesso le proprie case vendute all'asta.

Oggi al Governo chiediamo che esso, dopo l'approvazione di questa legge delega — che ci auguriamo venga votata all'una-

nimità in questa Assemblea —, si faccia carico dei diversi aspetti di un problema così rilevante dal punto di vista economico e sociale e così diffuso sul territorio. Infatti, su un totale di oltre 9.000 ditte fallite, oltre 3.300 sono in Lombardia, 1.415 in Puglia, 1.280 in Toscana, quasi 1.100 nel Lazio, 960 in Piemonte. Ciò per dire che si tratta di un fenomeno avente rilevanza nazionale, che coinvolge anche le aree più dinamiche del paese.

Oggi ad ascoltare questa discussione vi sono migliaia di cittadini che hanno subito un danno, che si misura non solo in termini economici, ma anche in termini di perdita di fiducia nei confronti delle istituzioni e della giustizia stessa. Se andiamo al di là dei numeri, di per sé impressionanti, ci colpisce anche la drammatica qualità del fenomeno: giovani coppie che intendevano sancire un progetto di costruzione familiare attraverso l'acquisto di una casa in comune; famiglie che faticosamente hanno accantonato i loro risparmi pur di trascorrere una vecchiaia serena in una abitazione di proprietà; persone singole che non vogliono dipendere dalla generosità di qualche convivente.

Al danno economico, spesso irrimediabile per l'economia familiare, si somma il fallimento di un progetto di vita, fatto di speranze, di sogni, di investimento affettivo; i più deboli lo hanno vissuto anche come un fallimento personale, quasi come una colpa per non essersi saputi tutelare rispetto ad una macchina burocratica, che sembra pensata per stritolare chi non ha potere. Essi hanno rimuginato in silenzio la loro frustrazione e solo dopo anni sono riusciti ad organizzare una rete associativa che, anche in virtù di Internet, ha potuto far pervenire il proprio tam-tam anche ai più distratti fra i legislatori. A Torino, a Milano, a Pisa, a Lucca, a Roma, nelle regioni meridionali, sono state organizzati *sit-in* e addirittura scioperi della fame: tutto per sollecitare un briciolo di attenzione su una lunga serie di drammi individuali che si configurano ormai come un enorme problema sociale.

Non è un caso che nel 25 per cento delle proposte legislative presentate dal-

l'opposizione, già nel primo anno di legislatura, vi sia stato un impegno straordinario da parte di tutti i gruppi politici dell'Ulivo per cercare di dare una risposta a questo problema, prevenendolo per il futuro ma anche alleviandone le conseguenze, per coloro che vi siano già incorsi. Da parte loro, i Democratici di sinistra hanno formulato interrogazioni, risoluzioni in Commissione, interrogazioni a risposta immediata e proposte di legge; vorrei ricordarlo anche per dare atto del lavoro di tanti colleghi, a cominciare dagli onorevoli Luciano Violante, Mauro Agostini, Carlo Carli, Raffaella Mariani, Alberto Nigra, Alberto Fluvi fino a molti altri che si sono mobilitati, nei rispettivi territori, per ascoltare e offrire soluzioni a una questione, che una volta tanto, colleghi, non ha nulla di corporativo o di lobbistico, ma investe la tutela di un diritto fondamentale.

Ma da tutti i gruppi dell'Ulivo ho visto un grande impegno; ad esempio, da parte dell'onorevole Buemi dei Socialisti democratici italiani e da parte di Gabriella Pistone dei Comunisti-italiani. Inoltre, si sono avute molte proposte anche da parte della maggioranza di Governo. Ciò ci fa sperare che la proposta di delega al Governo all'esame dell'Assemblea venga approvata così come l'ha presentata il relatore, onorevole Fanfani. Essa parte dall'assunto, più volte da noi enunciato, dell'insufficiente tutela apprestata per i commissari acquirenti; fino all'intervento del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 28 febbraio 1997, gli acquirenti di immobili da costruire, addirittura, non potevano neanche trascrivere i contratti preliminari. Oggi, ciò è possibile ma, come detto, la trascrivibilità costituisce una difesa poco efficace in caso di insolvenza delle ditte costruttrici. La proposta di legge all'esame fa un passo in più, prevedendo l'obbligo di esecuzione in forma specifica del contratto in alternativa all'inserimento nella procedura concorsuale avviata avverso la società costruttrice. Inoltre, anche secondo quanto chiediamo con le nostre proposte di modifica, l'acquirente viene tutelato attraverso l'isti-

tuto della fideiussione bancaria o assicurativa. Si prevede la necessità di ottenerla, da parte del costruttore, a garanzia dell'ultimazione dei lavori ed individuando esplicitamente il soggetto che deve fornirla; non solo, ma abbiamo anche esplicitato il criterio che il contratto preliminare non sia solo il consenso delle due parti alla stipula di un contratto successivo ma debba contenere le caratteristiche essenziali dell'immobile, i tempi previsti per la costruzione, il prezzo di vendita e la data di consegna, le modalità e i termini di pagamento.

Un'altra modifica, qualitativamente significativa, alla legislazione vigente dovrebbe riguardare le modalità di acquisto del diritto di proprietà del suolo (sul quale verrà costruito l'immobile) e dell'immobile stesso nel corso della sua edificazione. In Francia, è stato detto, sono state introdotte modifiche al codice civile volte ad accogliere tale principio; è stato introdotto un intero capitolo relativo alla vendita di immobili da costruire, definita come *fattispecie* in cui il venditore si obbliga a costruire un immobile entro un termine di tempo prefissato nel contratto. La vendita può essere a termine, nel qual caso il venditore si obbliga a fornire l'immobile e l'acquirente a pagare il prezzo al momento del completamento della costruzione. Oppure, si può avere la vendita di una futura realizzazione, *fattispecie* nella quale il venditore trasferisce immediatamente all'acquirente i suoi diritti sul suolo. L'edificio diviene di proprietà dell'acquirente *in progress*, contemporaneamente all'avanzamento dei lavori. In tal modo, il legislatore francese ha stabilito che le opere a venire diventano proprietà dell'acquirente a misura della loro esecuzione e che l'acquirente è tenuto a pagarne il prezzo nella misura dell'avanzamento dei lavori.

Ricapitolando i punti più qualificanti della proposta all'esame, così come integrati dai nostri emendamenti, si può dire che essa individua i seguenti principi cui si deve attenere la delega al Governo: criteri per inserire nella legislazione nuove tutele, a vantaggio dei commissari acquirenti di immobili costruiti sia da società sia da

cooperative, anche attraverso il meccanismo della fideiussione bancaria o assicurativa; criteri direttivi volti a far fronte a situazioni di insolvenza dei commissari venditori e, in particolare, l'adozione del modello francese con forme immediate di acquisto della proprietà via via che se ne completi l'esecuzione; provvedimenti urgenti che diano risposte immediate alle aspettative di tante persone che sono già coinvolte in un fallimento in corso.

Oltre a tutelare meglio in futuro gli acquirenti, dobbiamo anche dare risposta a questi problemi che sono *in itinere*. Per tali motivi, noi proponiamo una norma transitoria, un periodo in cui si sospendano le esecuzioni e le aste per affinare l'istituzione di un fondo di solidarietà. Abbiamo proposto tale istituzione con uno specifico emendamento di cui è primo firmatario l'onorevole Buemi; si tratta di un contributo che potrebbe venire o dall'incremento del settore delle fideiussioni assicurative e bancarie derivante dall'obbligo dell'applicazione della fideiussione oppure dal fondo nazionale per la casa, in collaborazione con le regioni e le province autonome. Un piccolo contributo, da modulare in relazione al reddito, a titolo di ristoro per quanti abbiano subito un danno documentabile e siano commissari acquirenti degli alloggi destinati alla prima casa di abitazione, dopo che sia avvenuta la liquidazione forzata o dopo che sia subentrata la gestione commissariale dell'impresa costruttrice. Su tali basi di discussione, proposte dal relatore onorevole Fanfani, noi Democratici di sinistra ci riconosciamo pienamente. Ci auguriamo che anche nella maggioranza prevalga la sensibilità sociale nonché la volontà di tenere fede agli impegni assunti in tante città con le numerose delegazioni di cittadini colpiti dal fenomeno.

Presidente, siamo qui da un anno e non sempre avverto la tensione morale che immaginavo fosse connessa al nostro lavoro di parlamentari; oggi difendere chi vorrà comprare la casa, per andarci a vivere con la sua famiglia, sento che rappresenta un modo per dare un grande significato al nostro impegno di legislatori.

È una causa giusta che può ristabilire un rapporto di fiducia nei confronti di questa istituzione da parte di tante persone; mi auguro, pertanto, che ne saremo all'altezza (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Vitali. Ne ha facoltà.

LUIGI VITALI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, devo dire che la proposta di legge alla nostra attenzione ha sicuramente un merito che le va riconosciuto per aver voluto e saputo porre all'attenzione del legislatore e, quindi, del Parlamento, una situazione drammatica che ormai si porta avanti da parecchi anni. Una situazione drammatica che pesa sulle famiglie italiane nel momento in cui colpisce quello che rappresenta il miraggio, il sogno di una vita di lavoro, vale a dire la realizzazione di una casa nella quale vivere con la propria famiglia.

Sicuramente questa proposta di legge oggi ci farà discutere, ma sono anche convinto che ci porterà a decidere in maniera equa facendo sì che la legislazione italiana si adegui alla più avanzata legislazione europea esistente in materia.

Si tratta di una normativa che pone fine o, comunque, cerca di porre fine ad un malcostume (forse il termine è pesante, ma non ne trovo altri) che lo Stato fino ad ora ha consentito; mi riferisco al fatto di lasciare il mercato edilizio, appetibile proprio perché pone le sue basi sul sentimento e su principi consolidati della popolazione, che oggi può essere, per così dire, invaso con pochi milioni di euro, permettendo così a persone spregiudicate di entrare in un campo delicato dove sono riposte tantissime aspettative e speranze da parte della popolazione; si tratta di persone spregiudicate che inquinano un mercato che avrebbe dovuto invece essere garantito dallo Stato proprio perché trattasi di un mercato finalizzato ad un interesse superiore e supremo, quale è quello della casa.

Però, occorre anche dire che una parte di questa responsabilità, oltre a quella

doverosa che deve assumersi lo Stato, va attribuita a coloro che, in gran parte, sono finiti sotto questa tagliola; ad un mercato che aveva delle regole ben precise, essi infatti hanno preferito situazioni più convenienti, ignorando quello che poi in realtà è accaduto.

Con questa proposta di legge sicuramente si pone fine a questo malcostume così come si pone fine anche alla situazione, non più sostenibile in uno Stato civile, di procedure fallimentari che durano anni, qualche volta più lustri; a questo proposito mi pare non più possibile mantenere bloccati un mercato, un'economia, perché non si riesca a prevedere procedure concorsuali che abbiano i tempi di una società ormai globalizzata; fra l'altro, noi ancora oggi disponiamo di un ordinamento che risale a 60 anni fa quando diverso era il mercato e diverse erano le esigenze così come i protagonisti del mercato.

Il Governo ha istituito una commissione il cui compito è di presentare un lavoro con il quale si cercherà di riformare il diritto fallimentare; evidentemente, non possiamo attendere che questa riforma complessiva si attui dato che vi è la necessità, il dovere morale di intervenire quanto meno per evitare che altre famiglie incorrano nello stesso rischio e nelle stesse peripezie nelle quali sono incorse finora tante famiglie; al riguardo, è stato detto che in quest'aula non sono presenti voci ufficiali di tali famiglie; tuttavia, le famiglie che oggi hanno interessi coinvolti all'interno delle procedure fallimentari rappresentano un'enormità (attualmente sono più o meno 200 mila le famiglie interessate da queste procedure). Una normativa di questo genere eviterà che si possano verificare in futuro queste situazioni.

Quindi, io ed il mio gruppo siamo assolutamente favorevoli a creare delle garanzie al promittente acquirente che siano fideiussorie, bancarie o assicurative e che ci sia in pratica la possibilità di non vedere sfumare in un colpo solo le speranze e il lavoro di una vita, non soltanto di un coniuge, ma dell'intera famiglia.

Detto questo, signor Presidente, dobbiamo essere estremamente chiari per non creare in chi ci ascolta e in chi ci sta seguendo delle illusioni che forse qualche volta abbiamo già creato, sicuramente in modo inconsapevole, perché non credo che in questo Parlamento nessuno di noi e nessuna parte politica si possano permettere il lusso di giocare o di scherzare sui sentimenti e sulle situazioni drammatiche che vivono queste migliaia di famiglie.

Tuttavia, va detto in maniera chiara, proprio per evitare che si creino delle aspettative, che questa normativa sicuramente sarà efficace, benvenuta e forse anche arrivata in ritardo, ma sanerà le situazioni da oggi in poi e non potrà avere un effetto retroattivo. In questo senso, sono favorevole a cercare delle soluzioni — leggeremo gli emendamenti, anche se non ne ho avuto ancora copia — ma voglio che due principi siano chiari e credo che su di essi non si possa discutere. Se il ristoro, se la possibilità di concorrere a un parziale ristoro per tante migliaia di persone che sono in questa situazione deve significare creare un fondo di salvaguardia, che deve essere a carico dello Stato (in questo senso, imponendo al Governo la necessità di creare nuove tasse per alimentare questo fondo), c'è assolutamente una posizione contraria mia e del mio gruppo politico, che notoriamente siamo per non aumentare le tasse ma per ridurle. Un altro principio sul quale credo non si possa discutere è il seguente: non possono essere create in corsa norme procedurali o civilistiche con effetto retroattivo. In altre parole, non si può oggi modificare un codice civile, che prevede determinate forme di garanzia e determinate priorità nelle garanzie, quando ormai vi sono decine di migliaia di procedure fallimentari in corso. Non possiamo modificare le regole quando queste hanno già espletato i propri effetti.

Detto questo, sono assolutamente favorevole — e anche la mia parte politica lo è — a trovare delle soluzioni di indennizzo e di ristoro, anche parziali. Tuttavia, dobbiamo sapere quale sia il periodo entro il quale dobbiamo operare, quali sono i

numeri ai quali dobbiamo rivolgerci: questo credo ce lo imponga una serietà di approccio al problema. Nel momento in cui parliamo di una situazione di questo tipo, chi ci ascolta deve sapere quante di queste persone possono o devono rientrare in una previsione normativa e quante, purtroppo, non è possibile aiutare, se non facendo leva su iniziative di enti locali territoriali, che possono essere le regioni (in alcune regioni ci sono già state), le province e i grandi comuni. Noi abbiamo il dovere di stabilire il campo nel quale dobbiamo muoverci per poter avere anche una capacità di intervento. Infatti, ho fatto dei calcoli sommari, ma se sono veramente 200 mila le famiglie che oggi si trovano a vivere questo dramma, noi avremo bisogno di una manovra finanziaria, perché parliamo della necessità di fondi che vanno da un minimo di 8 mila a un massimo di 15 mila miliardi di vecchie lire, che non possiamo sicuramente promettere e che credo nemmeno l'opposizione voglia sbandierare, pena essere accusati di demagogia e di non voler risolvere realmente problema.

Ho sentito parlare del fatto che la problematica fideiussoria creerà un business. Possiamo vedere in che maniera incedere perché non sia il cittadino qualunque, sotto forma di maggiori tasse, ma un sistema economico a potersi caricare, come è giusto che sia, una parte minimale di queste problematiche. Tuttavia, prima di andare ad affrontare questo discorso, credo si imponga la necessità, come dicevo prima, di stabilire i confini della nostra azione, perché soltanto se avremo chiare le quantità, potremo avere anche chiari quali potranno essere gli interventi.

Mi auguro che nelle decine di emendamenti presentati ci possa essere una proposta di stimolo per una soluzione. Da parte mia, non ho la soluzione in tasca e per quanto mi sia sforzato di creare una possibilità di risolvere il problema non ci sono riuscito.

Come tante volte è avvenuto in Parlamento quando ci siamo trovati liberi da contrapposizioni ideologiche ed uniti nella finalità di raggiungere un obiettivo che era

nell'interesse generale, così sono convinto che ciò avverrà anche questa volta. Quando si discutono argomenti che causano disperazione nelle famiglie, bisogna rinunciare ad ogni tipo di contrasto. Io so cosa significa perché faccio anche l'avvocato e so quante persone soffrono, vivono questa drammatica situazione.

Noi non possiamo affermare di avere la medicina che guarisce questo tipo di problemi. Probabilmente, ha ragione l'VIII Commissione che, nell'esprimere un parere contrario, non preconcetto, ha invitato ad un maggiore approfondimento. Non vorrei che la fretta di licenziare una legge, qualunque essa sia, ci porti ad un provvedimento fatto male. Si potrebbe anche considerare la possibilità di prevedere una pausa di riflessione per avere dei dati, degli elementi, per incontrare qualche rappresentante, per sentire chi ne sa di più in questo tipo di situazione, chi può essere utile per varare una legge efficace, che risolva realmente i problemi di queste centinaia di migliaia di persone; io credo che non ci si debba nascondere dietro all'urgenza, per poi decidere senza dati, senza obiettività, senza elementi.

Credo di aver dimostrato la massima disponibilità, la massima apertura affinché questo problema venga risolto con serietà, con impegno, con efficacia e chiedo — sicuramente la otterrò — la stessa serietà, lo stesso impegno da parte, soprattutto, del primo firmatario del provvedimento in esame. Egli, comunque vadano le cose, ha avuto il grandissimo merito — da me riconosciuto appena ho preso visione della proposta di legge in esame — di chiudere una vicenda che stava andando avanti da decenni e che vedeva il mercato aprirsi ad avventurieri che ingannavano la povera gente.

Trovare una soluzione che possa avere un effetto retroattivo e che possa servire a lenire i drammi, le preoccupazioni, le difficoltà e anche le dissimulazioni di anni e anni di sacrifici e di risparmi, è un'esigenza diversa che ci deve vedere impegnati con una maggiore serietà e conoscenza del problema.

A queste condizioni, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, credo di poter dichiarare la totale disponibilità del mio gruppo a lavorare seriamente su questo testo per poter trovare le soluzioni che oggi non soltanto la gente ma, soprattutto, la società attuale ci chiedono.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

*(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 38)*

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Fanfani.

GIUSEPPE FANFANI, *Relatore*. Signor Presidente, rinunzio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

ALBERTO GIORGIO GAGLIARDI, *Sottosegretario di Stato per gli affari regionali*. Signor Presidente, rinunzio alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge: S. 628 — Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE (approvato dal Senato) (2297) e delle abbinate proposte di legge: Vascon ed altri; Beccalossi e Saglia; Romele ed altri; Alboni; Moroni; Benedetti Valentini ed altri (881-1182-1290-1338-1422-1434) (ore 18,50).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE; e delle

abbinate proposte di legge d'iniziativa dei deputati Vascon ed altri; Beccalossi e Saggia; Romele ed altri; Alboni; Moroni; Benedetti Valentini ed altri.

La ripartizione dei tempi è pubblicata nel vigente calendario dei lavori.

(Annunzio di questioni pregiudiziali e di una questione sospensiva — A.C. 2297)

PRESIDENTE. Informo che, da parte dei deputati Boato ed altri, Zanella ed altri e Pecoraro Scanio ed altri, sono state presentate una pregiudiziale di costituzionalità, una di merito (*vedi l'allegato A — A.C. 2297 sezione 1*) ed una questione sospensiva (*vedi l'allegato A — A.C. 2297 sezione 2*). Tali strumenti, non essendo stati preannunciati nella Conferenza dei presidenti di gruppo, in sede di definizione del calendario, saranno discussi e votati prima di passare all'esame dell'articolo.

(Discussione sulle linee generali — A.C. 2297)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Informo che i presidenti dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo ne hanno chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Vascon.

LUIGINO VASCON, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, stiamo esaminando in seconda lettura alla Camera quello che, in sostanza, rappresenta il completamento di una legge già esistente dal 1992 — la legge n. 157 — che regola e norma l'esercizio venatorio a livello nazionale. Il completamento che propongo attraverso una proposta di legge che mi vede primo firmatario e che, in seguito, è stata unita ad altre che si sono susseguite va a colmare un vuoto legislativo. Infatti,

nella legge n. 157 del 1992 determinate specie cacciabili non vengono indicate.

Non abbiamo, pertanto, una legge completa da questo punto di vista, tant'è che la Comunità europea ha già diverse volte richiamato l'Italia, sanzionandola (le ha rivolto ben quattro sanzioni economiche). Il disegno di legge governativo, come approvato dal Senato — al quale è stata abbinata una serie di proposte di legge — e non modificato dalla XIII Commissione agricoltura della Camera, individua i principi cui dovranno attenersi le regioni nel disciplinare la potestà di deroga al divieto di prelievo venatorio, stabilendo che le regioni stesse dovranno, in primo luogo, conformarsi ai principi stabiliti negli articoli 1 e 2 della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE, nonché alle disposizioni recate dall'articolo 9 della medesima; potranno così disporre le deroghe soltanto in assenza di altre soluzioni soddisfacenti e solo per le finalità indicate nell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva.

Le regioni dovranno specificare nei provvedimenti attuativi: le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impieghi e gli altri metodi di prelievo autorizzati; le condizioni di rischio; le circostanze di tempo e di luogo del prelievo; il numero dei capi prelevabili al giorno e nel complesso del periodo; i controlli e le forme di vigilanza del prelievo, nonché gli organi incaricati della stessa vigilanza; i soggetti abilitati al prelievo, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (i cosiddetti ATC) ed i comprensori alpini. Le regioni, inoltre, potranno disporre le deroghe solo per periodi limitati, sentito l'istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) o gli altri istituti riconosciuti a livello regionale; non potranno disporre deroghe nei confronti di quelle specie per le quali è stata accertata una diminuzione numerica consistente (è prevista, pertanto, al riguardo una salvaguardia).

Le regioni, ai sensi dal comma 4, sono soggette al potere di annullamento dei provvedimenti di deroga con delibera del Consiglio dei ministri, qualora, previa diffida, questi si rivelino contrastanti con le disposizioni della legge statale e con quelle

della direttiva comunitaria e, ai sensi del comma quinto, dovranno trasmettere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di attuazione delle deroghe che dovrà essere inviata al Presidente del Consiglio dei ministri o al ministro per gli affari regionali, ove nominato, al ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al ministro delle politiche agricole e forestali, al ministro delle politiche comunitarie, all'istituto nazionale per la fauna selvatica e alle competenti Commissioni parlamentari. Il ministro dell'ambiente viene, invece, delegato a riferire alla Commissione europea sullo stato di attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE.

Nella relazione al disegno di legge governativo viene ricordata la spinosa vicenda che ha accompagnato l'attuazione dell'articolo 9 della suddetta direttiva e la necessità di risolvere, da parte dello Stato, definitivamente la questione, attraverso un intervento normativo primario.

Il suddetto articolo 9 non ha trovato un'applicazione dettagliata con la legge n. 157 del 1992 sulla caccia, dando vita ad una lunga serie di conflitti tra lo Stato e le regioni in merito alla titolarità del potere di disciplina delle applicazioni di deroga e ad un contenzioso con la Comunità europea, come ho rilevato precedentemente all'inizio della mia relazione, in merito alla mancata applicazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE.

Già con la sentenza del 7 marzo 1996 (causa C-118/94), la Corte di giustizia delle Comunità europee, chiamata a pronunciarsi, in sede di pregiudiziale, ex articolo 177 del trattato, dal tribunale amministrativo regionale del Veneto, ha affermato che l'articolo 9 della direttiva deve essere interpretato nel senso che esso autorizza gli Stati membri a derogare al divieto generale di caccia delle specie protette, derivante dagli articoli 5 e 7 della direttiva stessa, soltanto mediante misure che comportino un riferimento, adeguatamente circostanziato, agli elementi di cui ai nn. 1 e 2 del medesimo articolo 9.

Antecedentemente, con sentenza 15 marzo del 1990 (causa C-339/87), la Corte di giustizia aveva affermato che, in materia di conservazione degli uccelli selvatici, i criteri, in base ai quali gli Stati membri possono derogare ai divieti sanciti dalla direttiva, devono essere riprodotti in disposizioni nazionali ben precise (ciò non accade allo stato attuale).

La questione riguardante l'attuazione delle deroghe previste dall'articolo 9 ha interessato anche la Corte costituzionale italiana. Questa è stata chiamata a decidere in merito al soggetto competente ad attuarle e allo strumento normativo utilizzabile.

Con la sentenza n. 272 del 1996, la Corte costituzionale si è espressa sulla competenza della regione Umbria a derogare rispetto all'elenco delle specie cacciabili, aggiungendo il fringuello fra quelle ammesse al prelievo. La Corte ha affermato che l'articolo 9 è da considerarsi operativo, ma solo nel senso di legittimare le autorità nazionali ad adottare, ove lo ritengano, provvedimenti di deroga alle norme protettive della specie, verificando che ricorrano situazioni ipotizzate dall'articolo 9 e apprestando, nell'attuazione di detto articolo, in armonia con quanto indicato dalla stessa giurisprudenza comunitaria, specifiche misure che comportino un riferimento circostanziato agli elementi di cui ai nn. 1 e 2 della disposizione medesima. Signor Presidente, andiamo dunque a completare quelle che sono peraltro le indicazioni contenute in più sentenze.

In ogni caso, dopo questa sentenza, è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 1997, recante modalità di esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva comunitaria, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Il provvedimento, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, intendeva disciplinare le modalità per l'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della lettera c) della direttiva comunitaria n. 409/79/CEE, stabilendo che tali deroghe possono essere adottate solo qualora non vi siano solu-

zioni soddisfacenti e allo scopo di consentire in condizioni rigidamente controllate ed in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità (articolo 1).

L'attuazione delle deroghe è stata così rimessa alla valutazione delle regioni, stabilendo che esse devono indicare: le giustificazioni della deroga; le specie e le quantità oggetto della deroga; l'esame delle diverse soluzioni alternative; le condizioni obiettivamente verificabili e rigidamente controllate, idonee a consentire impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità e dei metodi selettivi di cattura e detenzione; i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di abbattimento autorizzati; i tempi e i luoghi di esercizio della deroga; le modalità, gli organi di controllo ed il sistema di verifica dei controlli effettuati; il termine finale della operatività della deroga; il piano di intervento (articolo 2). È stato altresì previsto che la disciplina delle condizioni e delle modalità di applicazione delle deroghe si applicasse anche alla cattura per la cessione ai fini di richiamo (articolo 3).

All'istituto per la fauna selvatica è stato invece assegnato il compito di accertare la sussistenza delle condizioni stabilite dal decreto in esame per l'attuazione delle deroghe.

Sempre con la sentenza n. 168 del 1999, la Corte, chiamata a giudicare in via principale della legittimità costituzionale di tre delibere regionali in materia di deroghe di cui all'articolo 9 della direttiva succitata, afferma che la competenza in materia di attuazione dell'articolo 9 della direttiva in oggetto è da distinguere nettamente dal potere di individuazione delle specie cacciabili di cui all'articolo 18 della legge n. 157 del 1992. Per questa ragione, ribadisco ancora una volta la validità del provvedimento in esame.

Spetta allo Stato, e non alle regioni, informare e disciplinare tutti gli aspetti inerenti al nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica; dall'individuazione delle specie cacciabili alla variazione dei relativi elenchi; dalla disciplina delle mo-

dalità di caccia, nei limiti in cui prevede le misure indispensabili per assicurare la sopravvivenza e la riproduzione delle specie selvatiche, alla delimitazione dei periodi venatori, alla disciplina delle deroghe, sempre con riferimento all'articolo 9 della direttiva comunitaria che regola l'intero impianto, al regime di protezione.

Risulta, quindi, conseguente che « la disciplina del potere di deroga » — che secondo la Corte di giustizia delle Comunità europee (sentenza 15 marzo 1990, causa C-339/1987) deve tradursi in norme nazionali precise (« i criteri in base ai quali gli Stati membri possono derogare ai divieti sanciti dalla direttiva devono essere riprodotti in disposizioni nazionali precise ») — « può, e non già deve, trattandosi di una facoltà, trovare attuazione nel nostro ordinamento ... attraverso una normativa nazionale di recepimento (non rintracciabile nella legge n. 157/1992) idonea a garantire su tutto il territorio nazionale un uniforme ed adeguato livello di salvaguardia ».

La Corte è stata chiamata nuovamente a pronunciarsi sulla questione a breve distanza. Con la sentenza n. 169 del 1999, resa in un conflitto di attribuzione tra lo Stato ed alcune regioni ricorrenti in relazione alla legittimità del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 settembre 1997, che aveva regolato l'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 409/1979, la Corte ha ribadito quanto affermato nella sua precedente giurisprudenza, ritenendo che la disciplina dell'esercizio delle deroghe al divieto di caccia sottintende un interesse unitario, relativo alla protezione del patrimonio faunistico. Ciò nonostante, il ricorso è risultato fondato nella parte in cui si contesta l'utilizzo del decreto per regolare tale materia, utilizzo contrastante con le regole che riguardano il rapporto tra fonti regionali e fonti statali e tra quelle statali e quelle comunitarie: anche nel caso in cui il decreto di specie dovesse essere ricondotto alla categoria degli atti di indirizzo e di coordinamento, esso non avrebbe rispettato i requisiti di

forma e di sostanza previsti e, *in primis*, l'esigenza di un fondamento normativo per la sua emanazione.

Per quanto riguarda l'attività istruttoria svolta dalla XIII Commissione, essa si è concretizzata nella valutazione dei prescritti pareri e nello svolgimento di una serie di audizioni.

La delicatezza dei profili di conformità al nuovo titolo V della parte seconda della Costituzione e di compatibilità con la normativa comunitaria ha consigliato di procedere, subito dopo l'adozione come testo base del disegno di legge approvato dal Senato, al sollecito dei pareri delle Commissioni in sede consultiva. Hanno espresso il loro parere le Commissioni I (Affari costituzionali), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), XI (Lavoro pubblico e privato) e XIV (Politiche dell'Unione europea). Tra i pareri espressi si segnalano quelli della I Commissione (Affari costituzionali) e della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), le quali hanno espresso pareri favorevoli con osservazioni. Le Commissioni VIII e XI hanno invece espresso parere favorevole, senza condizioni né osservazioni.

La I Commissione ha innanzitutto preso atto che l'ambito di intervento del disegno di legge « appare essere prevalentemente riconducibile alla materia della tutela dell'ambiente e dell'ecosistema che l'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione demanda alla competenza esclusiva dello Stato », formulando poi due osservazioni: una relativa all'opportunità di « specificare che le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE attraverso il potere regolamentare delegato dallo Stato ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione »; e l'altra relativa all'opportunità di riformulare il comma 4 « nel senso di renderlo più conforme al dettato dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, che, nel prevedere che il Governo può sostituirsi agli organi regioni nel caso, tra l'altro, di mancato rispetto tra normativa comuni-

taria, non sembra fare riferimento ad un potere di annullamento di atti delle regioni ».

Dunque, la I Commissione, alla luce del nuovo titolo V della seconda parte della Costituzione, riconosce la competenza statale in materia, già affermata dalla Corte costituzionale, e, anzi, ritiene trattarsi di competenza statale esclusiva, nella quale l'intervento delle regioni è consentito solo attraverso fonti di rango secondario. Le due osservazioni non sono state accolte, da un lato, per l'esigenza di non modificare il testo già approvato dall'altro ramo del Parlamento, dall'altro perché non sembra impossibile giungere in via interpretativa alla risoluzione dei problemi segnalati: nel primo caso, potendo le regioni prevedere le deroghe in questione con regolamenti, anziché con leggi, regionali; nel secondo caso, essendo forse immaginabile, in attuazione dell'articolo 120, secondo comma, della Costituzione, la costruzione di un procedimento sostitutivo, che assuma eventualmente forme caducatorie, purché diretto ad assicurare il rispetto della normativa comunitaria da parte dei regolamenti regionali attuativi della legge l'esame.

La XIV Commissione, dopo aver anch'essa riconosciuto la competenza legislativa dello Stato, sia pure relativamente ai soli principi fondamentali, ha sottolineato che « sembra opportuno dare seguito all'esigenza, richiamata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza 15 marzo 1990, in causa C-339/87, di disporre di disposizioni nazionali precise e sufficientemente dettagliate che disciplinino i criteri in base ai quali le deroghe possono essere effettuate ». Inoltre, poiché « nei casi di mancata adozione da parte di talune regioni dei rispettivi provvedimenti di attuazione, occorrerebbe una normativa suppletiva statale applicabile fintantoché le regioni non abbiano provveduto con autonome disposizioni », la XIV Commissione ha invitato, in un'osservazione, la Commissione di merito a valutare l'opportunità di « prevedere la definizione di una disciplina minima dei criteri di base ai quali si può derogare ai

divieti sanciti dalla direttiva 79/409/CEE, specificandosene l'applicabilità alle sole regioni che non abbiano ancora provveduto all'adozione dei provvedimenti di attuazione e fino al momento in cui tali provvedimenti non siano emanati». Sembra peraltro — come riconosciuto dallo stesso parere della XIV Commissione — che la normativa comunitaria già contenga i principi fondamentali e che comunque ciascuna regione debba restare libera di decidere se introdurre o meno le deroghe al divieto di prelievo venatorio.

Sono stati inoltre auditi, in audizioni informali, i seguenti soggetti: anzitutto, i rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome, che si sono espressi in senso favorevole sul provvedimento, pur formulando qualche riserva sul contenuto del comma 4; in secondo luogo, i rappresentanti dell'unione nazionale delle associazioni venatorie italiane, che hanno sollecitato una rapida approvazione del disegno di legge; in terzo luogo, i rappresentanti di una serie di associazioni ambientaliste (WWF, LIPU, LAV, Lega per l'abolizione della caccia, Donne e ambiente e Legambiente), tutte fermamente contrarie al disegno di legge; in quarto ed ultimo luogo, sono stati ascoltati i rappresentanti delle associazioni professionali agricole (nella fattispecie, Confagricoltura, Coldiretti e CIA), favorevoli invece all'approvazione del testo.

La particolare urgenza, anche in relazione al calendario venatorio, e l'ampio grado di consenso politico alla base del disegno di legge sono testimoniati dal trasferimento in sede legislativa, chiesto da più di quattro quinti dei componenti della Commissione agricoltura, con l'assenso del Governo, e deliberato dall'Assemblea nella seduta del 25 giugno 2002. Tuttavia, sempre il 25 giugno 2002, al termine della seduta, il Presidente dell'Assemblea ha comunicato che, dietro richiesta di oltre un decimo dei componenti della Camera, si è proceduto alla rimessione all'Assemblea del disegno di legge (in quanto sono state raccolte oltre 63 firme, che formano il 10 per cento necessario per il ritiro dalla Commissione).

Eccoci dunque, a questo punto, a percorrere invece l'altra via, quella dell'esame in aula, dove ognuno potrà liberamente esprimere la propria valutazione ed opinione politica, fermo restando che, comunque, l'attuale legge sulla caccia è una legge cosiddetta « zoppa » perché per l'appunto, come risulta dalle varie sentenze che ho citato ed elencato, non contempla l'esercizio della caccia in deroga. Premetto che l'Italia è l'unico paese comunitario che non ha recepito queste indicazioni, che vengono sollecitate, per le quali siamo già stati multati quattro volte e per le quali, in più circostanze, le regioni devono sopportare economicamente in prima persona.

Io ho terminato, signor Presidente, e spero di essere stato chiaro e di aver espresso al meglio la volontà politica di questa maggioranza.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ALBERTO GIORGIO GAGLIARDI, Sottosegretario di Stato per gli affari regionali. Il Governo auspica una rapida approvazione di questo disegno di legge, perché siamo di fronte ad una carenza ultravennale rispetto ad una direttiva europea del lontano 1979. È soprattutto per questo che il Governo auspica la rapida approvazione di questo provvedimento, anche da parte della Camera, dopo l'avvenuta approvazione da parte del Senato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Banti. Ne ha facoltà.

EGIDIO BANTI. Signor Presidente, signor sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge governativo al nostro esame è stato approvato il 6 febbraio dal Senato con una maggioranza molto larga, convergente da uno schieramento all'altro dell'aula senatoriale. Nel contempo, tale approvazione in Senato ha suscitato una serie numerosa ed insistente di reazioni che hanno anche occupato, in larga misura, i siti di posta elettronica dei parlamentari, in particolare di quelli della Commissione agricoltura, negli ultimi mesi.

È evidente, dunque, che questo provvedimento, da un lato, incontra un largo consenso parlamentare (lo ha incontrato al Senato e credo lo incontri anche alla Camera), dall'altro, richiede una grande attenzione perché è giusto fornire risposte (e credo che le risposte ci siano) alle attese e alle preoccupazioni che possono esistere in settori, comunque, importanti e significativi dell'opinione pubblica.

D'altra parte, al di là dello schematico anche un po' formulistico delle *e-mail* pervenuteci, quando ho provato a rispondere ad alcuni di coloro che mi avevano scritto, ho trovato persone assolutamente responsabili e disposte a confrontarsi realmente sul merito della questione.

È stato affermato che, da oltre dieci anni, dopo l'approvazione della legge n. 157 sulla disciplina delle attività venatorie in Italia, la questione delle deroghe è rimasta in un limbo di confusione e di incertezza; è una situazione che non giova ai cacciatori ma neanche agli ambientalisti, perché determina — come tenterò di dimostrare — una situazione a pelle di leopardo che provoca soltanto dei contenziosi inutili e dannosi.

Fino al 1997, le regioni si arrangiavano come potevano. Lo sostengo io che, da assessore regionale alla caccia della regione Liguria, nel 1995 e nel 1996 portai all'approvazione della Giunta regionale (perché si procedeva addirittura senza leggi regionali con delibere di Giunta), la proposta di derogare per i danni all'agricoltura provocati, nella nostra regione, in particolare dalla specie dello storno. Altre regioni procedevano con leggi regionali, con delibere di Giunta e in altra maniera.

Il Governo Prodi, con il DPCM 27 settembre 1997 provò a regolamentare la questione — come è già stato ricordato —, stabilendo e recuperando una competenza generale e nazionale. Ma la stessa Corte costituzionale italiana, il 14 maggio 1999, con la sentenza n. 169, ha censurato quel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sottolineando che era stato adottato in assenza di un supporto legislativo, quindi, senza una legge quadro di riferimento e senza il rispetto del giusto pro-

cedimento richiesto, ivi incluso il mancato intervento della Conferenza Stato-regioni. Su questo punto, tornerò successivamente.

È indispensabile che vi sia, non il potere assoluto (che nessuno vuole e nessuno propone con questo provvedimento), ma, certamente, la piena e convinta partecipazione delle regioni alla procedura di cui si tratta.

Del resto, da allora sono accaduti i fatti più singolari che continuano a determinare ancora dei risultati e mi stupisco, a volte, come gli stessi non siano tenuti nella giusta considerazione da chi si oppone al provvedimento al nostro esame. Ho qui il ritaglio di un giornale fiorentino (siamo in Toscana, dunque) di venerdì 19 luglio 2002. Esso stabilisce le nuove date per storni e passeri: in Toscana si potrà sparare allo storno del 15 settembre al 31 gennaio 2003, al passero e alla passera mattugia dal 15 settembre al 31 dicembre. Dove si effettua l'apertura anticipata, lo storno potrà essere abbattuto anche l'1 e l'8 settembre. Quindi, addirittura in anticipo rispetto alle date normali del calendario venatorio. Questo accade, in questo momento, in una regione italiana, senza il provvedimento che andremo ad approvare, probabilmente con norme, più « larghe » rispetto ad un provvedimento più restrittivo. Ma altre regioni che hanno tentato, in momenti diversi, di regolamentare la materia alla stessa maniera si sono viste respinte le loro leggi che sono state poi inviate e censurate dalla Corte costituzionale. È una situazione a pelle di leopardo inaccettabile! Credo ciò non faccia onore ad alcuno e che tale materia debba essere regolamentata.

Più volte la stessa Corte di giustizia dell'Unione europea ha evidenziato proprio questo tipo di situazione, come quando, con la sentenza del 17 maggio 2001, ha censurato l'Italia, condannandola per la questione dei richiami vivi in ordine ad alcune delle specie di cui stiamo parlando; essa ha sottolineato come è competenza e facoltà degli Stati membri consentire anche atti di caccia nei confronti di specie protette, ma non in maniera generalizzata, bensì attraverso precisi riferi-

menti alle quantità, alle necessità e alle esigenze che, rispetto la quadro generale della direttiva europea, si possono porre. È esattamente ciò che l'articolo unico del testo, che inserisce l'articolo 19-*bis* alla legge n. 157 del 1992, si propone di fare.

Credo sia sbagliato leggere nel testo al nostro esame — e anche dei testi presentati dai colleghi — quasi l'annuncio di una crociata a favore o contro la caccia. Non è ciò di cui ci stiamo occupando.

Noi ci stiamo occupando, in un quadro di avvio faticoso del federalismo italiano, nonché di inserimento a pieno titolo dell'Italia nell'Unione europea, di una normativa che deve essere affrontata con serietà ed attenzione, pur scontrandosi in essa competenze diverse.

Le regioni, dunque. Non v'è dubbio: come i redattori del testo del disegno di legge — lo sottolineo positivamente —, credo anch'io che debba esistere una competenza nazionale per la legislazione quadro (infatti, stiamo modificando la legge n. 157 del 1992); nel contempo, però, non può non esistere una partecipazione attiva delle regioni, anche nell'interesse di chi è contro la caccia o di chi è contro l'esercizio delle deroghe. È evidente, infatti, che una deroga non può valere su tutto il territorio nazionale (ciò sarebbe contrario allo stesso spirito ed alla stessa indicazione che viene dall'Unione europea). Forse, bisognerebbe individuare addirittura territori subregionali, aree di presenza di determinate specie: lo *sturnus vulgaris* (*l'estornino pinto*, come lo chiamano nella parte mediterranea della Spagna, non nella parte interna) ed altre specie sono presenti in determinati territori e zone infraregionali poiché le regioni, notoriamente, non sono uniformi sotto il profilo venatorio.

Ho al mio attivo l'esperienza di cinque anni difficili vissuti ricoprendo la carica di assessore alla caccia in una regione piccola come la Liguria, dove un calendario venatorio approvato in provincia de La Spezia non tiene conto delle particolari esigenze della provincia di Imperia, e viceversa. Quindi, anche in regioni piccole, a causa della conformazione geografica ed

orografica del nostro paese, è difficile individuare, dal punto di vista venatorio, situazioni uniformi.

D'altra parte, i danni all'agricoltura sono una delle ragioni che, esaminate con attenzione e senza incorrere in abusi, devono essere alla base della concessione delle deroghe. Ma i danni all'agricoltura — mi pare l'abbia ricordato il collega Vascon, sia pure per inciso — sono di stretta competenza delle regioni, le quali, rispetto al settore agricolo, sono considerate dall'Unione europea alla stregua di Stato membro: quando le regioni approvano i piani di sviluppo rurale, li mandano direttamente a Bruxelles, non a Roma, se non per conoscenza! Esse sono considerate Stato membro rispetto alla politica dell'Unione europea.

Allora, è evidente che le regioni hanno qualcosa da dire a questo riguardo: esse debbono anzitutto accertare, con serietà — ci mancherebbe altro! —, come sicuramente possono fare, la reale presenza di danni, debbono quantificarli e, in stretto rapporto con gli organi tecnici che si occupano di caccia, devono proporre l'attuazione delle deroghe.

Potremmo continuare a lungo, ma parleremo ancora di questi argomenti domani. Aggiungo soltanto che anche il mio gruppo ha presentato un emendamento relativo al ruolo dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, che certamente deve partecipare alle attività previste dalla legge. Credo che, se un emendamento serve a chiarire meglio la legge, sia utile; però, personalmente, non mi appassiona molto a ciò, anche in questo caso sulla base all'esperienza da me fatta. Infatti, siamo in presenza di una legge che demanda alle regioni di disciplinare la materia con proprie leggi, ma anche mediante atti amministrativi: sono tali quelli che approvano i calendari venatori e quelli che dispongono le deroghe. Ebbene, in quanto atti amministrativi, le deroghe sono impugnabili davanti ai TAR; e vi posso garantire, per esperienza personale, che è molto difficile che un qualunque TAR della nostra Italia non accolga un ricorso contro un provvedimento di attuazione delle de-

roghe che venga adottato dalle regioni sulla base di un parere contrario dell'INFS qualora a tale parere non ne venga contrapposto uno altrettanto autorevole.

Allora, già il parere dell'INFS è, comunque, un elemento che, rispetto ad atti amministrativi che debbono essere adottati, può risolvere adeguatamente la questione, in quanto un parere obbligatorio ha un valore importante dal punto di vista tecnico-scientifico in questa materia. Si può rafforzare il ruolo dell'INFS, forse anche prevedendo la partecipazione attiva di rappresentanti delle regioni perché è evidente che l'istituto — il quale svolge bene il suo lavoro; intendo esprimergli qui tutto il mio apprezzamento da questo punto di vista — deve comunque interfacciarsi con la regione (è suo interesse e, del resto lo fa: io andavo due o tre volte l'anno, in qualità di assessore regionale, alla sede INFS di Ozzano, in provincia di Bologna, per presentare le nostre ragioni, che quasi sempre venivano tenute in considerazione). Quindi, la presenza attiva di rappresentanti delle regioni, quando si discute di questi temi in sede INFS, deve essere prevista anche in un quadro di federalismo e di regionalismo rafforzato, come quello che ci accingiamo a realizzare nel nostro paese.

Mi auguro, dunque, che questo provvedimento (un atto dovuto) venga compreso nel suo corretto significato: non si tratta di una decisione a favore di una categoria o di un'altra, ma del giusto completamento di una parte della legge n. 157 del 1992, di una normativa venatoria che fu trascurata e che, per tale motivo, ha dato origine a troppi contenziosi ed a troppa confusione nel corso di questi anni.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Romele. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE ROMELE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la presente proposta di legge riproduce il contenuto della proposta di legge presentata nella scorsa legislatura dai deputati Valducci ed altri, l'atto Camera n. 7640, insieme ad altre

proposte di legge di altri partiti. Con la presente proposta di legge si intende fare chiarezza una volta per tutte sulla corretta applicazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile del 1979, in quanto l'attuale quadro normativo a livello nazionale presenta aspetti tecnici e giuridici che necessitano di urgenti interventi finalizzati a dare corretta applicazione alla citata normativa comunitaria risalente ad oltre vent'anni fa, come anche evidenziato da specifiche sentenze della Corte costituzionale, atteso, tuttavia, che le stesse non sembrano essere conformi al corretto spirito delle normative a livello comunitario.

Per inquadrare correttamente il problema giova ricordare che la citata direttiva 79/409/CEE, la cosiddetta direttiva sugli uccelli, si prefigge la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi, naturalmente allo stato selvatico, ma prevede che alcune specie possano essere normalmente cacciate nel quadro della legislazione nazionale dei singoli paesi membri a seconda del loro reale livello di popolazione, della distribuzione geografica e del loro tasso di riproduzione. Inoltre, tra i « considerando » che precedono il testo della direttiva stessa, il Consiglio riconosce esplicitamente la necessità di prevedere deroghe alle misure di conservazione proposte dalla stessa direttiva, tenendo conto dell'importanza economica, sociale ed anche ricreativa che possono avere talune situazioni particolari. Vale a dire che, nonostante il prioritario ed irrinunciabile obiettivo di conservazione, il legislatore comunitario è consapevole dell'esigenza, in taluni casi, di prevenire interventi per attuare prelievi di alcune specie e contenerne il livello di popolazione, poiché potenzialmente dannose per l'uomo o per l'ambiente, o per esigenze di tipo scientifico, culturale e sociale. Per questo, l'articolo 9 della citata direttiva CEE prevede esplicitamente che ogni Stato membro ha il diritto, in determinate circostanze, di concedere una deroga specifica rispetto alla protezione di una specie selvatica.

Nello specifico, il comma 1, lettera a), del citato articolo 9 espressamente prevede

che si possa derogare al regime di conservazione al fine di prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca ed alle acque, mentre le lettere *b)* e *c)* del medesimo comma 1 contemplano i casi in cui è necessario tutelare la salute, la sicurezza pubblica, la sicurezza aerea, la ricerca e il rispetto delle tradizioni locali.

A livello comunitario il quadro legislativo lascia ampie possibilità di azione ai singoli paesi membri, configurando nel prelievo in deroga uno strumento di difesa rispetto a periodi di carattere ecologico, economico e sanitario, nonché un mezzo di considerazione dei bisogni culturali tradizionali della collettività europea, tanto che negli altri paesi membri dell'Unione europea il ricorso alle deroghe di vario tipo non costituisce alcun problema. Si veda il rapporto della Commissione europea per gli anni 1993-1994-1995.

Per diverse motivazioni, invece, tutto ciò in Italia non riesce a trovare corretta applicazione, con grandi problemi di ordine economico determinati soprattutto dagli ingenti danni prodotti alle colture agricole da alcune specie, al momento non prevedibili dal punto di vista cinegetico nonché di ordine sociale, atteso che al mondo venatorio italiano non è consentito praticare razionali forme di caccia ad alcune specie selvatiche e, quindi, mantenere quelle tradizioni e costumanze nonché quelle esigenze ricreative e culturali che proprio la citata direttiva comunitaria, con lo strumento delle deroghe, vorrebbe invece tutelare. Infatti, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 98 del 29 aprile 1997, relativo alla modificazione dell'elenco delle specie cacciabili di cui all'articolo 18, comma 1, della legge n. 157 del 1992, sono state escluse anche alcune specie particolarmente dannose per l'agricoltura, come, ad esempio, i passerini e lo storno.

Con il decreto del Presidente del Consiglio del 27 settembre 1997, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 30 ottobre 1997, veniva, poi, regolamentato il

prelievo in deroga, affermando che si trattava di materia di competenza nazionale e non regionale, prevedendo anche che non potessero essere i cacciatori ad attuarlo bensì solo gli agenti di vigilanza appositamente autorizzati dall'ente pubblico e solo per le specie effettivamente dannose per le colture agricole. Ma l'esperienza ha dimostrato tutti i limiti di questa interpretazione che non consente un reale controllo di tali specie e quindi non assicura alcuna tutela alle imprese agricole.

Le regioni dotate di leggi proprie, quindi, ricorrevano alla Corte costituzionale contro le disposizioni di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio del 27 settembre 1997 e la conseguente sentenza, resa nota il 14 maggio 1999, da una parte invalidava il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri accogliendo solo alcune motivazioni delle regioni mentre, dall'altra, dichiarava l'illegittimità costituzionale di alcune leggi regionali sottoposte al suo esame per un preciso iter legislativo così attuato, riconoscendo il prelievo in deroga come materia di competenza non regionale, a meno che uno specifico provvedimento non le delegasse direttamente sviluppando un'interpretazione, per molteplici aspetti, al di fuori delle finalità proprie della normativa europea che, invece, richiede interventi meno complessi e di facile e puntuale attuazione. Si è creata, così, una situazione di vuoto normativo — come del resto già poc'anzi evidenziato dal relatore — che ancora oggi perdura e, nonostante tutti gli sforzi fatti dal mondo venatorio unitamente a quello agricolo, si attende ancora un provvedimento che (grazie a Dio è stato già approvato dal Senato), una volta per tutte, risolva la questione delegando le regioni ad applicare il prelievo in deroga secondo le previsioni dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE perfezionando così il quadro delle competenze in materia faunistica e venatoria già ad esse trasferite a livello nazionale.

Si sottolinea, infine, che questa posizione bandisce qualsiasi aspetto di parte ed è basata, unicamente, su motivazioni serie ed argomentazioni scientifiche e tec-

niche, garantendo il rispetto dei principi di tutela, di conservazione dell'ambiente e della razionale utilizzazione delle risorse naturali a cui tutti teniamo nel rispetto della normativa comunitaria.

Per queste ragioni, cari colleghi, la presente proposta di legge rappresenta una puntuale trasposizione nel diritto interno delle disposizioni dettate dalla direttiva europea, da oltre vent'anni in attesa di completo recepimento (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e della Lega nord Padania*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ruggieri. Ne ha facoltà.

ORLANDO RUGGIERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vi sono poche attività ricreative e sportive che, come la caccia, sanno coniugare, al tempo stesso, aspetti socializzanti e ambientali. L'attività venatoria, infatti, mette insieme vecchie e nuove generazioni, ceti di varia provenienza e genere in ambienti naturali e rurali all'aria aperta e sana, tutti, indistintamente, partecipi di un processo straordinario di scambio di conoscenze e tradizioni che vedono, al centro, la passione per la terra ed il rispetto della fauna e dell'ambiente. Non vi è cacciatore che non sia interessato alla meteorologia, ai problemi di cambiamenti climatici, a quelli della conservazione dell'habitat naturale, al controllo del territorio, al patrimonio boschivo, alla tutela idrogeologica e quant'altro. Il mondo venatorio, pur diviso e frazionato al suo interno, da anni, e con decisione ha preso le distanze da una figura becera e violenta di cacciatore sparatore e saccheggiatore, per proporsi, invece, come interlocutore partecipe e responsabile nella gestione e controllo del territorio.

Ho fatto questa premessa perché, con tutta serenità e senza alcuno spirito polemico, taluni atteggiamenti di chiara, preconcetta, pregiudiziale e demagogica chiusura, riscontrati nella discussione degli emendamenti in Commissione, mi hanno sorpreso e deluso al contempo. Non credo, infatti, che il dialogo auspicato e solleci-

tato unanimemente dal mondo venatorio e rurale con le diverse anime ambientaliste possa essere stimolato e sviluppato seriamente se un emendamento dei colleghi Verdi propone che il testo dell'articolo 1 venga sostituito con le parole: « È proibito l'esercizio venatorio che comporti l'abbattimento di avifauna selvatica »; ed un altro emendamento propone di sostituire il primo capoverso del comma 1 dell'articolo 1 con le parole: « Ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura degli uccelli selvatici mediante uso del fucile, dell'arco o del falco è vietato ».

Tanta avversione — lo affermo con pacatezza e senza, lo ripeto, intento polemico ma, anzi, con l'auspicio di attivare un percorso di dialogo — appare comunque ingiustificata, poiché il disegno di legge al nostro esame è volto a dare attuazione all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, che permette, a determinate condizioni, la possibilità di derogare al divieto di prelievo venatorio rispetto ad alcune specie protette, con particolare riguardo agli storni ed ai passeri. Tali specie, come risulta dai rilievi effettuati dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non sono assolutamente minacciate da estinzione, ma, anzi, risultano in forte accrescimento sull'intero territorio agrosilvopastorale nazionale, situazione questa che ha determinato, e determina, notevoli danni, soprattutto ai seminativi, frutteti e produzioni olivicole; si tratta di danni per centinaia di miliardi a carico delle regioni e che hanno gravato, e gravano, sulle imprese agricole (considerati i mancati guadagni relativi alle produzioni di modeste entità non risarciti), come rilevato dall'indagine condotta nell'anno 2000 dall'Eurispes.

Va pure detto che il diritto di caccia alle specie come storni e passeri è stato reintrodotta da diversi paesi europei nel bacino mediterraneo, come Francia, Spagna, Portogallo, Malta e Grecia. Con questo provvedimento, praticamente, si equipara il regime venatorio italiano a quello degli altri paesi europei e, finalmente, si colma — coerentemente — una lacuna legislativa, poiché la potestà di deroga al

divieto generale del prelievo venatorio non è stata mai attuata specificatamente nell'ordinamento interno. Infatti, l'articolo 1 della legge n. 157 del 1992 si limita ad affermare genericamente che la direttiva ora in esame è da intendersi integralmente recepita mentre, in realtà, non contiene una disposizione specifica riguardo alla potestà di deroga. Non per niente, la Corte costituzionale — lo hanno ricordato anche altri colleghi — si è più volte espressa in merito all'attuazione dell'articolo 9 della già richiamata direttiva 79/409/CEE, ritenendo che spetti allo Stato, in ragione dell'interesse unitario alla salvaguardia dell'ecosistema del patrimonio faunistico, intervenire con atto di natura primaria per la disciplina del sistema derogatorio, attraverso la predisposizione di principi e criteri specifici valevoli per l'esercizio della potestà legislativa di dettaglio da parte delle regioni, in ossequio ad un coerente principio federalista e di corretta, puntuale ed autonoma gestione del territorio.

A tal proposito, va rilevato che gli assessori regionali, in sede di audizioni informali in data 30 maggio 2002, hanno confermato il parere favorevole già espresso con emendamenti nel complesso accolti in sede di Conferenza Stato-regioni nella seduta del 27 settembre 2001. Nell'audizione informale del 30 maggio le regioni hanno però condizionato il parere favorevole sul provvedimento con la soppressione del comma 4, non previsto nella prima stesura del disegno di legge. Tale orientamento è legittimo perché, a parere del sottoscritto, il testo che stiamo per licenziare non risponde pienamente al nuovo assetto federalista previsto dalla nostra Costituzione per l'inserimento, appunto al comma 4, di una riserva a favore della Presidenza del consiglio che prevede il potere di annullamento dei provvedimenti di deroga posti in essere dalle regioni.

Altro emendamento che si ritiene necessario riguarda il comma 3 dell'articolo 1 che, come sostenuto da Legambiente, unica associazione ambientalista distintasi per un approccio costruttivo alla questione, intende riconoscere, in capo all'Isti-

tuto nazionale per la fauna selvatica, parere vincolante sulle deroghe. Personalmente ritengo che tale vincolo vada accompagnato dalla previsione di un limite temporale certo e rapido entro il quale l'istituto stesso dovrà esprimere il suddetto parere: questo per evitare facili paralisi nei meccanismi delle deroghe. Comunque, il disegno di legge oggi al nostro esame risponde compiutamente agli inviti della Corte costituzionale, fornendo nel contempo una solida base giuridica alle regioni, nonché agli operatori del settore, in merito alle loro facoltà di esercizio del prelievo venatorio. Pertanto, con le proposte emendative citate, si esprime parere favorevole al disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Sedioli. Ne ha facoltà.

SAURO SEDIOLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione, già approvato al Senato, intende dare attuazione all'articolo 9 della direttiva comunitaria n. 79/409, riguardante le deroghe per il prelievo venatorio.

La nostra legge nazionale sulla caccia, la legge n. 157 del 1992, aveva già recepito integralmente, all'articolo 1, comma 4, la direttiva comunitaria, ma non conteneva specifiche disposizioni riguardanti la potestà e le forme di esercizio della deroga. Questo vuoto — come è stato detto — ha determinato un contenzioso, che si trascina da anni, fra lo Stato e la Comunità europea, fra le regioni e la Comunità europea, fra lo Stato e le regioni. Procedure di infrazione e ricorsi alla Corte di giustizia — come è stato ricordato — hanno rinviato il problema senza risolverlo.

La stessa Corte costituzionale si è più volte pronunciata, stabilendo che sia lo Stato ad intervenire con un atto primario, una legge quadro, che predisponga i principi ed i criteri a cui dovranno attenersi ed uniformarsi le regioni nell'esercizio della loro potestà legislativa, riconosciuta in questa materia dalla Costituzione.

Disciplinando in modo definitivo le deroghe e garantendo certezze di comporta-

menti si può evitare quella confusione legislativa che spesso ha permesso soluzioni al limite della legittimità, a volte illegittime, permettendo abusi e arbitri contro le direttive comunitarie e contro la stessa legge n. 157. Tutto ciò, naturalmente, a spese del nostro ambiente e del nostro patrimonio faunistico, senza che questo, tra l'altro, abbia risolto il problema dei danni alle colture agricole, ai frutteti, alle vigne, agli uliveti, alle colture sementiere.

Le deroghe sregolate, che pure vi sono state, hanno creato soltanto danni. Il contenzioso legislativo crea divisioni non solo fra le istituzioni, ma fra le istituzioni e il mondo ambientalista, fra le istituzioni ed il mondo venatorio e quello agricolo. Forse questo è il danno maggiore, perché divide proprio le forze che dovrebbero stare insieme per realizzare la piena applicazione della legge n. 157 e operare per l'attuazione di tutte quelle misure previste dalla legge, volte alla difesa dell'ambiente e della fauna selvatica.

Il dibattito su questo disegno di legge ha sollevato ampie preoccupazioni nel mondo ambientalista fin dalla sua approvazione al Senato. Per questo motivo, la Commissione agricoltura della Camera ha giustamente promosso — come ha ricordato il relatore — audizioni con tutte le parti interessate: con la Conferenza delle regioni, con le organizzazioni venatorie (UNAVI), con le associazioni ambientaliste (WWF, LIPU, LAV, lega per l'abolizione della caccia, donne ambiente, Legambiente), con le organizzazioni professionali agricole (Coldiretti, CIA, Confagricoltura e Copagri).

Abbiamo ascoltato posizioni contrarie ed altre favorevoli al disegno di legge. Credo che la nostra attenzione e la nostra riflessione debba considerare appieno e non sottovalutare le posizioni in campo. Vi è oggi una forte sensibilità crescente e sempre più consapevole attorno ai temi ambientali ed anche attorno ai temi specifici della salvaguardia della fauna selvatica, del benessere degli animali, del governo del territorio.

Allora, non possiamo limitarci a dire soltanto che questo disegno di legge è il recepimento di una normativa europea oppure che è un atto dovuto. La preoccupazione che si apra un processo di liberalizzazione della caccia, di stravolgimento della legge n. 157 e di superamento di ogni forma di protezione della fauna selvatica richiede risposte e, soprattutto, garanzie.

È pur vero che nel dibattito al Senato non sono mancate posizioni di chi chiedeva una profonda revisione della legge n. 157, che avrebbe — quella sì — profondamente stravolto la legge stessa. Non mancano posizioni nel Governo e nella maggioranza e anche in alcune regioni che tendono a far saltare il rapporto tra caccia e territorio, che vorrebbero introdurre un nomadismo venatorio incontrollato o, magari, la caccia nei parchi.

Allora, è bene essere subito chiari e non confondere queste posizioni con il provvedimento in discussione. Siamo nettamente contrari — lo diciamo con fermezza — ad ogni logica di liberalizzazione e di privatizzazione della caccia al di fuori della legge n. 157. Siamo contrari ad introdurre la caccia nei parchi ed a forzare quell'equilibrio che si era trovato attorno alla legge n. 157 e siamo contrari a chi vuole negare i suoi contenuti riformatori ed innovativi.

Insomma, siamo contrari a trasformare i criteri popolari della caccia in esercizio egoistico e corporativo al di fuori di ogni relazione con l'ambiente ed il territorio.

La legge n. 157 è una legge condivisa — credo si possa dire — dal mondo ambientalista e da quello venatorio. Ha introdotto principi di grande valore che riguardano la gestione unitaria dell'ambiente e della fauna, e prevede la pianificazione faunistico-venatoria e la gestione programmata della caccia attraverso gli ambiti territoriali della caccia, gli ambiti territoriali di caccia (ATC), stabilendo una corresponsabilizzazione dei cacciatori nella gestione e nel rapporto con il territorio. Questo ha significato nuove regole di autodisciplina da parte dei cacciatori per lo svolgimento dell'attività venatoria negli ATC e nei com-

prensori alpini. Ha istituito le aziende faunistico-venatorie e le aziende agrofau-nistiche che hanno coinvolto gli agricoltori e la possibilità di meglio raggiungere la multifunzionalità dell'impresa agricola. Tale corresponsabilizzazione dei soggetti interessati ha permesso a tutti di fare un salto di qualità.

Riteniamo che la legge n. 157 non debba essere stravolta né deregolamentata, ma debba essere, invece, monitorata. Bisogna sapere quali sono gli effetti, i risultati dove viene applicata; conoscere le realtà dove non ha ancora trovato applicazione o un'applicazione parziale; assumere, questo sì, un preciso impegno perché sia applicata pienamente in tutte le sue parti e in tutto il territorio nazionale.

Chiediamo formalmente al ministro delle politiche agricole, al ministro dell'ambiente ed al Governo di fornire al più presto al Parlamento una circostanziata relazione sull'attuazione della legge n. 157 sulla caccia. Avremo, così, la possibilità di verificare non soltanto la protezione giuridica della fauna selvatica, ma che cosa si è fatto, come prevede la legge, per il ripristino delle popolazioni faunistiche, per la buona gestione del territorio, per creare habitat e zone di protezione volte al ripristino di biotopi distrutti e per crearne di nuovi. Sono convinto che in questo lavoro troveremo sorprese amare, ma sono altresì convinto che troveremo anche risultati sorprendentemente positivi.

In molte regioni dove la legge è stata applicata i risultati non sono mancati. Le misure agroalimentari assunte da diverse regioni, la corresponsabilizzazione dei cacciatori degli ATC, il rapporto con le organizzazioni ambientaliste e agricole hanno permesso di incrementare del 10 per cento la fauna selvatica in quella località e di fare ritornare specie che erano scomparse da quei territori.

Conosco esperienze di grande livello nella mia regione: l'Emilia-Romagna. Vorrei fare l'esempio dell'oasi di Punta Albetre per la conservazione dei biotopi o del parco del delta del Po (56 mila ettari) dove il miglioramento dell'habitat per le specie migratorie e per la nidificazione ha fatto

tornare nuove specie di fenicotteri, fra i quali il fenicottero rosa. Vorrei invitarvi tutti, a cominciare da lei, signor Presidente, e sarei molto lieto di una vostra visita in quella località. Potremo renderci conto della funzione positiva svolta anche nelle aree del preparco da parte delle organizzazioni venatorie e degli stessi cacciatori. Su tali cose credo si debbano creare le condizioni per fare incontrare le sensibilità degli ambientalisti, delle organizzazioni venatorie e degli agricoltori.

Torniamo al provvedimento. Vi è la necessità di superare il contenzioso legislativo sulle deroghe attraverso una disciplina che sia in grado di completare la legge n. 157 senza intaccare i principi di quella legge e della normativa europea, per dare alle regioni la possibilità di esercitare meglio le proprie responsabilità in materia di caccia e di deroghe, con precise garanzie, con limiti ben definiti ed attraverso pareri competenti, lasciando allo Stato il potere di annullare le decisioni che fossero in contrasto con la normativa europea e con la legge nazionale.

A tale proposito abbiamo avanzato un emendamento migliorativo. Al comma 1, capoverso 4, dove si prevede l'annullamento degli atti delle regioni non conformi alle direttive europee ed alla legge nazionale da parte del Presidente del Consiglio dei ministri riteniamo sia più corretto, poiché il potere di annullamento spetta alla Corte costituzionale, prevedere sempre l'intervento del Presidente del Consiglio, ma attraverso il potere sostitutivo previsto dall'articolo 120 della Costituzione. Il risultato è lo stesso, ma potremmo evitare eventuali futuri ricorsi e contenziosi. In questo senso si è orientato anche il parere della I Commissione (Affari costituzionali).

La possibilità di derogare da parte delle regioni è stabilita, in questo provvedimento, entro limiti ben precisi e per periodi determinati. Le deroghe potranno essere disposte soltanto in assenza di altre soluzioni e solo per le finalità previste dalla direttiva europea: nell'interesse della salute pubblica, per evitare gravi danni alle colture agricole, per la sicurezza degli

aeroporti o quando si creano squilibri che possono arrecare danni alle acque e alla protezione della flora e della fauna. In ogni caso, le deroghe non sono possibili qualora riguardino specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.

Anche per questo, il disegno di legge che stiamo esaminando prevede che siano sentiti, da parte delle regioni, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica o gli istituti riconosciuti a livello regionale. Su questo aspetto riteniamo che la legge possa essere migliorata, prevedendo il parere obbligatorio da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

Le regioni dovranno poi trasmettere entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sullo stato di attuazione delle deroghe al Presidente del Consiglio dei ministri, alle competenti Commissioni parlamentari e all'Istituto nazionale per la fauna selvatica, mentre il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio dovrà riferire annualmente alla Commissione europea sullo stato di attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria.

Nella legge che stiamo discutendo è importante che siano previste le competenze delle regioni; ciò non solo per rispettare un'impostazione federalista e l'articolo 117 della Costituzione, ma anche perché la presenza di diverse specie di uccelli migratori non è omogenea sul territorio nazionale; non sono infatti omogenee le esigenze di ricorrere al prelievo (tipo di coltura, eccessiva riproduzione di una specie dannosa per i raccolti agricoli). La necessità di interventi specifici e differenziati varia da regione a regione, pur nel rispetto dell'interesse unitario che questa legge disciplina e garantisce.

Con questo provvedimento si creano le condizioni per meglio armonizzare le tre fonti giuridiche in questa materia: lo Stato, le regioni, l'Unione europea. Per questo motivo siamo per l'approvazione rapida di questo provvedimento, con i miglioramenti che abbiamo proposto. Con l'adempimento alla normativa europea — e speriamo con la fine del contenzioso sulle deroghe —, vogliamo riaprire un confronto e un impegno comune fra istituzioni, or-

ganizzazioni ambientaliste, venatorie ed agricole, capace di condurre ad una piena attuazione della legge n. 157 del 1992, nell'interesse di tutte le parti in causa e in primo luogo dell'ambiente e della fauna selvatica (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Zanella. Ne ha facoltà.

LUANA ZANELLA. Grazie, Presidente. Il nostro gruppo ha già argomentato, sia al Senato sia in sede di Commissione alla Camera, le nostre perplessità e la nostra opposizione è stata durissima, soprattutto nel momento in cui vi è stato il tentativo, da parte dei colleghi, del *Blitz* della sede legislativa; a nostro avviso, infatti, il dibattito non deve essere assolutamente sottratto all'Assemblea, dovendo essere approfondito e dunque non strozzato. Difatti, come abbiamo potuto constatare anche oggi, vi è un accordo su numerosi punti del provvedimento e soltanto modifiche radicali possono rendere non dico accettabile ma meno pericoloso il provvedimento stesso.

Vorrei iniziare il mio intervento citando il sondaggio « People-SWG » — effettuato per LAV e LAC sull'opinione che hanno i cittadini italiani rispetto al problema della caccia e degli uccelli migratori. L'indagine demoscopica — mi rivolgo al Presidente del Consiglio, così sensibile all'impatto dei suoi provvedimenti sul consenso dei cittadini — conferma che l'87 per cento degli italiani è contrario ad ogni ipotesi di caccia indiscriminata ai piccoli uccelli; ciò conferma quanto la cultura e la sensibilità animalista siano radicati nella nostra società.

Ma quali sono gli obiettivi di questo disegno di legge? In esso si afferma che si vuole dare piena attuazione alla direttiva 79/409/CEE, che — come oggi è stato più volte detto — riguarda la conservazione degli uccelli selvatici nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolamentazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento.

Quindi, è improprio affermare che si tratta, in tale caso, di deroghe alla caccia

in deroga; si tratta, piuttosto, di dare applicazione ad una direttiva di tutela rigorosa della fauna avicola selvatica. Tale disciplina prevede i divieti di carattere generale e, rispetto ad essi, la possibilità di derogare per ragioni elencate all'articolo 9, paragrafo primo, lettere *a*), *b*) e *c*) (più volte citati), nell'interesse della salute, della sicurezza pubblica, della sicurezza aerea per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, ai fini della ricerca, dell'insegnamento, del ripopolamento e allevamento connesso. Ciò al fine di consentire, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura o la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità, in piccole quantità.

Secondo il secondo paragrafo dell'articolo 9 le deroghe devono, inoltre, menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di uccisione autorizzati, le condizioni di rischio e le circostanze di tempo e di luogo in cui possono essere compiute, l'autorità abilitata a dichiarare che le condizioni stabilite si siano realizzate e a decidere quali mezzi, impianti e metodi possano essere utilizzati o entro quali limiti e da quali soggetti ed infine i controlli che saranno effettuati. La legge nazionale sulla caccia n. 157 del 1992 dichiara esplicitamente che la direttiva 79/409/CEE nonché la convenzione di Berna del 19 settembre 1979, relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa sono integralmente recepite. Ma — si dice — non contiene, questa legge, una specifica disciplina dei casi e delle procedure in deroga; abbiamo sentito che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 settembre 1997 aveva provveduto a regolare le modalità di esercizio delle deroghe, prevedendo che potessero essere adottate dalle regioni previa intesa con il ministro dell'ambiente.

Come è noto, la Corte costituzionale, con sentenza n. 169 del 1999, ha dichiarato l'illegittimità dello strumento adottato, non già del contenuto. Cito la sentenza: attesa la necessità di un idoneo

fondamento legislativo, consistente nella previa determinazione con legge dei principi ai quali il Governo deve attenersi (...). Non solo, la Corte ha precisato che le regioni non possono attuare autonomamente le deroghe in quanto tale potere coinvolge una varietà di interessi per lo più di pertinenza dello Stato, non identificabili con l'attività venatoria *ex* articolo 117 della Costituzione. La disposizione dell'articolo 9, primo paragrafo, lettera *c*), della direttiva comunitaria richiede, per la sua concreta attuazione nell'ordinamento interno, una legge nazionale che valuti e ponderi i vari interessi che vengono in rilievo e che certamente non sono solo quelli connessi all'esercizio venatorio. Si tratta, secondo la Consulta, di regole che, *in primis*, spetta allo Stato dettare, per evidenti esigenze di uniformità di assetto e di organicità del sistema. Si afferma, inoltre, nella citata sentenza: l'esercizio di tale potere di deroga (...) non può (...) prescindere da una previa disciplina di carattere nazionale idonea a garantire su tutto il territorio un uniforme e adeguato livello di salvaguardia. Come è noto, la direttiva europea elenca una serie di specie cacciabili in modo limitato e regolamentato nonché quelle escluse, tra cui, appunto, i piccoli migratori e gli uccelli canori, per i quali viene vietata ogni forma di cattura, uccisione e danneggiamento. La tutela di specie migratrici non può quindi che essere organica, concertata a livello nazionale e sovranazionale. Ciò vale a maggior ragione per le deroghe. Altrimenti ci troveremmo nell'anarchia e nell'impossibilità oggettiva di impedire non solo che vengano dichiarate cacciabili specie finora protette ma che vengano addirittura permesse forme barbare di caccia — questa volontà è esplicita in alcune proposte di legge presentate — con la scusa delle tradizioni venatorie come l'uccellazione ed il commercio a scopi culinari o di richiamo di piccoli volatili.

Signor Presidente, chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione delle considerazioni integrative al mio intervento in calce al resoconto della seduta odierna.

PRESIDENTE. La Presidenza lo autorizza, onorevole Zanella.

LUANA ZANELLA. Concludendo il mio intervento desidero citare alcune parole del presidente dell'Arcicaccia, quindi, non di un ambientalista, contenute in una recente lettera inviata a vari presidenti di associazioni ambientaliste; in tale lettera, in cui si paventa l'approvazione di questo provvedimento, si dice che, dopo l'approvazione del provvedimento al Senato, a seguito anche di interpretazioni da parte di alcune regioni e di dichiarazioni di parlamentari ad associazioni venatorie, che nulla hanno a che vedere con la corretta applicazione della direttiva comunitaria, alcune regioni, purtroppo, ascoltando i bracconieri, per ragioni di voti e di tessera, hanno, secondo l'Arcicaccia, richiamato strumentalmente le direttive comunitarie e le modifiche della Costituzione per allargare l'elenco delle specie cacciabili e tentare di modificare i tempi di caccia.

Mi sembra che queste parole si possano condividere e rispetto alle quali chiedo una profonda riflessione a tutti i colleghi e alle colleghe.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**(Repliche del relatore e del Governo
— A.C. 2297)**

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il relatore, onorevole Vascon.

LUIGINO VASCON, *Relatore*. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

ALBERTO GIORGIO GAGLIARDI, *Sottosegretario di Stato per gli affari regionali*. Signor Presidente, rinuncio anch'io alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

**Per la risposta a strumenti del sindacato
ispettivo e sull'ordine dei lavori (ore
19,55).**

ALFONSO PECORARO SCANIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALFONSO PECORARO SCANIO. Signor Presidente, intervengo per un richiamo in merito ad alcune interrogazioni presentate dal gruppo dei Verdi volte a chiedere al Governo cosa stia facendo in alcune regioni che, in modo inopinato, approvano provvedimenti che violano le norme europee e la legge nazionale n. 157 del 1992 in tema di caccia; ritengo che su ciò si debba intervenire, e quando parlo di regioni faccio riferimento sia a quelle governate dal centrodestra sia a quelle governate dal centrosinistra. Al riguardo, come dicevo, sono state presentate delle interrogazioni e ci adopereremo per fornire agli uffici le coordinate affinché esse siano sollecitate.

La seconda emergenza su cui poniamo l'attenzione, e su cui formuliamo al Presidente della Camera la richiesta di un'informativa urgente da svolgersi in Parlamento, riguarda i gravissimi fatti avvenuti in Sicilia; mi riferisco alla tragedia accaduta sulla tratta ferroviaria Palermo-Messina. Come gruppo dei Verdi riteniamo che tale vicenda ponga una grande emergenza perché attiene alla rete ferroviaria del nostro paese, ma anche perché ha lanciato un grave allarme sulla qualità delle manutenzioni effettuate, tenuto conto che la tratta in questione è stata di recente sottoposta a manutenzione straordinaria con sostituzione dei binari e delle traversine.

Peraltro, il Governo, in dichiarazioni rilasciate agli organi di stampa, attraverso il ministro Lunardi e il viceministro Miccichè, si è mostrato subito disponibile a venire a riferire in aula su questi fatti;

pertanto, noi attendiamo un' informativa urgente e veloce, di cui chiediamo anche la trasmissione in diretta televisiva. Inoltre, chiediamo anche che il viceministro Micciché, che ha avuto l'ardire di accusare il gruppo dei Verdi di non aver permesso il raddoppio della linea ferroviaria in quel tratto (cosa fra l'altro falsa) venga in aula a scusarsi, altrimenti saremo costretti ad adire le vie legali per far luce sulla verità; verità che è esattamente opposta a quella da lui dichiarata. Infatti, i Verdi hanno sempre chiesto il raddoppio della linea ferroviaria Palermo-Messina, considerando un'assurdità la realizzazione del ponte sullo stretto (chi sa quando verrà realizzato), investendo, al contrario, in Sicilia sugli acquedotti, sul completamento delle reti ferroviarie ed anche sulle autostrade, ad esempio la Palermo-Messina che ancora oggi non è incompleta.

Signor Presidente, pertanto, le chiediamo di consentire questa informativa urgente in modo tale che il ministro Lunardi e il viceministro Micciché, entro domani o dopodomani al massimo, possano venire a riferire in aula. Ciò per far sì che questi morti e questa tragedia non resti, nella sede parlamentare, non chiarita.

PRESIDENTE. Onorevole Pecoraro Scanio, mi risulta che il Presidente Casini sia in contatto con il Governo e, quindi, credo che a breve tempo ci sarà una risposta alle domande che ella ha posto.

Invece, per quanto riguarda il primo aspetto, evidentemente è di natura un po' diversa perché concerne il sindacato ispettivo. Tuttavia, anche per questo motivo interesseremo il Governo.

Proposta di trasferimento in sede legislativa della proposta di legge n. 2308 (ore 19,59).

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno nella seduta di domani l'assegnazione, in sede legislativa, della seguente proposta di legge, della quale la IV Commissione permanente (Di-

fesa), cui era stata assegnata in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

S. 585-594 – Senatori NIEDDU ed altri; PALOMBO ed altri: « Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) » (*approvata, in un testo unificato, dal Senato*) (2308) (*la Commissione ha elaborato un nuovo testo*).

A tale proposta è abbinata la proposta di legge RAMPONI, n. 1325.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 23 luglio 2002, alle 9,30:

1. – Svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni.

(ore 16)

2. – Assegnazione a Commissione in sede legislativa della proposta di legge n. 2308 ed abb.

3. – Seguito della discussione delle mozioni Marcora ed altri n. 1-00079 e Bertolini ed altri n. 1-00101 sulla sede dell'Autorità alimentare europea.

4. – Seguito della discussione delle mozioni Nicola Rossi ed altri n. 1-00088 e De Franciscis ed altri n. 1-00099 sugli investimenti nelle aree svantaggiate.

5. – *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 1490 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno

2002, n. 107, recante disposizioni urgenti in materia di accesso alle professioni (*Approvato dal Senato*) (3030).

— *Relatori*: Gironda Veraldi (*per la II Commissione*) e Orsini (*per la VII Commissione*).

6. — *Seguito della discussione della proposta di legge*:

PECORELLA: Introduzione dell'articolo 139-bis del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in materia di nomina dei componenti supplenti del Tribunale superiore delle acque pubbliche (2786).

— *Relatore*: Vitali.

7. — *Seguito della discussione della proposta di legge*:

DUILIO ed altri: Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire (38-A)

e delle abbinate proposte di legge: CARLI ed altri; VENDOLA e RUSSO SPENA; PAOLO RUSSO; CARLI ed altri, AGOSTINI ed altri, BONDI (2256-1877-2512-2591-2821-2842)

— *Relatore*: Fanfani.

8. — *Seguito della discussione del disegno di legge*:

S. 628 - Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE (*Approvato dal Senato*) (2297-A)

e delle abbinate proposte di legge: VASCON ed altri; BECCALOSSO e SAGLIA; ROMELE ed altri; ALBONI; MORONI; BENEDETTI VALENTINI ed altri (881-1182-1290-1338-1422-1434).

— *Relatore*: Vascon.

PROPOSTA DI LEGGE DI CUI SI PROPONE L'ASSEGNAZIONE A COMMISSIONE IN SEDE LEGISLATIVA

IV Commissione permanente (Difesa):

S. 585-594. « Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) » (*approvata, in un testo unificato, dal Senato*) (2308) (*La Commissione ha elaborato un nuovo testo*)

e della abbinata proposta di legge: RAMPONI (1325).

La seduta termina alle 20.

CONSIDERAZIONI INTEGRATIVE DELL'INTERVENTO DEL DEPUTATO LUANA ZANELLA IN SEDE DI DISCUSSIONE SULLE LINEE GENERALI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2297

LUANA ZANELLA. Paesi di tradizione ben più federalista della nostra, come Stati Uniti d'America, Canada, Australia e Germania, continuano a disporre di leggi federali che regolano su scala nazionale la gestione della fauna migratrice e l'applicazione dei trattati internazionali in materia. Di tutela si tratta non di allargamento delle maglie della disciplina della caccia. E la Costituzione prevede che sia competente lo Stato (articolo 9).

Non è possibile che le regioni esercitino potere di deroga se non entro limiti di spazio e tempo precisi e ristretti ed in modo coordinato, pianificato, controllato. L'avifauna è patrimonio nazionale ed internazionale. Non è assolutamente accettabile una normazione differenziata in materia di deroghe. Non si tratta di ampliare l'attività venatoria, anche se questo è l'obiettivo reale e l'unico che muove evidentemente e in modo così forte e trasversale le forze politiche.

Per questo è necessario emendare il testo (in parte è già stato fatto, ma direi in modo insufficiente, al Senato) per ren-

derlo meno dannoso e stravolgente della legge n. 157 del 1992 e più fedele alla direttiva che si dice di voler recepire.

Voglio concludere con quanto affermato dal presidente dell'Arcicaccia, Osvaldo Veneziano, in una sua lettera datata 19 luglio 2002, rivolta al presidente delle associazioni ambientaliste: « il disegno di legge n. 2297, dopo l'approvazione al Senato, ha avuto delle interpretazioni da parte di alcune regioni (accompagnate anche da dichiarazioni di parlamentari da parte di associazioni venatorie) che hanno a che vedere con la corretta applicazione della Direttiva comunitaria e neppure con le richieste del mondo venatorio. Basti leggere il documento UNAVI, sottoscritto dai presidenti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, nel quale sono richiamate le direttive comunitarie esclusivamente per chiederne adeguamenti coerenti al principio di sussidiarietà per tempi e specie di caccia sulla base di indicazioni scientifiche e per sottolineare la necessità di applicarle solo per prevenire i danni all'agricoltura.

« Alcune regioni, purtroppo, ascoltando i "bracconieri di voti e di tessera" hanno, secondo noi strumentalmente, richiamato

le direttive comunitarie e le modifiche della Costituzione per allargare l'elenco delle specie cacciabili e tentare di modificare i tempi di caccia. Tempi e specie di cui giustamente richiamate la competenza esclusiva dello Stato.

« Tuttora il Presidente del Consiglio ha la potestà di modificare l'elenco delle specie cacciabili e non risulta che questi abbia assunto decisioni nuove in materia ».

Auspichiamo una modifica sostanziale del disegno di legge approvato al Senato per evitare tra l'altro il rischio di riaprire un nuovo e pesante contenzioso presso la Commissione europea, in continuità con i numerosi procedimenti di infrazione a nostro carico.

Sono stati presentati numerosi emendamenti perché ci sia un effettivo adeguamento alla direttiva e non una *deregulation* della attività venatoria.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. VINCENZO ARISTA

Licenziato per la stampa alle 23.

